

RELAZIONE

CONCERNENTE L'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE
DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI
E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornata al primo semestre 2018)

(Articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TRIA)

Comunicata alla Presidenza il 22 febbraio 2019



Ministro dell'Economia e delle Finanze

di concerto con il

Ministro per gli Affari Europei

**RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO
E ALLA CORTE DEI CONTI**

(Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

**IMPATTO FINANZIARIO
DEL
CONTENZIOSO ITALIA - UE**

ANNO 2018 - I SEMESTRE



Ministro dell'Economia e delle Finanze

di concerto con il

Ministro per gli Affari Europei

**RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO
E ALLA CORTE DEI CONTI**

(Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

**IMPATTO FINANZIARIO
DEL
CONTENZIOSO ITALIA - UE**

ANNO 2018 - I SEMESTRE

INDICE

<i>Premessa</i>	7
-----------------------	---

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA. Dati di sintesi

CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA.....	11
1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 30 giugno 2018.....	11
1.2 Ripartizione delle procedure per settore.....	14
1.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi.....	16
1.4 Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 30 giugno 2018.....	19
1.4.1 Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia.....	20
1.4.2 Le procedure che hanno modificato fase nel I semestre 2018.....	21
1.4.3 Procedure archiviate nel I semestre 2018.....	24
1.4.4 Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.....	26
CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE.....	33
2.1 Cenni introduttivi.....	33
2.2 Casi proposti da giudici italiani.....	34
2.3 Casi proposti da giudici stranieri.....	34
CAPITOLO III - AIUTI DI STATO.....	40
3.1 Cenni introduttivi.....	40
3.2 Procedimenti di indagine formale.....	41
3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE	42
3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia.....	42

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari Economici e finanziari.....	47
Affari Esteri.....	49
Affari Interni.....	53
Agricoltura.....	57
Ambiente.....	61
Appalti.....	77
Comunicazioni.....	81
Concorrenza e Aiuti di Stato.....	83
Energia.....	91
Fiscalità e Dogane.....	95
Giustizia.....	105
Lavoro e affari Sociali.....	109
Libera circolazione delle merci.....	111
Libera prestazione dei servizi e stabilimento.....	113
Pesca.....	115
Salute.....	117
Trasporti.....	121
Tutela dei Consumatori.....	129

PARTE III

SCHEDA ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

Ambiente.....	135
Appalti.....	137
Concorrenza e aiuti di Stato.....	141
Disposizioni istituzionali.....	143
Fiscalità e Dogane.....	145
Giustizia.....	153
Lavoro e politiche sociali.....	161
Libera circolazione dei capitali.....	165
Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento.....	167
Proprietà intellettuale	173
Trasporti.....	177
Tutela del consumatore.....	179

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge n. 234/2012, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi degli stessi, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al I semestre 2018, in conformità all'esigenza di aggiornamento semestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 234/2012.

Le informazioni trattate attengono, in particolare, a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronunce della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici al settore delle imprese.

Si evidenzia che la mancata risoluzione delle procedure di infrazione comporta l'irrogazione da parte della Corte di Giustizia UE di gravosissime sanzioni pecuniarie a carico dello Stato, ai sensi degli articoli 258 e 260 TFUE.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO

ITALIA-UNIONE EUROPEA

(Dati di sintesi)

1. CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 30 giugno 2018

Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Le procedure di cui all'art. 258 TFUE si avviano con una nota di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto comunitario, con l'invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.

Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", non si raggiunga un accordo con il quale estinguere la pendenza, la Commissione, ove non ritenga di restringere o ampliare l'oggetto della lite con una "messa in mora complementare", invia alle Autorità nazionali un ulteriore sollecito, detto "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti della controversia che rimarranno sostanzialmente invariati anche nell'eventuale ulteriore prosieguo della procedura.

Esperito senza esito il "parere motivato" ex art. 258 TFUE, la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'illegittimità e l'oggetto della vertenza non meritevole di restrizione o ampliamento con un "parere motivato complementare", può adire la Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.

In ogni caso, la sentenza reca l'ingiunzione, diretta all'inadempiente, ad assumere tutti i provvedimenti adeguati all'eliminazione del comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.

Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore nota di messa in mora, cui può seguire una successiva messa in mora complementare.

Qualora neanche in tal caso si pervenga alla soluzione della controversia, si profila un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna comprensiva di sanzione a carico dello Stato inadempiente.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 260 TFUE, si prevede un iter più snello per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi ad oggetto, in particolare, la presunta mancata attuazione di Direttive europee. A mezzo di tali procedure, la Commissione europea contesta il particolare tipo di infrazione al diritto comunitario, che deriva dalla mancata adozione delle misure di trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato membro, di Direttive "legislative", cioè emanate in "codecisione" dal Parlamento e dal Consiglio UE. Nel caso in questione, il Trattato per il funzionamento della UE prevede che la Corte di Giustizia dell'Unione europea possa irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente all'obbligo di attuazione, sin dalla prima sentenza, adottata dalla Corte medesima ai sensi dell'art. 258 del TFUE.


Alla data del 30 giugno 2018, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 59. Di queste, 51 riguardano presunte violazioni del diritto comunitario e 8 attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di Direttive comunitarie.

Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tabella 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per stadio e tipologia di violazione
(dati al 30 giugno 2018)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	41	10	51
Mancata attuazione di Direttive	8	0	8
Totali	49	10	59

Grafico 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
(dati al 30 giugno 2018)



La maggior parte delle procedure pendenti al 30 giugno 2018 si trova nello stadio della messa in mora, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia il contenzioso con Bruxelles.

Consistente anche il numero delle messe in mora complementari, che apportano delle modifiche alle deduzioni già rappresentate nelle precedenti messe in mora.

Un buon numero di procedure è, inoltre, nella successiva fase del parere motivato, cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Non mancano, altresì, le procedure pervenute alla fase giudiziale del loro iter. Si tratta, in totale, di 13 procedure, 7 con ricorso in itinere, 6 con sentenza già emessa. Nell'ambito di dette sentenze, ben 5 sono state emesse dalla Corte di Giustizia UE nella fase ex art. 260 TFUE, per cui recano la comminatoria di sanzioni pecuniarie.

Tabella 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per fase
(dati al 30 giugno 2018)

FASI DEL PROCEDIMENTO								
Normativa	Messa in Mora	Messa in mora Compl.	Parere Motivato	Parere Motivato Compl.	Decisione di ricorso	Ricorso	Sentenza	Totali
Articolo 258 TFUE	18	7	12	2	4	5	1	49
Articolo 260 TFUE	3	0	0	0	2	0	5	10
Totali	21	7	12	2	6	5	6	59

1.2. Ripartizione delle procedure per settore

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 2. Dai dati, si rileva che il settore nel quale si registra la maggiore concentrazione delle procedure di infrazione è l'“Ambiente” (13 casi), cui seguono i settori “Fiscalità e dogane” e “Trasporti” con 7 casi cadauno, quindi il settore “Concorrenza e aiuti di Stato” con 6 casi, ancora i settori “Energia” e “Salute” con 3 casi ciascuno e, infine, i settori “Lavoro e affari sociali”, “Libera circolazione delle merci” e “Libera prestazione dei servizi e stabilimento” con un solo caso ciascuno.


Infine, 17 casi sono stati raggruppati nella voce “Settori vari” che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui si è attivato il contenzioso con Bruxelles.

Tabella 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore
(dati al 30 giugno 2018)

SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	0	13	13	22,03
Concorrenza e aiuti di Stato	0	6	6	10,17
Energia	1	2	3	5,08
Fiscalità e dogane	1	6	7	11,86
Lavoro e affari sociali	1	0	1	1,69
Libera circolazione dei capitali	0	0	0	0,00
Libera circolazione merci	1	0	1	1,69
Libera prestazione servizi e stabilimento	0	1	1	1,69
Salute	1	2	3	5,08
Trasporti	1	6	7	11,86
Vari settori*	2	15	17	28,81
Totale	8	51	59	100,00

* L'aggregato Vari settori - comprende: Affari economici e finanziari, Affari esteri, Affari interni, Agricoltura, Appalti, Comunicazioni, Giustizia, Libera circolazione delle persone,,, Pesca, Tutela del consumatore.

Grafico 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore



1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.

Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.

In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:

- *spese connesse a misure compensative di danni ambientali, presenti nelle procedure di infrazione del settore ambiente;*
- *oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;*
- *minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;*
- *spese relative all'adeguamento delle violazioni in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;*
- *oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;*

Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:

- *richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;*
- *contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento;*
- *questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.*


Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche apportate al sistema fiscale e contributivo, ovvero a quello sanzionatorio afferente ad altre materie.

Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 30 giugno 2018, risulta che, dei n. 59 casi esposti, 24 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 30 giugno 2018)

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	5
Minori entrate erariali	1
Minori spese	1
Spese misure ambientali	7
Versamenti Risorse Proprie UE	1
Spese previdenziali	0
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	9
Spese recepimento Direttive	0
Spese per rimborsi	0
Totale	24

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario




1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 30 giugno 2018.

Alla data del 30 giugno 2018, rispetto alla precedente situazione del 31 dicembre 2017, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 9 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 9 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 12 vecchie procedure archiviate dalle Autorità unionali.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del I semestre 2018



1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. Sono rappresentati i settori "Energia" e "Fiscalità e dogane" con 2 procedure per ognuno, nonché i settori "Ambiente", "Appalti", "Libera circolazione delle merci", "Trasporti" e "Tutela del consumatore" con una procedura ciascuno. Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che una di esse presenta un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, precisamente nei seguenti termini:

- procedura 2017/2185 "Violazione della Direttiva 2009/81/CE (Direttiva difesa) per la fornitura di unità navali". Al riguardo, la Commissione ritiene non conforme al diritto UE l'affidamento senza previo concorso, eseguito dall'Italia direttamente in favore di "Fincantieri", di due appalti, di cui uno – valore circa € 4,3 miliardi - per la fornitura di 6 pattugliatori con ulteriori 4 in opzione (PPA) nonché di una nave di supporto logistico (LSS), l'altro – valore circa € 1,1 miliardi - per la fornitura di una nave anfibia (LHD). Tale affidamento diretto, per la Commissione, violerebbe il combinato disposto degli artt. 25 e 30 della Direttiva 2009/81/CE, per il quale gli appalti di fornitura di materiale militare, di valore superiore alle "soglie" indicate dall'art. 8 della Direttiva stessa, non possono essere affidati ad un operatore economico scelto, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, in via diretta e senza previo confronto con altri operatori.

Dalla risoluzione del succitato rapporto con Fincantieri - necessaria ai fini del riaffidamento dell'appalto come dalle richieste della Commissione - lo Stato italiano potrebbe dover assumere nuovi oneri finanziari, a sostegno della propria difesa legale nell'ambito di eventuali contenziosi instaurati dall'attuale affidatario.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi avviati nel I semestre 2018

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Ambiente</i> 2017/2172	Non corretta attuazione del Regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini. Certificazione dei sistemi di raccolta elettronica in Italia	MM	No
<i>Appalti</i> 2017/2185	Violazione della Direttiva 2009/81/CE (Direttiva difesa) per la fornitura di unità navali	MM	Si
<i>Energia</i> 2018/2044	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti	MM	No
<i>Energia</i> 2018/2021	Non corretta trasposizione della Direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei	MM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
	rifiuti radioattivi		
<i>Fiscalità e dogane</i> 2018/2054	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	MM	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2018/0030	Mancato recepimento della Direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio	MM	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2018/0029	Mancato recepimento della Direttiva 2016/2037/UE, del 21 novembre 2016, che modifica la Direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol, e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele	MM	No
<i>Trasporti</i> 2017/2192	Non corretto recepimento della Direttiva 2015/653/UE della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modifica della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida	MM	No
<i>Tutela del consumatore</i> 2018/0081	Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 90/314/CEE del Consiglio	MM	No

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel I semestre 2018

Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2018, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato TFUE, sono complessivamente 9. In particolare:

- una procedura è transitata dalla fase della messa in mora a quella della messa in mora complementare, la quale comporta una modifica dell'oggetto rappresentato nella messa in mora stessa, attraverso un ridimensionamento o un ampliamento del medesimo oggetto;
- 4 procedure sono transitate alla fase del parere motivato, la quale rappresenta già una fase evoluta della procedura. Si precisa che 2 di esse vi sono pervenute muovendo dalla fase della messa in mora e 2 da quella della messa in mora complementare;

- 2 procedure sono transitate, dalla fase del parere motivato, a quella del primo ricorso innanzi alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 258 del TFUE, con il quale si chiede alla Corte UE di accertare che lo Stato UE è venuto meno ai suoi obblighi verso l'Unione;
- una procedura è transitata dalla fase della prima sentenza della Corte di Giustizia UE, ai sensi dell'art. 258 TFUE - la quale si limita ad accertare l'esistenza della violazione degli obblighi unionali da parte di uno Stato UE - a quella della messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE;
- una procedura è transitata dalla fase del secondo ricorso alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 260 TFUE, a quella della seconda sentenza della stessa Corte, con la quale sono state irrogate gravose sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che 4 di esse presentano un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- la procedura n. 2009/2034 "Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane", con la quale è stata contestata all'Italia la violazione degli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva in oggetto citata, per non aver garantito che i reflui prodotti da un certo numero di agglomerati urbani presenti nel Paese, scaricanti nelle cosiddette "acque sensibili", venissero: 1) canalizzati in impianti fognari conformi all'allegato I della medesima Direttiva; 2) sottoposti ad un trattamento più incisivo di quello "secondario" o "equivalente"; 3) trattati da impianti tali da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali, nonché da sostenere variazioni stagionali di carico. L'adeguamento degli impianti e delle tecniche, come richiesto dalla UE, imporrà gravi oneri a carico della spesa pubblica;
- la procedura n. 2004/2034 "Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue", in cui la Corte UE, con sentenza emessa ex art. 260 TFUE, ha imputato all'Italia la mancata esecuzione della precedente sentenza del 19/07/2012. Con quest'ultima sentenza, si accertava che l'Italia aveva violato gli artt. 3, 4 e 10 della predetta Direttiva, in quanto non aveva garantito che le acque reflue, prodotte da un certo numero di agglomerati distribuiti sul territorio nazionale e scaricanti in acque non considerate "sensibili", venissero canalizzate in impianti fognari conformi alla Direttiva stessa, quindi soggette a trattamenti che, oltre ad essere più spinti di quello "equivalente", fossero realizzati nell'ambito di impianti adeguati sia ad assicurare prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali, sia a sostenere variazioni stagionali di carico. La seconda sentenza della Corte, emessa ex art. 260 TFUE e alla quale è pervenuta attualmente la procedura, comporta per l'Italia: 1) un aumento della spesa pubblica italiana in rapporto all'obbligo della messa a norma di detti impianti; 2) ulteriori oneri finanziari relativi al pagamento di ingenti sanzioni pecuniarie;

- la procedura n. 2014/4075 “Imposta di registro sull’acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari”, in cui la Commissione ha censurato il combinato disposto dell’art. 2 del D.P.R. n. 131/1986 e della Circolare n. 38/E del 12/08/2005, in base al quale il cittadino italiano, emigrato all’estero, può godere del beneficio fiscale connesso all’acquisto della c.d. “prima casa” - segnatamente del beneficio dell’imposta di registro al 2% invece che al 9% - anche se non elegge la residenza nel Comune ove tale immobile è ubicato, mentre un tale vantaggio non è accordato al cittadino di altri Stati UE il quale acquisti una “prima casa” in Italia a parità di condizioni. Tali norme italiane sono state ritenute contrarie: 1) all’art. 18 TFUE, che vieta le discriminazioni fondate sulla nazionalità; 2) all’art. 63 del TFUE, il quale stabilisce che il cittadino di ciascuno Stato UE può investire i propri capitali, all’interno di qualsiasi altro Stato UE - e l’acquisto di un immobile costituisce una forma di investimento di capitali - in condizioni di parità con gli investitori “domestici”. Ove l’Italia intendesse soddisfare alle richieste della Commissione, mediante l’applicazione del beneficio fiscale, di cui si tratta, anche al cittadino di altri Stati UE che acquistasse la “prima casa” in Italia senza prendere la residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile, si verificherebbe un impatto negativo sulla finanza pubblica, in termini di una diminuzione delle pubbliche entrate fiscali;
- la procedura n. 2013/2251 “Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando”, nel cui ambito la Commissione ritiene contraria alla normativa UE la volontà, da parte dell’Italia, di non corrispondere al bilancio dell’Unione l’importo di € 2.120.309,50 di dazi doganali, su tabacco importato di contrabbando nel porto italiano di Palermo. Lo Stato UE giustifica il suo rifiuto adducendo che – essendo, un’obbligazione doganale, dovuta solo dal momento del suo “accertamento” e che, come tale, non può definirsi il risultato di un’ispezione condotta da un’Autorità doganale - l’obbligazione doganale non è, nel caso di specie, esigibile. Al riguardo, per converso, la Commissione ritiene che l’Italia debba corrispondere i dazi in oggetto, pena, altrimenti, la violazione dell’art 8 della Decisione 94/728/EC e degli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei Regolamenti 1552/1989 e 1150/2000. Ne deriverebbe l’obbligo, per l’Italia, di corrispondere al bilancio UE la somma di € 2.120.309,50 a titolo di “risorse proprie”.

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell’Italia
Casi che hanno cambiato fase nel I semestre 2018

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Affari economici e finanziari</i> 2014/2143	Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	RC	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Ambiente</i> 2013/2022	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	PM	No
<i>Ambiente</i> 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	MM ex 260	Sì
<i>Ambiente</i> 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	SC ex 260	Sì
<i>Appalti</i> 2017/2090	Compatibilità del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (Correttivo appalti) con la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	PM	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2014/4075	Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari	PM	Sì
<i>Fiscalità e dogane</i> 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	RC	Sì
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2017/0532	Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le Direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 98/59/CE e le Direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi	PM	No
<i>Trasporti</i> 2017/2044	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X-euro 6 diesel	MMC	No

1.4.3. Procedure archiviate nel I semestre 2018

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel I semestre del 2018, la Commissione europea ha archiviato 12 procedure riguardanti l'Italia.

Nel loro ambito, 2 risultano foriere di effetti finanziari per il bilancio dello Stato, come segue:

- la procedura n. 2014/2171 “Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della “Direttiva procedure” (2005/85/CE) e della “Direttiva accoglienza” (2003/9/CE)”. Allo scopo di chiudere tale procedura – nel cui ambito la Commissione lamentava la mancata adozione, da parte dell’Italia, delle misure adeguate alla protezione dei minori di Stati extraUE, arrivati in Italia senza accompagnamento – l’Italia ha adottato l’art. 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, con il quale sono state introdotte misure di accoglienza comportanti un aumento della spesa pubblica;
- la procedura n. 2013/4080 “Disciplina del rimborso IVA – articolo 38 bis del DPR 633/72”. Con tale procedura la Commissione censurava il fatto che i soggetti, titolari del diritto al rimborso dell’IVA a credito, fossero costretti – affinché l’erario non subisse danni, qualora a seguito di successivi accertamenti risultasse l’inesistenza o il minore importo di tale diritto - a prestare garanzie troppo elevate, e che le stesse, peraltro, una volta accertata la sussistenza e l’importo del loro diritto al rimborso IVA, fossero restituite in tempi troppo prolungati.

Ai fini del superamento di tale procedura, la normativa italiana ha previsto che, ai titolari del diritto al rimborso IVA, fosse corrisposto, per ogni anno di durata della garanzia, lo 0,15% dell’importo garantito, ai sensi dell’art. 38 bis del Decreto IVA. Utilizzando gli ultimi dati disponibili, inviati dall’Agenzia delle Entrate il 06/06/2017, risulta che i contribuenti IVA che hanno chiesto rimborso superiore a € 30.000 nell’anno 2016, con obbligo di presentazione della garanzia per la restituzione del rimborso stesso, sono circa 9.000 per un valore totale di € 5,2 milioni di capitale. Considerato che la durata della garanzia è di 3 anni, sulla base di tali aggiornamenti la stima del costo totale dell’indennizzo (0,15%) e quindi dell’aumento della relativa spesa pubblica, in termini annui, è valutabile in circa 7,8 milioni di Euro per ciascuno anno di garanzia. L’onere complessivo è di circa 23,5 milioni di Euro a regime.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell’Italia
Casi archiviati nel I semestre 2018

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Affari economici e finanziari</i> 2016/0774	Mancato recepimento della Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base	No
<i>Affari interni</i> 2014/2171	Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della “Direttiva procedure” (2005/85/CE) e della “Direttiva accoglienza” (2003/9/CE)	Sì
<i>Ambiente</i> 2015/2165	Piani regionali di gestione dei rifiuti. Violazione degli articoli 28(1) o 30 (1) o 33 (1) della Direttiva 2008/98/CE	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Ambiente 2017/0127</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2015/0720/UE che modifica la Direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero	No
<i>Appalti 2012/4000</i>	Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari.	No
<i>Fiscalità e dogane 2013/4080</i>	Disciplina del rimborso IVA – articolo 38 bis del DPR 633/72	Sì
<i>Giustizia 2017/4069</i>	Non corretta attuazione del Regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini. Certificazione dei sistemi di raccolta elettronica in Italia	No
<i>Giustizia 2017/0128</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2014/0104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento 2013/4212</i>	Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)	No
<i>Salute 2017/0129</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la Direttiva 83/417/CEE del Consiglio	No
<i>Trasporti 2017/0475</i>	Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2016/844 della Commissione del 27 maggio 2016, che modifica la Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri	No
<i>Trasporti 2016/0773</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la Direttiva 96/98/CE del Consiglio	No

1.4.4. Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.

Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2018, si rilevano n. 10 procedure di infrazione entrate nella fase propriamente "contenziosa" del procedimento, soggetta alla disciplina dell'art. 260 del Trattato TFUE.

Tale fase, che si apre una volta che, con una prima sentenza, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato sussistere un'inadempimento dello Stato membro agli obblighi sanciti dall'ordinamento unionale, può culminare in una seconda sentenza da parte della Corte stessa, quando lo Stato medesimo non abbia messo in regola la propria posizione eseguendo gli obblighi predetti.

L'evenienza, che al primo pronunciamento della Corte di Giustizia ne segua uno ulteriore in tempi ristretti, è altamente probabile.

Infatti, ove la prima sentenza non stabilisca un termine finale per l'adeguamento agli obblighi già disattesi, la Commissione può richiederne immediatamente l'adempimento completo.

Inoltre, si consideri che in ogni caso - anche quando viene fissato un preciso termine per l'adempimento - il Trattato TFUE ha impresso un'accelerazione al corso della procedura successivo alla prima sentenza della Corte (il passaggio del "parere motivato" di cui all'art. 228 del Trattato CE è stato eliminato). Inoltre, nell'ambito di tale prosieguo, i margini di difesa che si offrono allo Stato membro inadempiente sono assai ristretti.

Con la seconda sentenza, la Corte UE impone il pagamento di una sanzione pecuniaria o finanche di più sanzioni pecuniarie, essendosi affermata la tendenza della Corte ad applicare, oltre ad una sanzione assimilabile alla c.d. "penale" in ambito civilistico, anche una diversa sanzione patrimoniale di tipo "forfettario".

La suddetta "penale" corrisponde ad un importo dovuto, a far data dall'emanazione della seconda sentenza, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi unionali. Tale importo "giornaliero" costituisce il risultato della moltiplicazione di una somma base di Euro 640 per un coefficiente di "gravità" (da 1 a 20) ed uno di "durata" dell'infrazione (da 1 e 3) e dell'ulteriore moltiplicazione del conseguente prodotto per un coefficiente "n". Quest'ultimo esprime l'efficacia "dissuasiva" della sanzione e, pertanto, viene individuato nella media geometrica tra la capacità finanziaria dello Stato inadempiente e il peso dei voti del medesimo nel Consiglio UE.

In generale, lo Stato deve corrispondere la "penale", come sopra calcolata, per ogni giorno di mora dalla seconda sentenza della Corte: la Commissione può, tuttavia, consentire la "degressività" della penale, vale a dire una ragionevole decurtazione progressiva dell'esborso giornaliero, in considerazione degli avanzamenti compiuti dallo Stato stesso, nel frattempo, circa l'attuazione dei suoi obblighi.

Mentre la "penale" colpisce l'inadempimento facente seguito alla seconda sentenza della Corte UE, la sanzione "forfettaria" punisce l'inerzia dello Stato membro per il periodo compreso tra la prima e la seconda sentenza.

La sanzione forfettaria stessa può essere costituita da una somma "una tantum", ovvero da un importo "giornaliero" da corrispondersi tante volte quanti sono i giorni intercorrenti fra le due sentenze. Detto importo giornaliero si ottiene moltiplicando una somma base (Euro 210) per i medesimi coefficienti di "gravità" e di "dissuasività" utilizzati nel calcolo della "penale". A differenza di quest'ultima, tuttavia, il computo della sanzione forfettaria esclude il coefficiente di "durata".

La disciplina delle sanzioni patrimoniali, da applicarsi allo Stato UE inadempiente, è contenuta in Comunicazioni che la Commissione elabora con cadenza periodica, ai fini di un costante aggiornamento della materia alle variabili del contesto storico (significativo, in questo senso, l'esempio del predetto coefficiente di "dissuasività", che, in quanto commisurato all'efficienza finanziaria e al peso dei voti nel Consiglio UE dello Stato inadempiente, non può essere espresso da un valore fisso).

Come risulta dall'esposizione che precede, l'inottemperanza alle prescrizioni unionali - che impedisce il superamento della procedura di infrazione e che giustifica, se protratta, l'irrogazione delle sanzioni patrimoniali suddette - comporta gravosissimi oneri finanziari a carico dello Stato membro.

E' pertanto conveniente che il medesimo Stato, prima del secondo pronunciamento della Corte UE, si adoperi prontamente per conformarsi agli obblighi unionali. Infatti, se pure l'adempimento di essi obblighi implica spese rilevanti in molti casi - come già precisato sopra - è indubbio che un tale sacrificio sarà sempre inferiore al costo della soggezione alla sentenza di condanna da parte del supremo giudice dell'Unione, in quanto l'irrogazione delle relative sanzioni non evita allo Stato UE l'attuazione degli obblighi ancora inevasi.

Vi sono, poi, ipotesi in cui l'attuazione degli obblighi comunitari non comporta effetti negativi per il bilancio pubblico, come quando il corretto adempimento richiede la mera introduzione di nuove norme senza impatto finanziario, o anche quando lo stesso adempimento si traduca in azioni incidenti solo sulla sfera finanziaria dei privati e non su quella dello Stato inteso come apparato di pubblici poteri.

Ove ricorrano, dunque, tali ipotesi di insensibilità dell'erario pubblico all'attuazione degli obblighi unionali, è ancora più conveniente che lo Stato vi adempia tempestivamente, potendo, in tal modo, scongiurare le sanzioni della Corte UE con un'attività che non implica costi.

Delle sanzioni pecuniarie, comminate dalla Corte UE al culmine di una procedura di infrazione, lo Stato UE risponde a livello unitario, in quanto, nel consesso dell'Unione europea, viene riconosciuta personalità giuridica solo allo Stato membro come un tutto indiviso.

Tuttavia, per esigenze pratiche di tipo organizzativo, le azioni funzionali all'adempimento degli obblighi UE vengono realizzate, in prevalenza, su impulso di singoli settori dello Stato stesso, specificatamente competenti al riguardo.

Nell'attuazione degli obblighi unionali, dunque, lo Stato deve prevalentemente affidarsi, al suo interno, all'iniziativa di singole Amministrazioni, la cui inerzia, per contro, genera una responsabilità unitaria dello Stato medesimo nei rispetti dell'Unione europea.

Quindi, la mancata adozione, da parte delle singole Amministrazioni competenti per territorio o per settore, delle misure adeguate a dare seguito agli obblighi UE rappresentati nelle procedure di infrazione, può implicare dirompenti conseguenze, soprattutto di ordine finanziario.

A seguire, un elenco delle procedure che, superato il passaggio della prima sentenza della Corte di Giustizia, risultano prossime al secondo pronunciamento da parte della stessa:

- la procedura n. 2009/2034 "Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane".

Circa tale procedura, si precisa che in data 17 maggio 2018 la Commissione ha inviato all'Italia una messa in mora ex art. 260 del TFUE, con la quale ha richiamato lo Stato UE alla completa attuazione della sentenza già emanata dalla Corte di Giustizia UE in data 10/04/2014, ex art. 258 TFUE. Con tale sentenza, si dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, in ordine al trattamento delle acque reflue (anche di quelle scaricanti in acque "sensibili"). La Commissione ritiene, con la sua messa in mora, che la sentenza in oggetto sia rimasta ancora non eseguita con riferimento, rispettivamente, a 12, 6 e 14 Comuni sparsi sul territorio italiano;

- la procedura n. 2007/2195 “Nuove discariche in Campania”.

Circa tale procedura, si precisa che in data 16 luglio 2015 la Corte di Giustizia UE ha irrogato con sentenza ex art. 260 TFUE, a carico dell'Italia, le seguenti sanzioni:

- 1) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro;
- 2) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, esigibile dalla data di pronuncia della sentenza predetta (16/07/2015) fino alla completa realizzazione della capacità di trattamento dei rifiuti ancora necessaria in Campania per ciascuna categoria di impianti (“Discariche”, “termovalorizzatori”, “impianti di recupero dei rifiuti organici”).

In termini di impatto sulla finanza pubblica, si evidenzia che a tali gravose sanzioni si aggiunge l'onere necessario a completare la capacità di trattamento/smaltimento/recupero.

Fino ad ora, le Autorità italiane hanno corrisposto all'Unione europea, in ragione della presente procedura, le seguenti somme:

- a) € 20.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;
- b) € 22.200.000 a titolo di prima penalità semestrale.

Si precisa che: in data 11 agosto 2016, la Commissione ha chiesto il pagamento della seconda penalità semestrale, pari ad € 21.840.000; in data 2 febbraio 2017, la Commissione stessa ha chiesto il pagamento della terza penalità semestrale, pari ad € 22.080.000;

- la procedura n. 2004/2034 “Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue”.

Circa tale procedura la Corte UE, con sentenza del 19/07/2012 ex art. 258 del TFUE, chiedeva all'Italia di regolarizzare tutte le situazioni di non conformità a diverse disposizioni della Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue (in tutto 109 casi distribuiti sull'intero territorio nazionale).

In data 31/05/2018 la stessa Corte UE emanava sentenza con la quale condannava l'Italia, per non aver ottemperato alle richieste di cui sopra, al pagamento di penetranti sanzioni pecuniarie come di seguito precisate:

- a) € 25.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;
- b) € 30.112.500 a titolo di penalità semestrale, da corrispondersi alla UE per ciascun semestre di ritardo - a decorrere dalla data della stessa sentenza di condanna e quindi dal 31/05/2018 - nell'esecuzione della precedente sentenza del 19/07/2012 (cioè di ritardo nella messa in regola degli impianti ancora non conformi alle norme UE). All'importo semestrale predetto, pari ad € 30.112.500, dovrà essere applicata una riduzione, pari alla quota percentuale corrispondente alla percentuale che rappresenta il numero di abitanti equivalenti degli agglomerati i cui sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane sono stati messi in conformità alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di abitanti equivalenti degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza (formula di degressività);

- la procedura n. 2003/2077 “Discariche abusive”.

Al riguardo, in data 02/12/2014, la Corte UE ha emesso una sentenza ex art. 260 TFUE, con la quale ha condannato l'Italia al pagamento delle sanzioni monetarie definite come segue:

- 1) pagamento di una penalità per ogni semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 258 TFUE, a decorrere dall'emanazione della sentenza ex art. 260 TFUE del 02/12/2014. Alla scadenza del primo semestre, tale penale viene calcolata a partire dall'importo base di Euro 42.800.000,00, cui vengono detratti Euro 400.000,00 per ogni discarica di rifiuti “pericolosi” messa a norma ed Euro 200.000,00 per ogni discarica di rifiuti “non pericolosi” messa a norma. Per i semestri successivi, la penalità viene calcolata a partire da un importo base - rappresentato dalla penalità concretamente calcolata ed applicata nel semestre precedente - dal quale vengono sottratte le somme corrispondenti alle discariche messe a norma nel medesimo semestre di riferimento, calcolate nello stesso modo di cui sopra;
- 2) pagamento immediato di una sanzione forfettaria “una tantum”, pari alla somma di Euro 40.000.000,00;

Fino ad ora, l'Italia ha corrisposto all'Unione europea le seguenti somme:

- a) € 40.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;
- b) € 39.800.000 a titolo di prima penalità semestrale;
- c) € 33.400.000 a titolo di seconda penalità semestrale;
- d) € 27.800.000 a titolo di terza penalità semestrale.

In data 26 aprile 2017, la Commissione europea ha intimato all'Italia di corrispondere all'Unione € 21.400.000,00, a titolo di quarta penalità semestrale;

- la procedura n. 2015/2067 “Mancato recupero dell'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna – Inadempimento della sentenza UE del 21 marzo 2013, causa C-613/11”.

Tale procedura è pervenuta allo stadio della “messa in mora” ex art. 260 TFUE, con la quale la Commissione europea ha lamentato il mancato recupero integrale degli aiuti, dichiarati illegittimi, largiti dallo Stato italiano in favore del settore della navigazione in Sardegna. Al riguardo, il Tribunale di Cagliari ha condannato alla restituzione di circa € 6.688.419,84 l'impresa beneficiaria “Moby” e di circa € 904.835,59 l'impresa “Vincenzo Onorato”. Secondo le Autorità italiane, tali somme costituiscono, da sole, la totalità degli aiuti ancora da recuperare. Per le Autorità UE, invece, l'Italia sarebbe ulteriormente responsabile per il mancato recupero degli aiuti erogati a due ditte successivamente fallite, perlomeno sino a quando lo stesso Stato UE non dimostri di aver tempestivamente e correttamente insinuato, ai passivi fallimentari relativi a tali imprese, i crediti al rimborso degli aiuti in questione;

- la procedura n. 2014/2140 “Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”.

Con tale procedura si deduce l’obbligo, per l’Italia, di recuperare alle casse pubbliche i finanziamenti concessi in forza di Legge della Regione Sardegna n. 9/1998. Atteso che una “messa in mora” ai sensi dell’art. 260 TFUE è stata già inviata, si rileva che la Commissione aveva in un primo momento deciso – pur senza tradurre tale volontà in un formale ricorso – di adire per la seconda volta la Corte di Giustizia UE, proponendo l’irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia. Tuttavia, il 10/12/2015 tale “decisione di ricorso” era stata “sospesa”, in ragione dell’avvenuto recupero, da parte delle Autorità italiane, del 56% del totale degli aiuti da restituirsi.

Però, risulta attualmente che la Commissione abbia revocato la decisione di sospensione stessa, per cui ha ripreso efficacia la prima decisione, sia pure ancora informale, di adire la Corte di Giustizia UE per chiedere l’irrogazione di gravose sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia;

- la procedura n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”.

In relazione a questa procedura, in data 17 settembre 2015 la Corte di Giustizia UE, con sentenza ai sensi dell’art. 260 del TFUE, ha applicato all’Italia le seguenti sanzioni:

- 1) una sanzione forfettaria, “una tantum”, pari ad € 30 mln;
- 2) una “penale” di € 12 mln per ogni semestre, decorrente dalla stessa data del 17/09/2015, di ritardo nell’attuazione del pieno recupero dei finanziamenti in oggetto.

Circa l’ammontare degli aiuti ancora da recuperarsi, con nota del 30/04/2018 la Commissione ha enunciato che, alla data in oggetto, l’Italia doveva ancora recuperare € 11.610.011,85 di aiuti illegittimi. Ciò è stato confermato dalle Autorità italiane.

Si precisa che l’Italia, per cinque semestri, ha già pagato al Bilancio UE la penale semestrale pari a € 12.000.000;

- la procedura n. 2012/2201 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali”.

La presente procedura è ferma alla fase della “messa in mora” ex art. 260 TFUE. La Commissione non ha ancora deciso, neppure informalmente, di ricorrere alla Corte di Giustizia per la seconda volta. Da nota dell’Agenzia delle Entrate, risulta che alla data del 30 giugno 2015 dovevano essere recuperate somme corrispondenti nel complesso ad € 813.192,77, dovute da 5 beneficiari degli aiuti in questione;

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, dovrebbero distogliere la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia;

- la procedura n. 2007/2229 “Mancato recupero degli aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

La presente procedura è già pervenuta alla fase della sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, con la quale sono state comminate:

- 1) una sanzione forfettaria pari ad Euro 30.000.000,00 (già corrisposta al bilancio dell’Unione europea);
- 2) una penale semestrale il cui importo si ottiene moltiplicando l’importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali non ancora recuperati al termine del semestre di riferimento (tale percentuale rappresenta l’importo degli aiuti da recuperare alla fine del semestre di riferimento, rapportato alla quantità degli aiuti che non erano ancora stati recuperati alla data della sentenza di condanna del 17/11/2011).

Finora, lo Stato italiano ha già accreditato al bilancio UE la somma di Euro 16.533.000,00 a titolo della penale dovuta per il primo semestre, nonché Euro 6.252.000,00 a titolo della penale dovuta per il secondo semestre. In data 6/03/2015, la Commissione ha determinato l’ammontare della terza semestralità di mora in € 7.485.000,00;

- la procedura n. 2006/2456 “Mancato recupero dell’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico”.

La procedura è ferma alla fase della “messa in mora complementare” ex art. 260 TFUE. In un primo tempo, la Commissione aveva deciso, sia pure a livello informale, di ricorrere per la seconda volta alla Corte di Giustizia. Successivamente, tuttavia, detta Decisione è stata revocata, in segno di disponibilità a fronte dei progressi compiuti, da parte italiana, nel recupero degli aiuti in oggetto. Infatti, già al 30 giugno 2015 risultava recuperato il 99,2% delle erogazioni dichiarate illegittime nella prima sentenza. Tali circostanze, pertanto, lasciano ritenere improbabile una seconda sentenza della Corte UE ed il conseguente assoggettamento dell’Italia a sanzioni pecuniarie.

- **CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE**

2.1 Cenni introduttivi

L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che al giudizio di cui è investito debba essere applicata una norma comunitaria sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinché provveda all'esegesi della disciplina in oggetto e sciolga le perplessità del giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale avanzi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè conformità ai Trattati, della norma emanata dalle Autorità comunitarie investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma comunitaria controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un magistrato le cui sentenze sono sottoposte ad impugnazione, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale, implicando la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla suprema Autorità giurisdizionale europea. Sotto tale profilo, è possibile affermare che i pronunciamenti della Corte siano dotati di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l'interpretazione e/o la validità delle norme comunitarie.

Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2018, la Corte si è pronunciata su 27 casi, di cui 17 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 10 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi UE, su questioni di interesse anche dell'Italia.

2.2 Casi proposti da giudici italiani

Sono 17 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del I semestre 2018, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani, con il settore "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" che comprende 4 decisioni, cui seguono i settori "Fiscalità e dogane" e "Giustizia" con 3 casi cadauno, quindi i settori "Ambiente", "Appalti" e "Lavoro e Politiche sociali" con 2 casi ciascuno, infine il settore "Disposizioni istituzionali" con un solo caso.

Dei casi suddetti, potrebbe implicare una ricaduta finanziaria sul bilancio pubblico il seguente:

- Sentenza sui rinvii pregiudiziali riuniti n.ri C-616/16 e C-617/16: "Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di medico-Direttiva 75/363/CEE e 82/76/CEE-Formazione come medico specialista-Remunerazione adeguata-Applicazione della Direttiva 82/76/CEE alle formazioni iniziate prima del termine assegnato agli Stati membri per la trasposizione di questa Direttiva e terminate dopo tale data". Al riguardo, la Corte UE ha enunciato l'assunto per cui l'Italia – recependo tardivamente, specificatamente non nel termine debito del 31/12/1982, ma solo nell'anno 1991, la Direttiva 82/76 che modificava la Direttiva 75/363/CEE nel senso di prevedere una "remunerazione adeguata" per i periodi di formazione a tempo pieno o ridotto dei "medici specialisti" – ha privato di tale remunerazione i medici che avessero iniziato la loro formazione anteriormente al 1° gennaio 1983 e l'avessero completata successivamente, nonché quelli che l'avessero iniziata dopo tale data e l'avessero completata dopo l'anno 1991.

La Corte UE, pertanto, ha attribuito a tali professionisti un "risarcimento" pecuniario nei confronti dello Stato italiano, per il danno loro inflitto a seguito del mancato recepimento, nel termine istituzionalmente previsto, della Direttiva di cui sopra. Ne consegue un aumento della spesa pubblica.

2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Nel I semestre 2018 risultano n. 10 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, con il settore "Fiscalità e dogane" che comprende 3 decisioni, cui seguono i settori "Giustizia" e "Proprietà intellettuale" con 2 casi ciascuno, quindi i settori "Libera circolazione dei capitali", "Trasporti", e "Tutela dei consumatori" ognuno con un solo caso.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere circa eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco di tutti i rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia nel I semestre del 2018:

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE
(dati al 30 giugno 2018)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 28/02/2018 Causa C- 117/17 (Italia)	Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Articolo 4, paragrafi 2 e 3, e allegati da I a III – Valutazione di impatto ambientale – Autorizzazione ad effettuare lavori in un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse senza previa verifica dell'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale – Annullamento – Regolarizzazione a posteriori dell'autorizzazione in base a nuove disposizioni di diritto nazionale senza previa verifica dell'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (Ambiente)	No
Sentenza dell' 08/02/2018 Causa C- 144/17 (Italia)	Appalti pubblici – Articoli 49 e 56 TFUE – Direttiva 2004/18/CE – Motivi di esclusione dalla partecipazione a una gara d'appalto – Servizi assicurativi – Partecipazione di più sindacati dei Lloyd's of London alla medesima gara d'appalto – Sottoscrizione delle offerte da parte del rappresentante generale dei Lloyd's of London per il paese interessato – Principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione – Proporzionalità (Ambiente)	No
Sentenza del 28 /02/2018 Cause C- 523/16 e C- 536/16 (Italia)	Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Art. 51 – Regolarizzazione delle offerte – Direttiva 2004/17/CE – Chiarimento delle offerte – Normativa nazionale che subordina al pagamento di una sanzione pecuniaria la regolarizzazione, da parte degli offerenti, della documentazione da presentare – Principi relativi all'aggiudicazione degli appalti pubblici – Principio della parità di trattamento – Principio di proporzionalità (Appalti)	No
Sentenza del 19/04/2018 Causa C- 152/17 (Italia)	Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali – Direttiva 2004/17/CE – Obbligo di revisione del prezzo dopo l'aggiudicazione dell'appalto – Mancanza di un siffatto obbligo nella Direttiva 2004/17/CE o derivante dai principi generali sottesi all'art. 56 TFUE e alla Direttiva 2004/17/CE – Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro collegati all'attività di trasporto ferroviario – Art. 3, par. 3, TUE – Artt. 26, 57, 58 e 101 TFUE – Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto della controversia nel procedimento principale nonché sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità – Art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Disposizioni del diritto nazionale che non attuano il diritto dell'Unione – Incompetenza (Appalti)	No
Sentenza del 28/02/2018 Causa C- 518/16 (Bulgaria)	Aiuti di Stato – Regolamento (CE) n. 1998/2006 – Articolo 35 TFUE – Aiuto "de minimis" sotto forma di agevolazione fiscale – Normativa nazionale che esclude dal beneficio di tale agevolazione fiscale gli investimenti nella fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione (Concorrenza e Aiuti di Stato)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 30/05/2018 Causa C- 370/16 (Italia)	Privilegi e immunità dell'Unione europea – Protocollo n. 7 – Articolo 1 – Necessità o meno di un'autorizzazione preventiva della Corte – Fondi strutturali – Contributo finanziario dell'Unione europea – Procedimento di pignoramento presso un'Autorità nazionale di somme provenienti da detto contributo (Disposizioni istituzionali)	No
Sentenza del 22/02/2018 Causa C- 125/17 (Italia)	Articolo 53, paragrafo 3, e articolo 99 del Regolamento di Procedura della Corte – Libera circolazione dei capitali – Articoli 64 e 65 TFUE – Direttiva 2011/16/UE – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Trasferimento di capitali verso lo Stato della Città del Vaticano – Obbligo di dichiarazione di trasferimento di fondi da o per l'estero – Abrogazione (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 20/03/2018 Causa C- 524/15 (Italia)	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Mancato versamento dell'IVA dovuta – Sanzioni – Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52, par. 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 02/05/2018 Causa C- 574/15 (Italia)	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Tutela degli interessi finanziari dell'Unione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Articolo 325, par. 1, TFUE – Direttiva 2006/112/CE – Convenzione TIF – Sanzioni – Principi di equivalenza e di effettività – Omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale – Normativa nazionale che prevede una pena privativa della libertà unicamente qualora l'importo IVA non versato superi una determinata soglia di rilevanza penale – Normativa nazionale che prevede una soglia di rilevanza penale inferiore per l'omesso versamento delle ritenute alla fonte relative all'imposta sui redditi (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 27/06/2018 Cause C- 459/17 e C-460/17 (Francia)	Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto a detrazione dell'imposta pagata a monte – Condizioni sostanziali del diritto a detrazione – Cessione effettiva dei beni (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 13/06/2018 Causa C- 421/17 (Polonia)	Fiscalità – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Cessione di beni effettuata a titolo oneroso – Trasferimento di un immobile da parte di una società per azioni a favore di un azionista quale corrispettivo del riacquisto delle sue azioni (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 12/06/2018 Causa C- 650/16 (Danimarca)	Articolo 49 TFUE – Imposta sulle società – Libertà di stabilimento – Società residente – Utile imponibile – Sgravio fiscale – Deduzione delle perdite subite da stabili organizzazioni residenti – Autorizzazioni – Deduzione delle perdite subite da stabili organizzazioni non residenti – Esclusione – Eccezione – Regime opzionale di consolidato fiscale internazionale (Fiscalità e dogane)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 20/03/2018 Cause C- 596/16 e C-597/16 (Italia)	Direttiva 2003/6/CE – Abuso di informazioni privilegiate – Sanzioni – Normativa nazionale che applica una sanzione amministrativa ed una sanzione penale per gli stessi fatti – Autorità di cosa giudicata di una sentenza penale definitiva in un procedimento amministrativo – Sentenza penale definitiva che pronuncia l’assoluzione in un procedimento per abuso di informazioni privilegiate – Effettività delle sanzioni – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazione apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti (Giustizia)	No
Sentenza del 20/03/2018 Causa C- 537/16 (Italia)	Direttiva 2003/6/CE – Manipolazione dei mercati – sanzioni – Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Art. 52, par. 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti (Giustizia)	No
Sentenza del 01/03/2018 Causa C- 558/16 (Germania)	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Successioni e certificato successorio europeo – Ambito di applicazione – Possibilità di far figurare nel certificato successorio europeo la quota del coniuge superstite (Giustizia)	No
Sentenza del 06/03/2018 Causa C-284/16 (Germania)	Trattato bilaterale di investimento concluso nel 1991 tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale ceca e slovacca e tuttora applicabile tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica slovacca – Disposizione che consente ad un investitore di una parte contraente di adire un collegio arbitrale in caso di controversia con l’altra parte contraente – Compatibilità con gli artt. 18, 267 e 344 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Autonomia del diritto dell’Unione (Giustizia)	No
Sentenza del 21/06/2018 Causa C-1/17 (Italia)	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza in materia di contratti individuali di lavoro – Articolo 20, paragrafo 2 – Datore di lavoro convenuto dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato – Domanda riconvenzionale del datore di lavoro – Determinazione del foro competente (Giustizia)	No
Sentenza del 07/02/2018 Cause C-142/17 e C-143/17 (Italia)	Articolo 99 del Regolamento di Procedura della Corte – Politica sociale – Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Direttiva 2006/54/CE – Normativa nazionale che prevede la possibilità temporanea per i lavoratori dello spettacolo che hanno raggiunto l’età pensionabile di continuare a esercitare fino all’età precedentemente prevista per il diritto alla pensione, fissata a 47 anni per le donne e a 52 per gli uomini (Lavoro e politiche sociali)	No
Sentenza del 07/03/2018 Causa C-494/16 (Italia)	Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Contratti conclusi con un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico – Misure dirette a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Principi di equivalenza e di effettività (Lavoro e politiche sociali)	No
Sentenza del 06/03/2018 Cause C-52/16 e C-113/16 (Ungheria)	Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Diritti di usufrutto su terreni agricoli – Normativa nazionale che riserva ai soli familiari prossimi congiunti del proprietario dei terreni la possibilità di acquistare in futuro tali diritti e che sopprime, senza prevedere alcuna compensazione, i diritti precedentemente	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	acquistati da persone giuridiche o da persone fisiche che non sono in grado di dimostrare un vincolo di stretta parentela con detto proprietario (Libera circolazione dei capitali)	
Sentenza del 19/04/2018 Causa C-65/17 (Italia)	Appalti pubblici di servizi – Servizi sanitari e sociali – Attribuzione al di fuori delle regole di aggiudicazione degli appalti pubblici – Necessità di rispettare i principi di trasparenza e di parità di trattamento – Nozione di “interesse transfrontaliero certo” – Direttiva 92/50/CEE – Articolo 27 (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 24/01/2018 Cause C-616/16 e C-617/16 (Italia)	Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di medico – Direttiva 75/363/CEE e 82/76/CEE – Formazione come medico specialista – Remunerazione adeguata – Applicazione della Direttiva 82/76/CEE alle formazioni iniziate prima del termine assegnato agli Stati membri per la trasposizione di questa Direttiva e terminate dopo tale data (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	Sì
Sentenza del 31/05/2018 Cause C-259/16 e C-260/16 (Italia)	Servizi postali nell’Unione europea – Direttiva 97/67/CE – Articoli 2, 7 e 9 – Direttiva 2008/6/CE – Nozione di “fornitore di un servizio postale” – Imprese di autotrasporti, di spedizione e di corriere espresso che forniscono servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali – Autorizzazione richiesta ai fini della fornitura al pubblico di servizi postali – Contribuzione ai costi del servizio universale (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza dell’ 11/01/2018 Cause C-654/16, C-657/16 e C-658/16 (Italia)	Diritto delle società – Direttiva 2004/25/CE – Offerte pubbliche di acquisto – Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma – Possibilità di modificare il prezzo dell’offerta in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati – Normativa nazionale che prevede la possibilità per l’autorità di vigilanza di aumentare il prezzo di un’offerta pubblica di acquisto in caso di collusione tra l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori – Nozione di “criterio chiaramente determinato” (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 07/06/2018 Causa C-44/17 (Germania)	Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande alcoliche – Regolamento (CE) n. 110/2008 – Art. 16, lett.re da a) a c) – Allegato III- Indicazione geografica registrata come “Scotch Whisky” – Whisky prodotto in Germania e commercializzato con la denominazione “Glen Buchenbach” (Proprietà intellettuale)	No
Sentenza del 17/05/2018 Causa C-642/16 (Germania)	Proprietà intellettuale – Diritto dei marchi – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 13 – Esaurimento del diritto conferito dal marchio – Importazione parallela – Ricondizionamento del prodotto munito del marchio – Nuova etichettatura – Requisiti applicabili ai dispositivi medici (Proprietà intellettuale)	No
Sentenza del 12/04/2018 Causa C-258/16 (Finlandia)	Trasporti aerei – Convenzione di Montreal – Articolo 31 – Responsabilità di vettori aerei per i bagagli consegnati – Requisiti formali e sostanziali del reclamo scritto rivolto al vettore aereo – Reclamo presentato elettronicamente e registrato nel sistema informatico del vettore aereo – Reclamo presentato da un responsabile del vettore aereo a nome della persona avente diritto alla consegna del bagaglio (Trasporti)	No
Sentenza del 05/05/2018 Causa C-210/16 (Germania)	Direttiva 95/46/CE – Dati personali – Tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento di tali dati – Provvedimento diretto a disattivare una pagina Facebook (fanpage) che consente di raccogliere e di elaborare determinati dati collegati ai visitatori di	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	tale pagina – Articolo 2, lettera d) – Responsabile del trattamento di dati personali – Articolo 4 – Diritto nazionale applicabile – Articolo 28 – Autorità nazionali di controllo – Poteri d'intervento di tali autorità (Tutela del consumatore)	

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1 Cenni introduttivi

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 30 giugno 2018, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale n. 8 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 30 giugno 2018.

Tabella 9
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
Dati al 30 giugno 2018

C 35/2009	Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
SA 32015 SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)
SA 33726	Prelievi quote latte
SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR
SA33709 SA33922 SA34000 SA33830 SA34292 SA34392 SA34434 SA33791 SA34196 SA34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN – Presunti aiuti alla SAREMAR – Denuncia relativa alla SAREMAR – Denuncia per la vendita di SIREMAR – Presunti aiuti concessi a SAREMAR fra maggio e settembre 2011 – Contributi erogati a MOBY E TOREMAR SPA – NUOVA CONVENZIONE TIRRENIA – NUOVA CONVENZIONE SIREMAR
SA32179 SA32953	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FSA Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci
SA 36112	Cantieri del Mediterraneo
SA 48171	Alitalia

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 30 giugno 2018, sono 4 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
Dati al 30 giugno 2018

Numero	Oggetto	Data Decisione
SA 35842 SA 35843	CSPT e BUONOTOURIST. Compensazioni per obblighi di servizio pubblico	19/01/2015
SA 35083 SA 33083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo Vantaggi fiscali per compensare danni terremoto 1990 Sicilia e altre calamità naturali	14/08/2015
SA 33983	Compagnie aeree Sardegna. Compensazione per obblighi di Servizio Pubblico	27/07/2016
SA 38613	Presunti aiuti ILVA in amministrazione straordinaria. Misura 5: prestito statale di 300 milioni di euro	21/12/2017

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 30 giugno 2018, risultano deferiti alla Corte di Giustizia 5 casi di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, per i quali le Autorità italiane non hanno attivato, ad avviso della Commissione stessa, le necessarie procedure di recupero nei confronti dei beneficiari, come evidenziato nella seguente Tabella. Salva l'eccezione del caso CR 80/2001 - EURALLUMINA, su tutti i casi in oggetto la Corte UE si è già pronunciata con una prima sentenza a norma dell'art. 258 del TFUE, la quale ha accertato la sussistenza della violazione delle norme UE sugli "aiuti di Stato", senza tuttavia applicare nessuna sanzione nei confronti della Repubblica italiana. Per quanto riguarda 2 dei procedimenti menzionati, peraltro – precisamente indicati come CR 49/1998 (Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)) e CR 81/1997 (Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia) - la Corte UE ha già emesso una seconda sentenza a norma e per gli effetti dell'art. 260 TFUE, con la quale ha irrogato all'Italia pesanti sanzioni pecuniarie, oltre a ribadire l'obbligo di recupero, all'erario pubblico, degli aiuti illegittimamente erogati.

Tabella 11
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia
Dati al 30 giugno 2018

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	1° Sentenza 01/06/2006 C-207/05 Decisione di ricorso ex art. 260 TFUE sospesa
CR 57/2003 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2201	Proroga della Legge Tremonti Bis	1° Sentenza 14/07/2011 C-303/09 Messa in mora ex art. 260 TFUE del 22/11/2012
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2007/2229	Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	2° Sentenza ex art. 260 TFUE 17/11/2011 C-496/09 Sanzioni pecuniarie
CR 1/2004 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	1° Sentenza 29/03/2012 C-243/10. Decisione di ricorso ex art. 260 TFUE
CR 81/1997 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2202	Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	2° Sentenza ex art. 260 TFUE 17/09/2015 C-367/14 Sanzioni pecuniarie

Quanto ai casi esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

- Il caso CR 27/1999, evolutosi nella procedura di infrazione n. 2012/2456 "Aziende municipalizzate", è pervenuto – dopo che la Corte di Giustizia ha emesso una prima sentenza, di accertamento della necessità di recuperare all'erario gli aiuti contestati – ad una "messa in mora complementare" ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Appare tuttavia ragionevole - soprattutto alla luce dell'avvenuto recupero del 99, 2% dei finanziamenti in questione e della conseguente revoca della decisione informale di ricorso ex art. 260 da parte della Commissione – ipotizzare che non si addiverrà all'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia;
- Il caso CR 57/2003, evolutosi nella procedura di infrazione n. 2012/2201 "Proroga della Legge Tremonti Bis", è attualmente pervenuto - dopo la sentenza dichiarativa della Corte di Giustizia ex art. 258, con la quale si accertava la debenza, da parte delle imprese beneficiarie, degli aiuti percepiti – alla fase della messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Dagli aggiornamenti forniti dall'Agenzia delle entrate al

30/06/2015, risulta che a quella data gli aiuti recuperandi riguardavano unicamente 5 beneficiari "evasori fiscali", per un importo di € 813.192, 77. Pertanto, essendo notevolmente avanzata l'attività di recupero degli aiuti in questione, si ritiene che la Commissione si asterrà dal ricorrere una seconda volta, ex art. 260 TFUE, alla Corte UE;

- in ordine alla vertenza CR 49/1998, esitata nella procedura di infrazione n. 2007/2229 "Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)", la Corte di Giustizia si è già pronunciata per la seconda volta il 17/11/2011, ex art. 260 del TFUE, comminando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia per non aver ancora recuperato integralmente gli aiuti contestati. Dette sanzioni sono articolate come segue:
 - in una penalità consistente nel versamento al bilancio UE - alla scadenza del semestre di cui infra - della somma derivante dalla moltiplicazione dell'importo di EUR 30 milioni per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato al termine dello stesso semestre, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della presente sentenza. Tale somma deve essere corrisposta per ogni semestre, a decorrere dal 17/11/2011 (data della stessa sentenza di condanna), di ritardo nell'attuazione di quanto disposto dalla sentenza dell'01/04/2004;
 - in una somma forfettaria, dell'importo di 30 milioni di Euro, già da tempo versata sul conto "Risorse proprie della UE";

- il caso CR 1/2004, sviluppatosi nella procedura di infrazione n. 2014/2140 "Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna", è attualmente pervenuto allo stadio della "messa in mora" ex art. 260 TFUE. Al riguardo, la Commissione ha revocato una precedente decisione, con la quale aveva deciso di revocare la risoluzione di adire la Corte UE per la seconda volta, ex art. 260 TFUE. Pertanto, ha ripreso vigore la decisione della Commissione - sia pure non ancora formalizzata nei termini di un regolare ricorso - di adire per la seconda volta la Corte UE contro la Repubblica italiana, ai fini di chiedere l'irrogazione, a tale Stato UE, di pesanti sanzioni pecuniarie;

- il caso CR 81/1997 si è evoluto nella procedura di infrazione n. 2012/2202 "Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia". Tale procedura, in data 17/09/2015, è pervenuta alla sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, recante l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e, precisamente:
 - una sanzione forfettaria "una tantum" di EUR 30.000.000,00;
 - una penalità di mora pari ad € 12.000.000,00 per ogni semestre di ritardo - a decorrere dalla data della stessa sentenza (17/09/2015) - nella realizzazione del recupero integrale degli aiuti di cui si tratta.

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/2143	Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	RC (122/18)	No	Variazione di stadio (da PM a RC)

Scheda 1 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2014/2143 – ex art. 258 del TFUE.

“Attuazione Dir. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 4 e 7 della Direttiva 2011/7/UE, circa i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni in favore degli operatori che forniscono loro beni e servizi. Tali pagamenti, per essa Direttiva, debbono inderogabilmente essere eseguiti nei termini di cui all’art. 4, par. 3, vale a dire dopo 30 gg. a decorrere, di regola, da quando la P.A. riceve la fattura dell’operatore (o - se il pagamento è subordinato ad un’“accettazione” del bene da parte della stessa P.A. – dal momento del rilascio di tale accettazione). I 30 gg. predetti possono essere prorogati al massimo a 60, nei casi di cui al predetto art. 4, par. 4. Il già indicato art. 7 dichiara inefficaci le pattuizioni che prolunghino i termini suddetti. Nella “messa in mora”, la situazione italiana veniva così rappresentata: 1) per prassi diffusa, le P.A. italiane avrebbero pagato gli operatori ben oltre i termini sopra indicati, precisamente dopo una media di 170 gg. protratta persino a 210 gg. in caso di commissioni di lavori pubblici; 2) molti contratti tra la P.A. e gli operatori imponevano alla prima, in caso di ritardo nei pagamenti, di pagare interessi inferiori a quelli di cui alla Direttiva (art. 1284, 1° co., e D. M. 12/12/2013); 3) il pagamento in favore degli esecutori di lavori pubblici per le P.A., suddiviso in “scaglioni” corrispondenti ai progressivi stati di avanzamento dei lavori stessi, veniva subordinato (art. 185 del D.P.R. 207/2010) al previo rilascio da parte della stessa P.A. – non tenuta a rispettare alcun termine per il rilascio stesso - di appositi attestati di realizzazione (SAL) di essi avanzamenti (ciò favoriva la dilazione all’infinito dei pagamenti in questione). In risposta a tali eccezioni, la Repubblica Italiana ha adottato diverse misure dirette a velocizzare i pagamenti di cui si tratta e, precisamente: 1) ha stanziato finanziamenti ulteriori per smaltire l’ingente debito pregresso; 2) ha imposto, agli operatori che cedono beni o eseguono servizi in favore della P.A., di fatturare in forma elettronica; 3) ha imposto la registrazione dei debiti della P.A., verso i fornitori, su una piattaforma elettronica, per facilitarne il monitoraggio; 4) ha ammesso la possibilità entro dati limiti, per gli operatori creditori delle P.A., di cedere i loro crediti in forma “pro soluto” e ad un tasso di interessi privilegiato (poiché garantiti dallo Stato), nonché, sempre entro certi limiti, la possibilità di compensare gli stessi crediti con debiti, fiscali o contributivi, loro incombenti nei confronti dello Stato. Nonostante tali interventi, i reports forniti da importanti istituzioni e confermati, altresì, dalle Autorità italiane, indicano che: A) non singoli enti, ma intere categorie di pubbliche Amministrazioni continuano a dilatare i tempi, relativi al pagamento dei loro fornitori, sino a più di 100 gg.; B) che tale abnorme e illecito prolungamento dei tempi di pagamento, ben al di là dei termini previsti dagli artt. 4 e 6 della predetta Direttiva, non interessa singole transazioni ma tutte le transazioni realizzate dalle predette Amministrazioni con i rispettivi fornitori; C) che tali irregolarità si prolungano dall’anno 2014.

Stato della Procedura

Il 14 febbraio 2018 la Commissione ha presentato un ricorso (C-122/18) alla Corte di Giustizia UE, ex art 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato, oltre a quelli già previsti dalla vigente normativa.

Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la “libertà di stabilimento”, di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra “designata” - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento peggiore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la “libertà di stabilimento” di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall'Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree “designate” dall'altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani “designati” – subiscano un trattamento deteriore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese “unionali” sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno “libere” di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della “libertà di stabilimento” di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora “si stabiliscano” nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di “stabilimento” di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell'ambito della competenza normativa esclusiva dell'Unione europea, circa i rapporti con gli stati terzi

Stato della Procedura

Il 16/03/2005 è stato notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che la presente procedura è in via di archiviazione, a seguito della stipula, tra la UE e gli U.S.A, di Convenzioni internazionali le quali, rinegoziando la materia, sostituiranno “de plano” l'Accordo contestato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2016/2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2016/2095 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato le Decisioni GAI 2008/615 e 2008/616 del Consiglio, riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)

Ai sensi dell’art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, gli Stati membri, con l’eccezione delle disposizioni del Capo II della stessa, debbono adottare, entro un anno da quando le stesse Decisioni diventano efficaci (cioè entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla GUCE), tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie a rendere operative, nei rispettivi ordinamenti interni, le Decisioni medesime. Per quanto attiene alle norme di cui al predetto Capo II, gli Stati UE debbono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee a rendere operative le stesse, entro anni 3 da quando le predette Decisioni divengono efficaci (cioè entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla GUCE).

Ai sensi dell’art. 23 della Decisione 2008/616/GAI, gli Stati UE debbono mettere in essere le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate a rendere operative le disposizioni della stessa, entro i medesimi termini stabiliti dall’art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, sopra menzionati. Di tutte le misure attuative già indicate, gli Stati UE debbono dare immediata notifica alla Commissione.

La Commissione ritiene che a tutt’oggi l’Italia non abbia applicato tutte le misure necessarie per attuare le Decisioni sopra menzionate. Tali misure, in sostanza, si risolvono nella predisposizione dei meccanismi adeguati a garantire lo scambio automatizzato di informazioni concernenti : 1) profili DNA (art. 3, par. 1, della Decisione 2008/615); 2) dati dattiloscopici, indicati anche come “impronte digitali” (art. 9, par. 1, della Decisione 2008/615); 3) dati di immatricolazione dei veicoli (art. 12 Decisione 2008/615). Entro il 26/08/2011 tali sistemi di scambio di informazioni dovevano essere pronti. I sistemi sopra descritti debbono, poi, essere sottoposti ad una valutazione da parte della Commissione, concernente sia i profili giuridici che tecnici delle medesime. Se tale valutazione si chiude con il riscontro dell’adeguatezza delle misure applicate, la Commissione emana delle Decisioni con le quali autorizza lo scambio e la trasmissione dei dati in questione. Tali Decisioni autorizzative, tuttavia, al momento dell’invio del presente “parere motivato”, non erano state ancora emanate dalla Commissione, non avendo, la stessa, ancora potuto valutare i sistemi che l’Italia avrebbe dovuto predisporre e che, al momento, ancora non erano stati approntati.

Stato della Procedura

Il 17/05/2017 la Commissione ha notificato un parere motivato, ex art 258 TFUE. Alla Direttiva in oggetto, le Autorità italiane hanno dato attuazione tramite Decreto del Presidente della Repubblica, del 15 gennaio 2018 n. 15, contenente un Regolamento ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 196/2003.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2012/2189 – ex art. 258 del TFUE.

“Condizioni dei richiedenti asilo in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia, in materia di trattamento dei “richiedenti asilo”, abbia violato norme del Regolamento n. 343/2003 (Reg.to “Dublino”), della Direttiva 2003/9/CE (Dir.va “Accoglienza”), della Direttiva 2004/83/CE (Dir.va “Qualifiche”), della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va “Procedure”) e della “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il “rifugiato”, l’esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. “rifugiati”), attualmente trattenuti presso i “CIE”, sarebbero pressochè irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Una volta inoltrata la domanda di asilo, poi, la Direttiva “Accoglienza” dispone che entro tre giorni lo Stato UE interpellato (se “competente”) rilasci un permesso di soggiorno, laddove in Italia tale documento sarebbe rilasciato solo dopo diversi mesi. Inoltre, ove la Direttiva “accoglienza” dispone che il “richiedente asilo” goda delle “condizioni di accoglienza” (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell’ottenimento del “permesso di soggiorno”, in Italia, per converso, il richiedente potrebbe avvalersi dell’”accoglienza” solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE “competente” a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato UE attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE medesima). Tuttavia, se anche il richiedente rivolgesse la domanda di asilo ad uno Stato UE che non fosse quello “competente” ai sensi del suddetto Regolamento, lo stesso Stato UE interpellato dovrebbe comunque: 1) se anche ritiene “competente” un altro Stato UE, garantire al richiedente condizioni “minime” di accoglienza, in attesa che lo Stato “competente” lo “prenda” o “riprenda” in carico; 2) astenersi dal trasferire il richiedente asilo nello Stato UE ritenuto “competente” laddove risultasse che, nello stesso Stato, i rifugiati subiscono trattamenti degradanti e disumani.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che con Legge 6 agosto 2013 n. 97 (Legge Europea 2013) le Autorità italiane hanno ottemperato ad alcune delle richieste della Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento alla giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente “competente”, quando quest’ultimo non garantisce un trattamento “umano” e “dignitoso”, può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2174	Xylella fastidiosa in Italia	PM (Decisione di ricorso)	No	Stadio invariato
Scheda 2 2014/4170	Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	RC (C-433/15)	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Agricoltura

Procedura di infrazione n. 2015/2174 - ex art. 258 del TFUE

“Xylella fastidiosa in Italia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene violati l'art. 6, par. fi 2 e 7, l'art. 7, par. 2, lett. c) e l'art. 8, par. 2, della “Decisione di esecuzione” n. 2015/789/UE, con riferimento alla gestione, in Puglia, dell'infezione delle piante da ulivo dovuta al virus della “Xylella fastidiosa”. Nel 2013 l'Italia denunciava la presenza di tale morbo nel leccese. Nel corso del 2014 e del 2015, la UE emanava tre Decisioni fondate sulla Dir. 2000/29/CE. L'art. 4 della più recente di tali Decisione impone agli Stati UE, nel cui territorio compaia la Xylella, di costituire subito una Zona Delimitata, composta da una Zona Infetta e da una Zona Cuscinetto. La Zona Infetta abbraccia l'area ove insistono sia le piante notoriamente infette, sia quelle recanti sintomi di infezione, sia quelle ancora “sane” ma spazialmente vicine a quelle infette. La Zona Cuscinetto, invece, si estende per 10 km da quella Infetta (per le Autorità UE, Zona Infetta sarebbe tutta la Provincia di Lecce). Ora, detto art. 6 impone allo Stato UE: 1) di eradicare in primis le piante “infette” e quindi, nel raggio di 100 metri dalle predette ed entro la Zona Delimitata, tutte le piante presenti, anche quelle assolutamente sane; 2) di monitorare la situazione anche attraverso ispezioni, da eseguire, almeno una volta all'anno, secondo i criteri di cui allo stesso art. 6, par. 6. Con riferimento al predetto obbligo di eradicazione, la Commissione rileva che: A) il TAR, investito di diverse impugnazioni degli ordini di eradicazione (emessi dal Governo in esecuzione delle Decisioni UE), ha concesso la sospensione cautelare degli stessi ordini, disattivandone l'applicabilità soprattutto in relazione alle piante “sane”; B) la Procura della Repubblica di Lecce – nell'ambito di un'indagine penale volta ad appurare la natura eventualmente “dolosa” della diffusione del morbo in questione - ha disposto il sequestro giudiziario di urgenza di tutte le piante qualificabili come “infette”, paralizzando l'applicazione, su di esse, delle già disposte misure di eradicazione; C) circa le piante “infette” non sequestrate (ultimamente, infatti, molte piante sono divenute “infette”, in aggiunta a quelle già interessate dal provvedimento giudiziale di sequestro), le relative misure di eradicazione vengono di regola emesse dopo diverso tempo dalla riscontrata presenza del morbo e, inoltre - in virtù delle norme emanate in proposito dalla Regione Puglia - non possono essere attuate qualora non venga individuato o reperito il proprietario della stessa pianta infetta da abbattere, ovvero quando la medesima sia stata qualificata come “monumentale”; D) in forza del pronunciamento n. 10426/2015 del Consiglio di Stato, è stato disposto che, in riferimento ai prelievi da condurre sulle piante (onde valutare se le stesse risultino “infette” o meno), il proprietario delle medesime possa chiedere, in opposizione alle analisi delle Autorità, delle “controanalisi” eseguite in sua presenza, i cui risultati debbono ritenersi prevalenti su quelli delle analisi effettuate dal soggetto pubblico. Quanto agli obblighi, in capo agli Stati UE, di monitorare gli sviluppi dell'infezione da “Xylella”, la Commissione ha rilevato che la Regione Puglia, pur avendo presentato un relativo “piano d'azione” per il 2017, non ha apportato al proprio bilancio le variazioni idonee a garantire il finanziamento effettivo dello stesso “piano”. Quest'ultimo, peraltro, annunciava un'ispezione della “zona cuscinetto” nel periodo aprile-maggio 2017, dei cui esiti la Commissione lamenta di non essere stata ancora messa al corrente.

Stato della Procedura

Il 13/07/2017, è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Agricoltura

Procedura di infrazione n. 2014/4170 - ex art. 258 del TFUE

“Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea rileva come la Legge n. 138/1974, sulla vendita e l'utilizzo del latte in polvere e affini per l'alimentazione umana, contrasti con l'art. 34 del Trattato TFUE e con il Regolamento n. 1308/2013/UE sull'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM). L'art. 34 del TFUE, sancendo la “libera circolazione delle merci” in tutta l'area UE, comporta il divieto, per ogni Stato della stessa Unione, di istituire una normativa nazionale che imponga limitazioni quantitative (o equivalenti) alle importazioni di prodotti da altri Stati UE. Ora, la Commissione sostiene che, in Italia, l'art. 1 della già citata L. 138/1974 vieterebbe di detenere, commercializzare o utilizzare, sia in quanto tale che come ingrediente di prodotti derivati (dolci, yogurt, formaggi, bevande), il “latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati”. Tali norme, quindi, impedirebbero a tali merci, ove realizzate all'estero, l'ingresso nel mercato italiano, con ciò violando: 1) il Reg. UE n. 1308/2013, che non reca alcun esplicito divieto alla commercializzazione, in tutti i Paesi UE, degli articoli in questione; 2) il predetto principio della “libera circolazione delle merci”, ponendo restrizioni quantitative alle importazioni transfrontaliere, in Italia, del latte in polvere e dei suoi derivati. Al riguardo, le Autorità italiane replicano che il già citato art. 1 della Legge n. 138/1974 non impedisce affatto l'accesso, dagli altri Stati UE al mercato nazionale, del latte in polvere e dei derivati latte-caseari da esso ricavati: risulta infatti, da fonti Eurostat, che l'Italia è stata, per il 2014, il terzo importatore di latte scremato in polvere dagli altri Stati UE, nonché il quarto importatore, dagli stessi Stati, di latti in polvere di altri tipi. L'Italia precisa, quindi, che il divieto dell'acquisto, dell'utilizzo e del commercio del latte in polvere opera solo nei confronti delle industrie lattiere italiane, a tutela della particolare genuinità del prodotto caseario italiano e della sua rinomata tradizione. Pertanto, in quanto il latte in polvere e i suoi derivati, provenienti dagli altri Stati dell'Unione, possono accedere liberamente al mercato italiano, verrebbero fatti salvi sia il Reg. UE n. 1308/2013, sia l'art. 34 del TFUE. Vero è, in ogni caso, che detto art. 1 impedirebbe alle imprese lattiere italiane di avvalersi del latte in polvere per la loro produzione e, inoltre, impedirebbe che l'etichetta “formaggio” possa essere applicata al prodotto caseario, anche importato da altri Stati UE, ricavato dal latte in polvere e affini. Tali limitazioni si legittimerebbero – come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-372/82 – in virtù del fatto per cui l'art. 30 del Trattato TCE (ora art. 34 del Trattato TFUE) non osta all'adozione di norme di uno Stato UE che, senza limitare l'ingresso del prodotto importato sul mercato nazionale, hanno lo scopo di migliorare la qualità della produzione interna rendendola più attraente per i consumatori. Sul punto, la Commissione osserva: 1) che, se pure di fatto l'Italia consente l'ingresso sul mercato nazionale del latte in polvere transfrontaliero, la lettera dell'art. 1 della L. 138/1974 è comunque poco chiara e fonte di incertezza; 2) che la difesa della peculiarità del prodotto nazionale è già garantita dalla normativa UE sulle denominazioni IGP e DOP, per cui il divieto di applicare l'etichetta “formaggio”, sul prodotto caseario derivato dal latte in polvere, non sarebbe legittimo.

Stato della Procedura

In data 28 maggio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 3 – Agricoltura

Procedura di infrazione n. 2013/2092- ex art. 258 del TFUE

“Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene che il sistema normativo italiano, nonché il comportamento delle Amministrazioni nazionali, risultino da tempo inefficaci al tempestivo recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei “prelievi” sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. “prelievi supplementari”). Pertanto, l'Italia avrebbe disatteso gli obblighi ad attivarsi adeguatamente affinché tale recupero fosse attuato, imposti dagli artt. 66, 79, 80 e 83 del Reg. 1234/2007 (c.d. “Regolamento unico OCM”) e dagli articoli da 15 a 17 del Reg. 595/2004. Al riguardo, si precisa che i Regolamenti 804/68, 856/84 e 1234/2007 assegnano, a ciascuno Stato UE, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. “quote latte”) che non possono essere superati. All'interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sfioramento di essa, da parte del singolo produttore, impone allo stesso di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato UE cui appartiene, una somma indicata come “prelievo supplementare”. L'art. 66 del predetto Regolamento unico OCM ha prorogato il sistema delle “quote latte” fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei “prelievi”, da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione promosse fra il 1994 e il 1998, poi archiviate grazie al ripetuto intervento del legislatore italiano. Con Decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti a quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato di “prelievi supplementari” il cui importo ammonta, in totale, a € 2.305 milioni. Ai fini del calcolo della somma effettivamente dovuta allo Stato dai produttori – e oggetto della presente procedura di infrazione – è tuttavia necessario applicare, all'importo predetto, le seguenti decurtazioni: 1) € 282 milioni a titolo di somme ad oggi già recuperate dalle imprese non beneficianti del quadro dei programmi di rateizzazione; 2) € 211 milioni dichiarati ormai “irrecuperabili” in ragione della bancarotta del produttore o per annullamento degli ordini di pagamento da parte dell'Autorità giudiziaria; 3) € 469 milioni costituenti oggetto del programma di rateizzazione di cui sopra. Pertanto, nel suo ricorso, la Commissione rappresenta che l'ammontare da recuperarsi ammonta ad € 1343 milioni. La paralisi di tali pagamenti è essenzialmente imputabile, per la Commissione, al fatto che quasi il 90% delle aziende destinatarie degli ordini di pagamento, emessi dall'Agenzia delle Entrate in esecuzione delle decisioni UE, hanno spesso impugnato gli stessi ordini di fronte ai giudici nazionali, i quali hanno quasi sempre accordato, in costanza dei relativi processi, la sospensione provvisoria dell'esecutività delle ingiunzioni stesse. Poiché la maggior parte di detti processi è ancora pendente, si registra il perdurare degli effetti sospensivi di tali provvedimenti provvisori, con conseguente arresto delle operazioni di recupero.

Stato della Procedura

Il 12/08/2015 la Commissione ha iscritto un ricorso presso la Corte UE contro l'Italia, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2017/2172	Regolamento (UE) n. 511/2014 del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2015/2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat	MM	No	Stato invariato
Scheda 3 2015/2043	Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto	PM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	PM (Decisione di ricorso)	No	Stato invariato
Scheda 5 2014/2059	Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	PMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2013/2022	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	PM	No	Variazione di stadio (da MMC a PM)
Scheda 8 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	RC (C-498/17)	Sì	Stadio invariato
Scheda 9 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PMC	No	Stadio invariato

Scheda 10 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	MM ex 260 (C-85/13)	Sì	Variazione di stadio (da SC a MM)
Scheda 11 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	SC ex 260 (C-297/08)	Sì	Stadio invariato
Scheda 12 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	SC ex 260 (C-565/10)	Sì	Variazione di stadio (da RC a SC)
Scheda 13 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	SC ex 260 (C-135/05)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2017/2172 - ex art. 258 del TFUE

“Regolamento (UE) n. 511/2014 del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato gli articoli 6 e 11 del Regolamento (UE) n. 511/2014, parzialmente attuativo del Protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione. Tale Regolamento è indicato come Regolamento ABS (Access and Benefit Sharing). In seguito all'entrata in vigore del Protocollo di Nagoya, il Regolamento succitato si applica a decorrere dal 2 ottobre 2014. Ai sensi dell'art. 6 dello stesso, ciascuno Stato dell'Unione europea è tenuto a designare una o più Autorità interne quali responsabili dell'applicazione del Regolamento medesimo, nonché a comunicare alla Commissione, a decorrere dall'entrata in vigore di esso Regolamento, i nomi e i recapiti di tali Autorità ed eventuali loro modifiche. D'altra parte, ai sensi dell'art. 11 dello stesso Regolamento, gli Stati UE sono altresì obbligati: 1) a stabilire le regole relative alle sanzioni da applicare nei casi di violazione degli artt. 4 e 7; 2) a dotare dette sanzioni delle caratteristiche dell'efficacia, della proporzionalità e della dissuasività; 3) ad adottare tutte le misure idonee ad assicurare l'applicazione delle regole inerenti a tali sanzioni; 4) a comunicare alla Commissione, entro l'11 giugno 2015, le regole medesime e tutte le loro eventuali modifiche. Alla Commissione europea, che chiedeva all'Italia le informazioni relative allo stato di attuazione, in tale Stato UE, degli obblighi sanciti dal Reg. 511/2014/UE come sopra menzionati, la Repubblica italiana ha risposto con nota del 24 aprile 2017: da tale nota, risultava che, all'epoca, era ancora in corso il procedimento normativo relativo sia all'individuazione delle Autorità che avrebbero dovuto presiedere all'attuazione del Regolamento in oggetto, sia relativo alla definizione delle sanzioni da applicarsi in ragione delle violazioni al Regolamento stesso. Peraltro, non veniva fornita alcuna calendarizzazione dei lavori di adozione della normativa in proposito. Nella presente “messa in mora”, la Commissione europea precisava altresì che, all'epoca di invio della stessa – vale a dire alla data del 26 gennaio 2018 – non era stata ancora resa edotta, dalle Autorità italiane, né dei nominativi dei soggetti pubblici investiti della funzione di attuazione del Regolamento, né dell'adozione delle regole concernenti le sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive previste nelle ipotesi di violazione alle prescrizioni del Regolamento medesimo. La Commissione conclude, pertanto, che l'Italia ha disatteso gli obblighi sorgenti, a suo carico come a carico di ogni altro Stato UE, dal già menzionato Reg. 511/2014/UE.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2018 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 2 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2015/2163 - ex art. 258 del TFUE

“Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 4, par. 4, e 6, par. 1, della Direttiva 92/43/CEE, la quale si propone di tutelare - mediante la loro conservazione e, se necessario, il loro ripristino - gli habitat naturali e seminaturali, nonché la flora e la fauna selvatiche, presenti nell’Unione. A tale scopo, detta Direttiva prevede l’istituzione di una rete europea di “Zone Speciali di Conservazione” (ZSC), coincidenti, ciascuna, con aree caratterizzate dalla presenza di “*tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I*” e “*habitat delle specie di cui all’allegato II*”. L’art. 4 di essa Direttiva definisce, a grandi linee, il procedimento per l’istituzione delle suddette ZSC: in primo luogo, ciascuno Stato UE deve formulare, secondo i criteri di cui all’allegato III, un elenco di siti presenti sul suo territorio nazionale, connotati dalla presenza degli “habitat” sopra descritti. Quindi, la Commissione, sulla base di tali elenchi, redige una lista di “Siti di Importanza Comunitaria” (SIC). Gli Stati UE, in cui si trovano tali SIC, hanno l’obbligo di riqualificarli in ZSC (vedi sopra), al massimo entro anni sei dalla predisposizione del predetto elenco SIC da parte della Commissione. Tale riqualificazione in ZSC impone, allo Stato UE al cui interno dette zone sono localizzate, particolari oneri di manutenzione e, se necessario, di ripristino dei valori ambientali originari delle medesime. In merito, il già citato art. 6, par. 1, della Direttiva in oggetto obbliga gli Stati UE, una volta istituite le ZSC dagli originari SIC, ad applicare a tali aree robuste misure di conservazione, consistenti, all’occorrenza, nella predisposizione di “*appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo*”, e/o nell’adozione di tutti i provvedimenti adeguati alle esigenze dei relativi habitat. Quanto alla tempistica dell’individuazione delle suddette “misure di conservazione”, si deve ritenere prescritto lo stesso termine relativo all’obbligo degli Stati UE di riqualificare i SIC in ZSC, vale a dire il termine di 6 anni a decorrere dall’elaborazione ufficiale dell’elenco dei SIC stessi da parte della Commissione (infatti, la riqualificazione dei SIC in ZSC non avrebbe senso, se non accompagnata dalle relative misure di conservazione). Quanto alla situazione italiana, la Commissione rileva che il tempo per la trasformazione dei SIC in ZSC (e dell’adozione delle misure di conservazione pertinenti) risulta già scaduto per tutti i SIC individuati sul territorio nazionale. Tuttavia, in relazione ai 2.281 SIC presenti in Italia, solo in numero di 401 risultano, attualmente, trasformati in ZSC. Al riguardo, la Commissione precisa che la conversione di un SIC in ZSC deve realizzarsi per il tramite di un atto contenente, al riguardo, informazioni chiare e giuridicamente trasparenti. Quindi – in rapporto a 1880 SIC - si ritiene che l’Italia non abbia ottemperato, nel termine di cui all’art. 4 suddetto, all’obbligo di trasformazione degli stessi in ZSC. In sua difesa, l’Italia ha addotto la complessità dell’iter che in base alla normativa interna deve essere seguito per l’istituzione delle ZSC, implicante una laboriosa cooperazione tra lo Stato, da una parte, e le Regioni e le Province autonome dall’altra. Inoltre, la Commissione rileva che, in rapporto ai predetti 2.281 SIC individuati in territorio italiano, solo per 566 di essi sono state adottate le “misure di conservazione” di cui al sopra citato art. 6 della Direttiva. Al riguardo, quindi, si rileva la violazione dello stesso articolo.

Stato della Procedura

In data 23 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non appare foriera di effetti finanziari

Scheda 3 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2015/2043 - ex art. 258 del TFUE

“Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati, della Direttiva 2008/50/CE: l’art. 13, par. 1, in combinato disposto con l’allegato XI; l’articolo 23, par. 1, in combinato disposto con l’allegato XV, sezione A; l’articolo 27, par. 2. Il tutto con riferimento alla situazione esistente, in diversi “agglomerati” e “zone” del territorio italiano, in ordine alle concentrazioni di biossido di azoto (NO₂) nell’aria. In base al summenzionato art. 13, gli Stati della UE hanno l’obbligo di garantire che, sul loro territorio, le concentrazioni nell’aria delle sostanze inquinanti considerate dalla Direttiva stessa - fra cui l’NO₂ - non travalichino i “valori limite” (orari e annuali) stabiliti dall’allegato XI della predetta: detto obbligo entra in vigore, per gli Stati UE, di regola dall’01/01/2010. Qualora tali concentrazioni superino i valori limite predetti, lo Stato UE in questione, a norma dell’art. 23 della Direttiva in oggetto, deve comunicare alla Commissione dei “piani di gestione dell’aria ambiente” contenenti almeno le informazioni di cui all’Allegato XV, parte A. Tali piani servono a ricondurre, “nel più breve tempo possibile”, i valori effettivi entro i limiti suddetti. L’art. 27, invece, obbliga gli Stati UE a comunicare alla Commissione, riguardo ad ogni anno a partire dal 2010 ed entro un massimo di 9 mesi dalla fine dell’anno stesso, la situazione delle concentrazioni di inquinanti (come l’NO₂) nel volume d’aria sovrastante gli agglomerati/zone dei rispettivi territori nazionali. Al riguardo, la Commissione ritiene l’Italia inadempiente agli obblighi di cui al predetto art. 13 in quanto - divenuti i “valori limite” vincolanti dall’01/01/10 - si è verificato che nel triennio 2010-2013, riguardo a 12 “zone”, i valori limite “annuali” della concentrazione di NO₂ sono stati pressochè continuamente superati, mentre, nello stesso triennio, risultano quasi continuamente “sfiorati” i valori limite “orari” di NO₂ per un “Agglomerato”. Tale situazione, inoltre, sarebbe rimasta invariata anche dopo il 2013 e fino ad oggi, non essendo emerse circostanze nuove che autorizzino la Commissione a concludere diversamente (tutti i più recenti “piani di gestione”, salvo quello del Piemonte, prevedono infatti l’adozione delle stesse misure applicate sino al 2012 senza risultati apprezzabili). Risulterebbe violato, altresì, il suddetto art. 23 della stessa Direttiva, in quanto il fatto, che il superamento dei valori limite di NO₂ si sia protratto per un triennio, significherebbe che lo Stato UE in questione non ha adottato dei “piani di gestione della qualità dell’aria” idonei alla messa in regola della situazione “nel più breve tempo possibile”. I “piani di gestione” presentati sino ad oggi, inoltre, non riportano, in generale, alcuni dei dati richiesti dall’allegato XV, parte A, come le indicazioni relative: 1) alle “misure” che lo Stato intende adottare ai fini della messa a norma delle concentrazioni di NO₂ nelle zone “critiche”; 2) al “calendario” di attuazione delle stesse misure; 3) alla “stima” del programmato miglioramento e dei tempi necessari a conseguirlo. La comunicazione di tali dati sarebbe imprescindibile, onde consentire alla Commissione di verificare l’efficacia dei medesimi “piani”. Infine, l’Italia avrebbe violato l’art. 27 della Direttiva, per non aver comunicato, entro i 9 mesi indicati da tale articolo, la situazione del valore NO₂ circa l’anno 2013, limitandosi ad inviare al riguardo, nel corso del 2015, solo una lacunosa informativa.

Stato della Procedura

In data 16 febbraio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Scheda 4 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2014/2147 - ex art. 258 del TFUE

“Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati il combinato disposto dell’art. 13 e dell’allegato XI della Direttiva 2008/50/CE, nonché l’art. 23 della stessa. Tale Direttiva impone, agli Stati della UE, di evitare eccessive concentrazioni, nell’aria ambiente, di sostanze inquinanti. La medesima Direttiva ha sostituito, dall’11/06/2008, la precedente n. 1999/30/CE, riprendendone pedissequamente, tuttavia, i c.d. “valori limite”. Questi ultimi sono i massimali – come definiti dal predetto allegato XI - della concentrazione consentita, nell’aria, delle suddette sostanze inquinanti, fra cui le polveri PM10. L’art. 13 della medesima Direttiva (che riproduce il tenore dell’art. 5 della Dir. 1999/30/CE), impone agli Stati UE il rispetto di tali soglie massime. Onde la Commissione possa verificare se gli Stati dell’Unione si adeguano, effettivamente, ai predetti massimali, è previsto che gli stessi Stati inviino, alla Commissione medesima, delle Relazioni annuali. Peraltro, l’art. 22 della Direttiva ammette che – ove sussistano determinate circostanze le quali rendano particolarmente difficoltoso, per alcune zone, il rientro al di sotto dei valori limite suindicati - possa richiedersi, alla Commissione, di “derogare” al rispetto di detti parametri. Tale deroga, tuttavia, era stata consentita, dalla Direttiva, non oltre la data dell’11 giugno 2011 e a condizione, peraltro, che lo Stato richiedente la stessa approntasse un “piano di gestione dell’aria”, con il quale illustrasse tutti gli accorgimenti che intendeva adottare per mettersi in regola, entro il tempo consentito, rispetto ai parametri stabiliti dal già citato allegato XI. Inoltre, tale “piano di gestione” doveva recare tutte le ulteriori indicazioni di cui all’allegato XV della Direttiva stessa. Infine, l’art. 23 della Direttiva dispone che, in ogni caso in cui il superamento dei valori limite non sia legittimo (perché non può applicarsi il regime di deroga, o in quanto lo stesso, già applicato, sia scaduto), lo Stato UE responsabile deve, anche in questa circostanza, approntare un “piano di gestione dell’aria”, recante tutti i dati del succitato allegato XV e la descrizione delle misure “appropriate” a ripristinare i valori limite entro il più breve tempo possibile. Si precisa che l’inottemperanza, da parte dell’Italia, alle norme sulle concentrazioni massime di PM10 (e altri inquinanti gassosi) nell’aria ambiente, ha già costituito oggetto di una procedura di infrazione, precisamente la n. 2008/2194, aperta il 02/02/2009. Il 19/12/12, quindi, la Corte UE ha accertato che l’Italia, per il periodo 2006/2007, non aveva ottemperato al combinato disposto dell’art. 13 e dell’allegato XI della Dir. 2008/50/CE, in relazione a 55 delle zone/agglomerati elencati dalla Commissione al momento dell’apertura della procedura stessa. Il 20 giugno 2013 la procedura è stata archiviata, dietro promessa, da parte italiana, dell’adozione di un cospicuo pacchetto di misure volto a ripristinare, urgentemente come vuole il succitato art. 13 della Direttiva, il rispetto dei massimali da essa previsti. Tuttavia, in base alle relazioni annuali presentate dall’Italia, risulta che - per il periodo 2008-2012 - ancora 13 zone/agglomerati, fra quelli indicati dalla Corte UE nella ricordata sentenza, hanno continuato a sfiorare i valori limite in questione. A tali situazioni “storiche” di criticità, la Commissione sostiene che, attualmente, si aggiungerebbero sei nuove zone in cui si registrerebbe una violazione dei valori limite “giornalieri”, e 3 nuove zone circa le quali resterebbero violati i valori limite annuali.

Stato della Procedura

In data 28 aprile 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 5 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2014/2059 - ex art. 258 del TFUE

“Attuazione in Italia della Dir.va 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 3, 4, 5, par. 2 e 3, 10 della Direttiva 1991/271/CEE, che impone dei trattamenti delle acque “reflue”, idonei ad eliminare o a ridurre l’impatto inquinante delle medesime sull’ambiente. A tal fine, la Direttiva impone agli Stati della UE numerosi obblighi, in ordine agli “agglomerati” con un “carico” di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (con la sigla “a.e” - “abitante equivalente”, si indica un’unità di misura corrispondente al carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno). Con riferimento agli “agglomerati” in tal modo definiti, il succitato art. 3 impone, in primo luogo, che le acque reflue urbane confluiscono in “reti fognarie” dotate dei requisiti di cui all’allegato A alla Direttiva stessa. Ove la realizzazione di dette reti non sia vantaggiosa sotto il profilo ambientale, o sia troppo costosa, le medesime debbono essere sostituite da sistemi individuali o da altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. L’art. 4 impone, inoltre, che le acque reflue relative ai suddetti agglomerati vengano sottoposte ad un trattamento “secondario” o “equivalente” e che gli scarichi, risultanti da tale trattamento, siano conformi agli standards di cui all’allegato I B. L’art. 5, invece, detta il rispetto di speciali criteri per le acque reflue scaricanti in aree c.d. “sensibili”, le quali, in quanto costituite da acque caratterizzate da scarso ricambio idrico, risultano meritevoli di una più intensa protezione contro l’inquinamento provocato dalle acque reflue che vi si riversano. Al riguardo, quindi, il già citato art. 5 impone che le acque reflue, scaricanti nelle predette “aree sensibili”, subiscano un trattamento ancora più “spinto” di quello “secondario” o “equivalente”, previsto, quest’ultimo, all’art. 4 prima riportato e ritenuto sufficiente solo per i reflui urbani scaricanti in aree “normali”. Il ricorso a tale più incisivo trattamento può essere evitato, anche in ordine alle aree “sensibili”, ove si dimostri che, in relazione alle stesse aree, *“la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale”*. Per l’art. 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, in quanto dotati delle caratteristiche sopra descritte, devono altresì garantire “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali”. La progettazione degli stessi, poi, deve tener conto delle “variazioni stagionali di carico”. Con riferimento alla situazione italiana rispetto alle norme predette, la Commissione ha già aperto le procedure di infrazione 2004/2034 e 2009/2034. Con la presente procedura, tuttavia, si vuole rappresentare una situazione sistematica e generalizzata di violazione di tali prescrizioni e, precisamente, la circostanza per cui: 758 agglomerati, indicati negli allegati da 1 a 18 del presente “parere motivato complementare”, sono contrari alle succitate disposizioni degli artt. 3 e/o 4 e/o 5, nonché dell’art. 10, della Dir. 1991/271/CEE; 32 “aree sensibili”, individuate all’allegato 19 della stessa Direttiva, non sono in regola con le norme di cui all’art. 5, par. 4, di essa. In sintesi, permane una situazione generale, con emergenze su tutto il territorio italiano, di generale inadempimento alla Direttiva in questione.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2017 è stato inviato un parere motivato complementare ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Scheda 6 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2013/2177- ex art. 258 del TFUE

“Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva, con riguardo allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, la violazione dell’art. 8, par. 1; 11, lett. c); dell’art. 14, par. 1, co. 1; dell’art. 14, par. 1, co. 2, lettere b), e) ed f) in combinato disposto con l’art. 11, lettere a), e) ed h) della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, nonché gli artt. 6 e 8 della Direttiva 2004/35/CE sulla “responsabilità ambientale”. Ora, pur essendo, la Dir. 2010/75/UE in questione, applicabile solo dal 7 gennaio 2014, si rileva come la stessa riprenda esattamente gran parte delle disposizioni contenute nella precedente Dir. 2008/1/CE, da essa abrogata. Per tale motivo, le irregolarità riscontrate, con riferimento alla situazione dell’ILVA di Taranto, rispetto a tale Direttiva 2008/1/CE, si sono automaticamente convertite in altrettante inottemperanze alla Direttiva 2010/75/UE attualmente vigente. Fra le disposizioni, che la vigente Dir. 2010/75/UE ha mutuato dalla summenzionata Dir. 2008/1/CE, ricorre quella, fondamentale, per cui l’esercizio degli impianti industriali può essere consentito solo previo rilascio di “Autorizzazioni Integrate Ambientali” (c.d. AIA), a sua volta subordinato, quest’ultimo, alla positiva verifica della sussistenza di determinati requisiti di tutela dell’ambiente e della salute. Le AIA contengono una serie di prescrizioni nei confronti dell’imprenditore autorizzato, finalizzate a scongiurare, o perlomeno attutire, il danno dell’attività industriale sull’ambiente circostante. Al riguardo, il succitato art. 8 della Dir. 2010/75/UE (come l’art. 14 della Dir. 2008/1/CE) obbliga gli Stati della UE ad assumere le iniziative necessarie affinché le imprese “autorizzate” con AIA osservino le prescrizioni in essa contenute. Al riguardo, l’ILVA di Taranto è stata oggetto di una prima AIA il 04/08/2011, quindi di una seconda AIA il 26/10/2012. La Commissione, pertanto, contesta all’Italia che l’ILVA di Taranto – attualmente sotto la gestione di un Commissario straordinario - risulta non osservare molte delle prescrizioni contenute in tale ultima AIA. Al riguardo, la Commissione ritiene che tale situazione sarebbe desumibile dalle valutazioni delle stesse Autorità italiane. In particolare, da un rapporto dell’ISPRA, a seguito di un sopralluogo effettuato nei giorni 11 e 12 marzo 2013, risulta testualmente che numerosi interventi di adattamento degli impianti, richiesti dall’AIA, non sono stati ancora attuati. Nello specifico, a titolo di mero esempio, si ricorda che non sarebbero stati ancora terminati i lavori funzionali a: 1) coprire le unità di trattamento di materiali pulvirulenti; 2) minimizzare le emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas; 3) ricondurre al di sotto dei valori limite le emissioni di particolato in uscita dalle torri di spegnimento; 4) coprire l’area dello svuotamento della scoria liquida dalle paiole. La Commissione osserva, peraltro, che il DPCM 14 marzo 2014, anziché migliorare la situazione di fatto esistente, ha allontanato vieppiù la data della messa in regola dell’impianto rispetto ai dettami contenuti nell’AIA, consentendo, in ordine a taluni interventi, che l’ultimazione degli stessi potesse essere dilazionata addirittura fino all’agosto 2016.

Stato della Procedura

Il 22/10/2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nella “Relazione” presentata, il 10/01/2014, dal subcommissario ILVA, si prevedeva che lo Stato avrebbe dovuto affrontare una spesa di circa 3 miliardi di Euro per attuare le misure, indicate nell’AIA, idonee ad attenuare l’impatto ambientale delle attività industriali espletate dall’ILVA medesima.

Scheda 7 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2013/2022 - ex art. 258 del TFUE

“Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta all’Italia la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della Direttiva 2002/49/CE. I paragrafi n. 1, rispettivamente dell’art. 7 e dell’art. 8, impongono agli Stati UE un “primo” ciclo di attività e, precisamente: il par. 1 dell’art. 7 obbliga tutti gli Stati UE ad approntare, entro il 30/06/07, delle “mappe acustiche strategiche” redatte in conformità ai criteri di cui all’allegato IV della Direttiva stessa, le quali debbono rappresentare tutti “gli agglomerati con più di 250.000 abitanti”, nonché “gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all’anno”, quindi gli “assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all’anno” e, infine, gli “aeroporti principali con più di 50.000 movimenti all’anno” situati nel territorio dei rispettivi Stati. Il par. 1 del predetto art. 8, poi, impone ai medesimi Stati UE di redigere, entro il 18/07/2008, secondo i criteri di cui all’allegato V della Direttiva, dei “piani d’azione” recanti le misure da applicarsi, a contrasto dell’inquinamento acustico, nei siti in cui le succitate “mappe acustiche” indicano la localizzazione dei soggetti infrastrutturali di cui sopra. Tali obblighi di elaborazione di “mappe acustiche strategiche” e di “piani d’azione” vengono estesi, dai paragrafi n. 2 dei già citati artt. 7 e 8 della Direttiva, ai seguenti assets: dagli agglomerati con più di 250.000 abitanti a quelli con popolazione tra i 100.000 ed i 250.000 abitanti; dagli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all’anno a quelli interessati dal transito dai 3 ai 6 milioni di veicoli all’anno; dagli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all’anno a quelli su cui transitano tra i 30.000 ed i 60.000 convogli all’anno. Il tutto entro il 30/06/2012, per quanto concerne la predisposizione delle “mappe acustiche” sulle entità predette, ed entro il 18/07/2013 per quanto attiene alla predisposizione, circa le medesime, dei relativi “piani di gestione”. Quindi, come precisa l’art. 10, par. 2, lo Stato UE deve “rendicontare” tali attività alla Commissione europea, in particolare comunicando alla stessa i dati risultanti dalle “mappe acustiche strategiche” e le “sintesi” dei piani d’azione, entro sei mesi dalla date indicate dai succitati artt. 7 e 8 e sopra riportate. L’art. 8, par. 7, impone inoltre che il “pubblico” venga coinvolto nel procedimento di elaborazione dei “piani di gestione”, nei termini di cui al paragrafo medesimo. Detti artt. 7 ed 8 prescrivono, poi, che sia le “mappe acustiche”, sia i “piani di gestione”, siano riesaminati ed eventualmente modificati ogni volta che se ne presenti la necessità, cioè a motivo di mutamenti sostanziali della situazione acustica e, comunque, necessariamente ogni “5 anni”. Circa la situazione italiana alla data del presente “parere motivato” (25/01/2018), si citano, fra i vari addebiti mossi dalla UE all’Italia, le contestazioni per cui: 1) per n. 17 agglomerati e n. 22 assi stradali principali esterni – fra quelli di cui al co. 2° dell’art. 7 – non sarebbero state predisposte, nemmeno per la prima volta, le “mappe acustiche strategiche”; 2) per n. 32 agglomerati, n. 858 assi stradali esterni e un asse ferroviario principale esterno – fra quelli citati al co. 2° dell’art. 8 – non sarebbero stati ancora predisposti, neanche per la prima volta, i “piani di azione”; 3) in qualche caso sarebbero state violate le norme sulla partecipazione del pubblico all’elaborazione dei piani d’azione, ex art. 7, par. 5.

Stato della Procedura

In data 25 gennaio 2018 è stato inviato un parere motivato, ex art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2011/2215 - ex art. 258 del TFUE

“Violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in Italia non ha ricevuto un’appropriata applicazione. Tale Direttiva è rivolta, in generale, a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all’azione delle discariche. In particolare, l’art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standard di sicurezza e tutela dell’ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche “esistenti” – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data di cui all’art. 18 di essa Direttiva, quindi al 26/04/2001 – possano essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, venga ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica deve presentare all’Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l’Autorità cui viene presentato il piano di riassetto decide, definitivamente, sull’opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l’immediata chiusura dell’impianto; 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità debbono autorizzare i lavori fissando, ove si imponga l’adozione di un piano di riassetto, un “periodo di transizione”. Negli otto anni sopra menzionati, detti lavori debbono risolversi nell’adeguamento della discarica ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, quando gli otto anni di cui sopra erano già scaduti da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche “esistenti” (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. Successivamente all’invio di una “messa in mora” da parte della Commissione, le Autorità italiane, con le note 11 maggio 2011 e 8 giugno 2011, riconoscevano che le discariche “esistenti” non ancora messe a norma, né oggetto di un provvedimento di chiusura definitiva, ammontavano, a tale data, a n. 46 (di cui una di rifiuti pericolosi). Quando la Commissione ha iscritto, presso la Corte di Giustizia UE, un ricorso contro l’Italia ai sensi dell’art. 258 TFUE – ovvero sia alla data, infra precisata, del 17 agosto 2017 – risultavano, secondo l’analisi della Commissione stessa, ancora n. 44 discariche “esistenti”, in ordine alle quali non risultava né la loro definitiva chiusura, né che fosse stato completato il procedimento di “messa a norma” delle medesime secondo i parametri indicati dalla succitata Dir. 1999/31/CE.

Stato della Procedura

In data 17 agosto 2017 è stato iscritto un ricorso (C-498/17) presso la Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 9 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE

“Bonifica del sito industriale exAcna nel Comune di Cengio (Savona)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violate : 1) la Direttiva 2011/92/UE (c.d. Direttiva V.I.A), la quale ha abrogato, sostituendola, la precedente Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla successiva Dir. 97/11/CE; la Direttiva 99/31/CE, attinente, in particolare, alle discariche di rifiuti. Il combinato disposto degli artt. 2 e 4 della predetta Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell’elenco di cui all’allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un significativo impatto sull’ambiente, come, ad esempio, quello relativo ad una discarica di rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale connesso al progetto in questione. Per quanto attiene la Direttiva 99/31/CE, invece, si precisa che la medesima detta rigidi criteri operativi e tecnici per le “discariche” di rifiuti, in modo da attenuare il più possibile i probabili danni, all’ambiente e alla salute umana, che derivino dall’esercizio di tali impianti. Da quanto precede deriva, dunque, che quando un progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una “discarica di rifiuti” – per cui rientra nell’elenco di cui al predetto allegato I alla Direttiva V.I.A – è d’uopo non solo l’espletamento preliminare di una procedura di VIA, ma, altresì, l’adozione delle misure ulteriori prescritte dalla citata Direttiva 99/31/CE. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell’ex ACNA (oggi Sindyal), posto nel Comune di Cengio (SV) e in quello di Saliceto (CN), approvava il progetto di suddivisione dello stesso sito (già definito “Sito di bonifica di Interesse nazionale” – SIN) in quattro aree, una sola delle quali (A1) assegnata al “confinamento” ed “interramento” di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, né applicato le numerose cautele imposte dalla succitata Dir. 99/31/CE sulle discariche (nell’ambito di tali cautele si cita, a titolo di esempio: la verifica che i rifiuti conferiti in discarica, ancorchè pericolosi, fossero tuttavia “ammissibili” in base ai criteri dell’Allegato II della Direttiva medesima; il “trattamento” dei rifiuti prima del loro posizionamento in discarica; la presentazione di una “domanda” di autorizzazione conforme ai criteri dettati dalla stessa Direttiva 99/31/CE; l’invio di rapporti sul funzionamento della discarica stessa). A motivo del loro comportamento, le Autorità nazionali adducevano che, a loro avviso, il progetto non avrebbe costituito una “discarica di rifiuti”, poichè non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e di terreno contaminato da altre aree del sito all’area A, essendo il materiale inquinante già presente, per lo più, in quest’ultima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all’art. 2, lett. g), della Dir. 99/31/CE, costituisce una “discarica di rifiuti” anche la destinazione di una zona all’interramento o al posizionamento sul suolo degli stessi rifiuti, pur essendo, tale zona, interna allo spazio in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto.

Stato della Procedura

Il 26/03/2015 la Commissione ha emesso un “parere motivato complementare”, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 10 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE

“Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato, con riferimento a numerose situazioni presenti sul suo territorio, la sentenza della Corte di Giustizia UE del 10/04/2014, con la quale lo Stato UE veniva dichiarato inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE. Quest’ultima impone che le “acque reflue urbane”, attesa la loro attitudine inquinante, vengano gestite con accorgimenti idonei ad evitare o a ridurre eventuali danni all’ambiente e all’uomo. Il predetto art. 3 prevedeva che gli Stati UE, entro il 31/12/2005, dotassero tutti gli agglomerati urbani, con numero di abitanti superiore a 2.000, di impianti fognari rispondenti ai requisiti di cui all’allegato I, sez. A, della stessa Direttiva. Il succitato art. 4 disponeva, poi, per gli agglomerati fra 10.000 e 15.000 abitanti, che entro la stessa data le acque reflue, confluenti in reti fognarie dotate dei requisiti predetti, fossero sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento “secondario o equivalente”. L’art. 5, co.mi 2 e 3, precisava inoltre che, ove tali reflui fossero prodotti da agglomerati con più di 10.000 abitanti e, inoltre, destinati a scaricare in aree da definirsi “sensibili” in base ai criteri di cui all’allegato II della Direttiva stessa, i medesimi dovessero, entro il 13/12/1998, essere sottoposti ad un trattamento “ancora più spinto” ed incisivo di quello “secondario o equivalente” succitato. L’art. 10, infine, imponeva che gli impianti, rivolti al trattamento delle acque reflue urbane, dovessero essere realizzati in modo da garantire “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali”, nonché da sostenere le “variazioni stagionali di carico”. Rispetto al quadro rappresentato nella sentenza, la Commissione osserva che: 1) la situazione degli 8 Comuni italiani privi, al momento della sentenza, di impianti fognari muniti dei requisiti di cui all’allegato I della Direttiva (art. 3), è stata attualmente sanata “in toto”; 2) la situazione dei 24 Comuni con più di 10.000 abitanti, cui si addebitava di non sottoporre i reflui ad un trattamento “secondario” o “equivalente” prima dello scarico (art. 4), risulta ancora non sanata per i 12 Comuni di: Pescasseroli, Gradisca di Isonzo, Calco, Mortara, Pesaro, Urbino, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Courmayeur, Thiene e Asiago; 3) la situazione dei 22 Comuni, responsabili di non assoggettare le acque reflue, scaricanti in acque “sensibili”, ad un trattamento “più spinto” di quello “secondario o equivalente” (art. 5), rimane ancora non sanata per i 6 Comuni di: Pescasseroli, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto; 4) la situazione dei 38 Comuni, i cui impianti di trattamento dei reflui non offrivano prestazioni sufficienti in condizioni climatiche normali, né sopportavano le variazioni stagionali di carico come dall’art. 10 predetto, rimane ancora insanata in ordine ai 14 Comuni di: Pescasseroli, Gradisca d’Isonzo, Calco, Mortara, Pesaro, Urbino, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Terrasini, Partinico, Trappeto, Courmayeur, Asiago e Thiene. In ordine ai casi sopra distintamente elencati ai n.ri da 1 a 4, la Commissione ritiene che la sentenza della Corte di Giustizia UE, del 10/04/2014, debba ancora ricevere attuazione dalle Autorità italiane.

Stato della Procedura

Il 17 maggio 2018 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 260 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento degli impianti alla Direttiva UE implica un aggravio della spesa pubblica.

Scheda 11 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 260 del TFUE

“Nuove discariche in Campania”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 16 luglio 2015, ha considerato la Repubblica italiana ancora inadempiente agli obblighi ad essa incombenti in forza della sentenza C-297/08, con la quale si imputava, allo stesso Stato UE, la mancata osservanza degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/112/CE, in relazione alla gestione delle discariche presenti sul territorio della Regione Campania. Per ovviare a tale situazione, la Corte di Giustizia UE, in aderenza alla posizione della Commissione europea, ritiene necessario un ingente sforzo di potenziamento non solo delle discariche, ma, altresì, dei termovalorizzatori e degli impianti di recupero dei rifiuti organici. Quanto alle discariche, quelle esistenti risulterebbero assolutamente inadeguate e, altresì, ostacolate nel loro normale funzionamento dai sequestri disposti dall’Autorità giudiziaria.

Con la sentenza di condanna di cui sopra, la Corte UE ha irrogato all’Italia le seguenti sanzioni: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della stessa sentenza (16 luglio 2015) fino alla completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell’infrazione.

Si precisa che il 14 agosto 2015 il Ministero dell’Ambiente ha notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché l’inoltrasse alla Commissione europea, i dati concernenti i progressi delle Autorità italiane nell’attuazione della sentenza, sotto il profilo dell’adeguamento delle discariche campane - e, più in generale, di tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti presenti in Campania - alla pertinente normativa UE.

Stato della Procedura

In data 16 Luglio 2015, ai sensi dell’art. 260 TFUE, la Corte UE ha condannato l’Italia al pagamento di gravi sanzioni pecuniarie per inadempimento agli obblighi sorgenti dall’adesione all’Unione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica per l’Italia due ordini di gravosi oneri finanziari: 1) il primo relativo allo stanziamento di ingenti risorse per l’implementazione dei tre settori di impianti di smaltimento dei rifiuti rappresentati dalle discariche, dai termovalorizzatori e dagli impianti di recupero dei rifiuti organici; 2) il secondo relativo all’assoggettamento alle sanzioni irrogate dalla Corte UE con sentenza 7/07/2015: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della sentenza succitata fino al momento della completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell’infrazione.

Scheda 12 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 260 del TFUE

“Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

Il 31/05/2018 la Corte di Giustizia ha condannato la Repubblica Italiana, con sentenza ex art. 260 TFUE, a pagare sanzioni pecuniarie sia in forma forfettaria che di “penale”, per non aver dato esecuzione alla precedente sentenza emessa dalla Corte stessa, ai sensi dell'art. 258 TFUE, il 19/07/2012. Con quest'ultima sentenza, la Corte di Giustizia UE aveva dichiarato l'Italia inadempiente a diversi obblighi di cui alla Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue, con riguardo a n. 109 agglomerati situati nel suo territorio. Si precisa, comunque, che al momento in cui la Commissione ha fatto ricorso alla Corte UE - per ottenere, ai sensi dell'art. 260 TFUE, la sentenza di condanna in apice indicata - l'Italia aveva in parte adempiuto agli obblighi derivanti dalla succitata Direttiva, in quanto aveva reso conforme agli stessi la situazione di 29 agglomerati, tra i 109 sopra menzionati. Tuttavia, rimanendo ancora da sanare la situazione relativa ad 80 agglomerati, come fatto presente dalla Commissione nel suo secondo “ricorso” alla Corte di Giustizia UE, quest'ultima ha condannato l'Italia per la perdurante inosservanza delle norme sancite dalla Dir. 91/271/CE e, precisamente, delle prescrizioni contenute ai seguenti articoli: all'art. 3, per il quale tutti gli Stati UE debbono garantire, circa gli agglomerati con un numero di abitanti da 2.000 a 15.000, o superiore a 15.000 - rispettivamente entro il 31/12/2005 ed entro il 31/12/2000 - che le acque reflue urbane vengano tutte raccolte in reti fognarie dotate dei requisiti di cui all'allegato A; all'art. 4, il quale stabilisce che le acque reflue degli stessi agglomerati urbani, già canalizzate nelle suddette reti fognarie, siano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento “secondario” o “equivalente”, come definito dall'All.to A, sez. B; all'art. 10, il quale impone che gli impianti di trattamento delle acque reflue, dotati delle caratteristiche sopra descritte, garantiscano “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali” e siano progettati in modo da far fronte alle “variazioni stagionali di carico”. Si sottolinea che tutte le prescrizioni di cui sopra si applicano solo alle “acque reflue” scaricanti in acque cosiddette “normali” ai sensi della stessa Dir. 91/271/CE, con esclusione, quindi, dei reflui scaricanti in acque “sensibili”.

Stato della Procedura

Il 31/05/2018, la Corte UE ha condannato l'Italia, ex art. 260 TFUE, per inosservanza degli obblighi UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica in ragione delle sanzioni pecuniarie irrogate dalla Corte di Giustizia UE nei confronti dell'Italia, come in appresso descritte: 1) sanzione forfettaria di 25 mln di Euro, da pagarsi nel più breve tempo possibile; 2) penale pari ad € 30.112.500 per ciascun semestre, decorrente dalla data della stessa sentenza di condanna e quindi dal 31/05/2018, di ritardo nell'esecuzione della precedente sentenza del 19/07/2012 (cioè di ritardo nella messa in regola degli impianti ancora non conformi alle norme UE). All'importo semestrale predetto, pari ad € 30.112.500, dovrà essere applicata, per ogni semestre, una riduzione. Questa sarà pari alla quota percentuale corrispondente alla percentuale rappresentativa del numero di “abitanti equivalenti” degli agglomerati i cui sistemi di raccolta, nonché di trattamento delle acque reflue urbane, sono stati messi in conformità alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di “abitanti equivalenti” degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza (formula di degressività)

Scheda 13 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/2077- ex art. 260 del TFUE

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, lamentando la mancata piena esecuzione della sentenza C-135/05 del 26/4/07, con cui la stessa Corte ha dichiarato sussistere la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (sui rifiuti), n. 91/689/CEE (sui rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (sulle discariche), ha condannato l’Italia al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’art. 260 TFUE. Circa la suddetta Dir. 75/442/CEE, viene ribadita la violazione degli artt. 4, 8 e 9 della stessa, per il fatto dell’esistenza, al momento, di numerose discariche illegali distribuite su tutto il territorio italiano. Ove le discariche siano illegali – vale a dire non autorizzate ai sensi di legge – le stesse si sottraggono all’applicazione delle cautele previste normativamente, contraddicendo, quindi, le predette disposizioni: 1) l’art. 4, per il quale lo smaltimento dei rifiuti deve svolgersi in modo compatibile con la salute dell’uomo e dell’ambiente; 2) l’art. 8, che impone, ad ogni detentore di rifiuti (come le discariche illegali), di farne consegna ad un operatore che garantisca il loro smaltimento come disciplinato per legge; 3) l’art. 9, che subordina l’apertura di impianti, svolgenti attività di raccolta e trattamento dei rifiuti, alla previa autorizzazione delle Autorità competenti. La Corte UE precisa, poi, che per alcune di tali discariche abusive la bonifica non sarebbe stata ultimata, per altre sarebbe stata programmata ma non applicata, per altre ancora sarebbe, al momento, impedita dal “sequestro giudiziale” della discarica stessa. Peraltro, il fatto per cui alcune delle discariche suddette contengono rifiuti “pericolosi”, è prova della mancata esecuzione, altresì, del capo della prima sentenza in cui si dichiara la violazione della Dir. 91/689/CEE, il quale prevede, per il trattamento dei rifiuti pericolosi stessi, particolari accorgimenti. Infine, l’Italia non avrebbe provveduto adeguatamente in modo da evitare che, oltre alle discariche illegali esistenti, ne venissero aperte di ulteriori: infatti, sarebbe ancora non operativo il sistema SISTRI di monitoraggio del territorio, e ancora non adottata la divisa normativa di inasprimento delle sanzioni correlate ai reati ambientali. La Corte UE, altresì, denuncia la persistente non attuazione della sentenza anche per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31, il quale prevede l’adempimento di numerose obbligazioni circa le discariche legali che, al 16 luglio 2001, fossero già in esercizio o semplicemente autorizzate. In sintesi, tali discariche dovrebbero essere chiuse, ove non si dotassero di un piano di riassetto conforme alla stessa Dir. 31/99.

Stato della Procedura

Il 2/12/14 la Corte UE ha, con sentenza, comminato all’Italia sanzioni pecuniarie (ex art. 260 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica, dovuto: 1) all’obbligo di messa in regola delle discariche illegali: 2) all’obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie comminate dalla Corte UE, come appresso quantificate: 1) € 40.000.000 di sanzione forfettaria; 2) € 42.800.000 per il primo semestre di ritardo nell’esecuzione della sentenza ex art. 260 TFUE, a fare data dalla sentenza stessa (02/12/2014), con decurtazione di € 400.000 per ogni discarica di rifiuti pericolosi e di € 200.000 per ogni discarica di rifiuti non pericolosi, rispettivamente messe a norma entro il semestre stesso. Per i semestri successivi, la penalità verrà calcolata a partire da un importo base rappresentato dalla somma effettivamente pagata nel semestre precedente, cui verranno applicate le stesse defalcazioni di cui sopra.

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2017/2185	Violazione della Direttiva 2009/81/CE (Direttiva difesa) per la fornitura di unità navali	MM	Si	Nuova procedura
Scheda 2 2017/2090	Compatibilità del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (Correttivo appalti) con la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2014/4011	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno	RC (C-526/17)	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2017/2185 – ex art. 258 del TFUE

“Violazione della Direttiva 2009/81/CE (Direttiva difesa) per la fornitura di unità navali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che sia stato violato il combinato disposto degli artt. 25 e 30 della Direttiva 2009/81/CE, per il quale gli appalti di fornitura di materiale militare, di valore superiore alle “soglie” indicate dall’art. 8 della Direttiva stessa, non possono essere affidati ad un operatore economico scelto direttamente dall’Amministrazione aggiudicatrice senza confronto con altri operatori. La stessa Amministrazione, infatti, è tenuta a pubblicare, nella sezione TED della Gazzetta Ufficiale della UE, un bando per l’attribuzione di tali appalti: in tal modo, tutti gli operatori interessati possono avanzare le rispettive offerte ed ottenerne la valutazione comparata, nell’ambito di una procedura culminante nell’affidamento dell’appalto stesso al concorrente titolare dell’offerta oggettivamente più conveniente. Tuttavia, è consentito che gli appalti in materia di difesa possano essere aggiudicati direttamente dall’Amministrazione, senza procedura competitiva, quando: 1) ex art. 12, gli appalti in oggetto siano affidati da un’organizzazione internazionale la quale, per mezzo dei predetti, si “approvvigioni per le proprie finalità”; 2) ex Considerando 28 ed ex art. 13, l’appalto in questione si inserisca in un “programma di cooperazione” tra gli Stati UE, come quelli, gestiti dall’OCCAR (Organizzazione Internazionale del settore degli armamenti), i quali vedano la partecipazione di almeno “due” degli Stati fondatori dell’OCCAR medesima. Infine: l’art. 346 del TFUE consente ad ogni Stato UE di adottare le misure necessarie a tutelare gli “interessi essenziali della propria sicurezza”, sempre a condizione che esse misure – salvo il caso dei prodotti destinati a fini “specificamente militari” - non alterino le regole della “concorrenza”. Ora: l’OCCAR, per l’Italia, ha affidato direttamente a “Fincantieri”, senza concorso, l’appalto per la fornitura di 6 pattugliatori con ulteriori 4 in opzione (PPA) e una nave di supporto logistico (LSS) (valore circa € 4,3 miliardi), nonché l’appalto per la fornitura di una nave anfibia (LHD) (valore circa € 1,1 miliardi). La Commissione, al riguardo, ritiene che: 1) entrambi detti appalti, avendo un valore “soprasoglia”, vadano affidati con procedura competitiva; 2) la deroga a tale procedura, circa l’appalto dei prodotti PPA e LSS, non è giustificata né in base al predetto art. 12 della Dir. 2009/81/CE - in quanto tale commessa è stata sì affidata da parte dell’Organizzazione internazionale dell’OCCAR, ma non “per le proprie finalità” - né in ragione del succitato art. 13, poiché l’OCCAR ha affidato detti appalti al di fuori di un programma che vedesse coinvolto, oltre all’Italia, almeno un altro Stato UE tra quelli aderenti all’OCCAR stessa; 3) la deroga alle regole competitive, per l’appalto del prodotto LHD, non è giustificata dal succitato art. 346, in quanto, al di fuori dell’ipotesi di appalti per la fornitura di prodotti “destinati a fini specificatamente militari” (in cui non rientra il caso di specie), le misure adottate a protezione della difesa nazionale non possono mai compromettere le regole della concorrenza, le quali impongono che gli appalti delle pubbliche Amministrazioni vengano aggiudicati tramite procedure concorsuali.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2018 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La risoluzione del presente contratto di appalto, richiesta dalla UE, potrebbe comportare l’assunzione di nuove spese riguardanti la difesa legale dell’Amministrazione nei confronti dell’attuale affidatario

Scheda 2 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2017/2090 – ex art. 258 del TFUE

“Compatibilità del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (Correttivo appalti) con la Direttiva 2011/7/UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea eccepisce la non conformità, alla Direttiva 2011/7/UE, di alcune disposizioni del Decreto Legislativo n. 56/2017, adottato dalle Autorità italiane a correzione del precedente D. Lgs. n. 50/2016. L'art. 113-bis, co. 1°, del predetto D. Lgs. n. 56/2017, disciplina i pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione (ed enti affini) in favore di un operatore, in quanto incaricato di eseguire un appalto pubblico di lavori. Si precisa che, in Italia, nell'ambito di tali tipi di appalti, il committente pubblico è solito pagare l'operatore non in un'unica soluzione, ma liquidandogli "scaglioni" successivi del prezzo convenuto, in corrispondenza alla realizzazione dei progressivi avanzamenti dei lavori. Precisamente, ad ogni avanzamento ulteriore dei lavori in questione, la stazione appaltante (P.A. o altro organismo pubblico) verifica se il medesimo è stato correttamente realizzato, dopodiché rilascia, in proposito, un documento detto SAL (Stato di Avanzamento dei Lavori), il quale certifica la sua approvazione. Solo una volta rilasciato tale SAL, la stazione appaltante può procedere alla liquidazione della singola "tranche" di pagamento dell'appalto pubblico di lavori. Ora, il predetto art. 113-bis, co. 1°, del D. Lgs. n. 56/2017, stabilisce che il committente pubblico ha tempo, per pagare lo scaglione di prezzo corrispondente ad un singolo avanzamento degli appalti pubblici di lavori, sino a 45 (quarantacinque) giorni dal rilascio del relativo SAL. Per contro, si precisa che la succitata Dir. 2011/7/UE stabilisce in generale, all'art. 4, che i pubblici committenti debbano pagare gli operatori economici, che cedano beni o eseguano servizi nei confronti dei primi (compresi gli esecutori di appalti pubblici di "lavori"), di regola entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di "verifica" che sia stata prevista in contratto. Solo in casi particolari, detto pagamento può essere eseguito fino a 60 giorni da tale conclusione: occorre però, a tal fine, che detto prolungamento del termine di pagamento sia stato pattuito dalle parti nel contratto, nonché risulti giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o da talune delle sue caratteristiche. Nell'ambito dell'appalto pubblico di lavori, la "conclusione" della procedura di "verifica", di cui sopra trattato, coincide con il rilascio del predetto SAL, in corrispondenza di ogni tranche di lavoro eseguito. Pertanto, ai sensi del succitato art. 4 della Dir. 2011/7/UE, la liquidazione del singolo scaglione del corrispettivo dovrebbe, di regola, essere eseguita entro 30 gg. dal rilascio del SAL, potendo essere posticipata fino a gg. 60 (sempre da tale rilascio) non in via generale, ma solo di volta in volta, con riguardo a casi specifici dotati dei requisiti in precedenza individuati (vedi sopra). Poiché, per converso, la normativa italiana in oggetto prevede in generale, per tutti i casi possibili, che il pagamento in favore degli appaltatori di lavori pubblici venga eseguito sino a 45 gg. dal rilascio del SAL, la Commissione ritiene che il già menzionato art. 113-bis, co. 1°, del D. Lgs. n. 56/2017, costituisca una violazione delle sopra indicate disposizioni della Dir. 2011/7/UE.

Stato della Procedura

In data 8 giugno 2018 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano effetti per la finanza pubblica

Scheda 3 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2014/4011 – ex art. 258 del TFUE

“Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell’autostrada Civitavecchia - Livorno”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2 e 58 della Direttiva 2004/18/CE sui lavori, servizi e forniture commissionati dalla pubblica Amministrazione, con riferimento all’avvenuta proroga del contratto di “concessione” per la costruzione e gestione dell’autostrada A12 Civitavecchia – Livorno. Con il contratto di “concessione”, un operatore economico si impegna, verso un’Amministrazione, ad eseguire un lavoro o un servizio, dietro un corrispettivo consistente nella facoltà di appropriarsi dei proventi ricavati dalla messa a disposizione, in favore dei terzi consumatori, dello stesso lavoro o servizio. Dal combinato disposto dei predetti artt. 2 e 58 della succitata Dir. 2004/18/CE, risulta che le “concessioni” delle pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati debbono essere attribuite ad operatori selezionati mediante procedure improntate a “trasparenza”, “imparzialità” e “parità di trattamento” applicate a tutti gli operatori che intendano parteciparvi. Fra tali procedure, la più rispettosa degli anzidetti principi è quella della “pubblica gara”. In particolare, la normativa che regola quest’ultima soddisfa l’esigenza di trasparenza, sopra citata, attraverso l’imposizione dell’obbligo di pubblicare, sulla Gazzetta Ufficiale UE, l’indizione della gara medesima. In tal modo, tutti gli operatori interessati, nazionali e transfrontalieri (e non solo quelli, fra di essi, scelti dall’Amministrazione) sono messi a conoscenza di tale indizione, potendo pertanto, se vi hanno interesse, partecipare alla gara in questione. Da tale normativa deriva altresì che, ove una “concessione” venga in scadenza, la stessa non può essere prorogata automaticamente in favore dell’affidatario uscente, poiché, anche in tal caso, verrebbe aggirato l’obbligo di affidare la medesima concessione per “pubblica gara”. Infatti, anche se l’affidatario uscente è stato selezionato, a suo tempo, mediante la citata gara, nel frattempo possono essere intervenute circostanze diverse da quelle relative all’affidamento iniziale. Ciò impone l’indizione di una nuova procedura (sempre ispirata ai criteri predetti), ai fini di una nuova valutazione del quadro dell’affidamento e di una nuova selezione dell’affidatario. Nella fattispecie, la Società Autostrada Tirrenica (SAT) otteneva, dall’ANAS, una “concessione” relativa alla costruzione e gestione dell’autostrada citata in oggetto, con durata fino al 31/10/2028. L’11/04/2009, le parti sostituivano detto contratto con uno nuovo, che prorogava automaticamente la scadenza del rapporto sino al 31/12/2046. Le Autorità italiane chiedevano dunque alla Commissione, nel 2009, la chiusura della presente procedura, dietro assunzione dei seguenti impegni: 1) decurtazione della proroga al 2043; 2) affidamento del 100% dei lavori della tratta Rosignano – Civitavecchia, da parte dell’affidataria SAT (beneficiaria di proroga automatica), ad operatori individuati mediante procedure di gara conformi alle norme UE. Pertanto la Commissione, nello stesso 2009, archiviava la procedura. In seguito, tuttavia, avendo l’Italia disatteso gli obblighi suddetti, la presente procedura veniva riaperta.

Stato della Procedura

Il 4/09/2017 la Commissione ha iscritto, presso la Corte di Giustizia UE, un ricorso ex art. 258 TFUE (C-526/17)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove la P.A. sia tenuta ad indire una nuova gara di affidamento, dovrebbe affrontare nuove spese per munirsi di assistenza legale nell’ambito di eventuali contenziosi con l’affidatario attuale SAT.

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Comunicazioni

Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE

“Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri).”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale relativa al sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e, infine, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il Decreto Legislativo n.177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittimate a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, unicamente le aziende che, all'entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Quindi, la stessa normativa nazionale impone che - onde consentire alle competenti Autorità amministrative di controllare la sussistenza di tali presupposti - le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbano richiedere apposita autorizzazione individuale alle stesse Autorità. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta ad un'autorizzazione "generale". Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2067	Mancato recupero degli aiuti concessi dalla Regione Sardegna a favore del settore della navigazione in Sardegna	MM ex 260 C-613/11	Si	Stadio invariato
Scheda 2 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	MM ex 260 C-243/10 (Decisione di ricorso)	Si	Stadio invariato
Scheda 3 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	SC ex 260 C-302/09	Si	Stadio invariato
Scheda 4 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Si	Stadio invariato
Scheda 5 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C-496/09	Si	Stadio invariato
Scheda 6 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (Decisione di Ricorso)	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2015/2067 – ex art. 260 del TFUE

“Mancato recupero aiuto di Stato concesso a favore del settore della navigazione in Sardegna”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva come la Repubblica italiana non abbia ancora completamente attuato la sentenza della Corte di Giustizia UE dell' 11/03/13 (causa C-613/11), con la quale era stato accertato che l'Italia stessa risultava, all'epoca, ancora inottemperante alla decisione 2008/92/CE della Commissione europea. Con quest'ultima decisione, erano stati qualificati incompatibili, con i principi fondamentali del mercato comune, gli aiuti erogati dallo Stato italiano in favore della navigazione in Sardegna, per cui se ne ordinava il recupero. Al momento della sentenza predetta (11/03/2013), la somma da recuperare ammontava a 4,5 milioni di Euro in linea capitale, dovuti nel complesso da 5 beneficiari. Con lettere del 17/05/13, 09/08/13 e 24/09/13, le Autorità italiane comunicavano che la situazione delle cinque imprese predette si presentava nel seguente modo: 1) una di esse risultava effettivamente non debitrice, per non aver mai percepito gli aiuti di cui si tratta; 2) l'ordine di pagamento - con il quale l'Amministrazione italiana intimava a due beneficiari in solido di aiuti, "Moby" e "Vincenzo Onorato", di corrispondere la parte di finanziamenti non ancora restituita - era stato impugnato dalle suddette in sede giudiziaria, dove il giudice competente lo aveva temporaneamente "sospeso" nella sua esecutività; 3) le due imprese residue erano state dichiarate "falliti" o, comunque, avevano cessato la loro attività. In proposito, la Commissione osservava: 1) che, effettivamente, un presunto beneficiario degli aiuti risultava non essere stato tale, per cui non era astretto a nessun rimborso; 2) che, quanto ai due debitori di cui l'Italia comunicava il fallimento (a giustificazione del mancato recupero integrale degli aiuti erogati), l'esenzione da responsabilità, in capo allo Stato italiano, sarebbe stata ammessa solo ove si fosse provato come lo stesso Stato avesse regolarmente insinuato, al passivo fallimentare di tali imprese debtrici, il proprio credito alla restituzione degli aiuti; 3) che il fatto della sospensione giudiziale dell'intimazione di pagamento, nei confronti dei debitori in solido "Moby" e "Vincenzo Onorato", non esimeva lo Stato italiano dal rispondere del recupero dei relativi aiuti. Infatti, l'Italia non avrebbe dimostrato la conformità, della sospensione predetta, ai criteri che la stessa giurisprudenza UE ha stabilito ai fini di valutare la legittimità di una sospensione, da parte di un giudice nazionale, di un atto emanato da Autorità UE o fondato su atti emanati da Autorità UE. Si precisa che, nel Luglio e nell'Agosto dell'anno 2015, il Tribunale civile di Cagliari, che aveva temporaneamente sospeso le predette intimazioni di pagamento, ha tuttavia respinto l'impugnazione proposta dalle ditte "Moby" e "Vincenzo Onorato" avverso le medesime intimazioni, condannando le stesse ditte a pagare, rispettivamente, le somme di € 6.688.419,84 (la Moby) ed € 904.835,59 (la "Vincenzo Onorato"), a titolo di restituzione degli aiuti ricevuti. Le due imprese hanno fatto appello contro tale sentenza, chiedendone la sospensione.

Stato della Procedura

Il 19 giugno 2015 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il rientro degli aiuti illegittimi incrementerebbe le pubbliche entrate. Tale effetto positivo verrebbe tuttavia ridimensionato dall'insorgenza di gravose spese, qualora l'Italia fosse condannata a sanzioni pecuniarie con sentenza ex art. 260 TFUE.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2014/2140 – ex art. 260 del TFUE

“Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva la non avvenuta esecuzione della sentenza del 29/03/12, con cui la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'Italia non ottemperante agli obblighi sanciti dalla Decisione n. 2008/854/CE. Con essa Decisione, la Commissione stessa, ritenendo che i finanziamenti concessi dalle Autorità italiane, in base alla L. R. n. 9 del 1998, costituissero aiuti di Stato illegittimi, stabiliva l'obbligo del loro recupero al bilancio dello Stato. Con nota del 21/05/2012, le Autorità italiane informavano la Commissione che ancora 23 beneficiari non avevano restituito gli aiuti loro erogati, di circa Euro 13,8 mln in linea capitale ed € 6 mln in conto di interessi. Con ulteriori note del 18/09/2012 e del 30/11/2012, l'Italia rendeva noto che due beneficiari avevano restituito l'importo di € 699.366,79 comprensivo di capitale ed interessi. Con nota del 21/02/2013, quindi, l'Italia comunicava l'arresto di ben 18 procedure di recupero, per sospensione delle relative ingiunzioni di rimborso sia da parte della stessa Autorità giudiziaria di fronte alla quale erano state impugnate (17 casi), sia da parte delle medesime Autorità amministrative (1 caso). A tale nota, la Commissione rispondeva, il 25/11/2013, ricordando come, per costante giurisprudenza dei giudici UE, il fatto che al recupero di aiuti di Stato illegittimi facciano ostacolo norme nazionali dello stesso Stato UE tenuto al recupero, non può costituire, di fronte alle Autorità europee, un giustificato motivo di ritardo del recupero medesimo. Più in particolare, la Commissione precisava che la sospensione di un'ingiunzione di recupero, disposta in via Amministrativa, non può mai costituire, di fronte alla UE, valido motivo di dilazione di detto recupero. Quanto, poi, alla sospensione di tale ingiunzione, in quanto disposta dall'Autorità giudiziaria, la Commissione ha ricordato che essa è consentita dal diritto dell'Unione solo in presenza di tutti le seguenti condizioni: 1) che, ove la decisione che ordina il recupero degli aiuti non sia stata già impugnata, il giudicante stesso proponga, al riguardo, rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, sulla base di seri e fondati argomenti; 2) che, oggettivamente, il beneficiario rischi un danno grave e irreparabile ove la sospensione non venga disposta; 3) che il giudicante tenga pienamente conto degli interessi dell'Unione europea. Al riguardo, la Commissione ha sottolineato che le suddette sospensioni giudiziarie non presentano i predetti requisiti. Con le note più recenti, l'Italia ha dato contezza del fatto che ancora 20 beneficiari debbono restituire gli aiuti loro erogati, per complessivi € 12.681.045,00 di capitale. Delle corrispondenti procedure di rimborso, 18 rimangono ancora ferme, in quanto i competenti giudici amministrativi e civili hanno sospeso le relative ingiunzioni di pagamento. In definitiva, l'importo recuperando ascende ancora all'86% degli aiuti ritenuti illegittimi dalla UE.

Stato della Procedura

Il 10/02/2014 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 260 TFUE. Si precisa che è stata revocata la Decisione di sospendere il ricorso alla Corte UE, ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'avvenuta revoca, da parte della Commissione, della Decisione di sospendere il “ricorso” ex art. 260 TFUE alla Corte UE, incrementa il rischio di una sentenza di condanna da parte di tale Corte con l'applicazione delle relative sanzioni, cui seguirebbe un impatto negativo sulla finanza pubblica. Al momento, comunque, si registrano solo effetti positivi, dovuti al recupero, alle casse dello Stato italiano, del 56% degli aiuti in oggetto.

Scheda 3 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2012/2202 – ex art. 260 del TFUE

“Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; INPS.

Violazione

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora eseguito completamente la precedente sentenza della stessa Corte emessa il 6/10/2011 (C-302/09), la quale dichiarava l’Italia inadempiente agli obblighi di cui all’art. 5 della Decisione 2000/394/CE. Quest’ultima imponeva a tale Stato UE di restituire – come non compatibili con il mercato comune - gli “aiuti di Stato” concessi ad imprese di Venezia e Chioggia con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995. Con la presente sentenza, la Corte UE ha rilevato come non siano ancora del tutto rientrati, nell’erario dello Stato italiano, gli aiuti di cui sopra. A monte di tali indugi, premesso che gli aiuti contestati consistono in sgravi contributivi già concessi ad imprese della laguna di Venezia, la Corte UE ha ravvisato la sussistenza delle seguenti criticità: 1) le Autorità italiane, segnatamente l’INPS, avrebbero iscritto - nelle cartelle esattoriali trasmesse ai beneficiari delle sovvenzioni – somme notevolmente inferiori a quelle da restituirsì in base al diritto UE (queste ultime comprensive non solo del capitale, ma anche degli interessi calcolati dal giorno in cui i finanziamenti stessi sono stati messi a disposizione dei beneficiari); 2) posto che molte cartelle sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, questi ne hanno sospeso l’esecutività, pur in difetto dei presupposti in presenza dei quali, soltanto, la giurisprudenza della Corte UE consente ad un giudice nazionale di sospendere un atto amministrativo anch’esso nazionale ma fondato su una Decisione della Commissione; 3) in molti casi, le Autorità italiane hanno revocato le cartelle inviate ai beneficiari delle erogazioni, avendo questi ultimi autocertificato il possesso dei requisiti per l’ammissione al regime “de minimis” (che sottrae gli aiuti di Stato di minore importanza, pur illegittimi, all’obbligo di recupero). Al riguardo, tuttavia, si osserva che l’Italia non avrebbe controllato l’attendibilità delle autocertificazioni, che in molti casi avrebbero attestato il falso; 4) nei casi di assoggettamento a procedura concorsuale (fra cui il fallimento) di alcuni beneficiari, l’INPS avrebbe talvolta ommesso di insinuare, al passivo fallimentare, il credito al rimborso degli aiuti. Altre volte tale credito, pur inserito correttamente al passivo fallimentare, non è stato riconosciuto dal giudice competente. Si precisa che alla data del 17/09/2016 le Autorità italiane hanno stimato che gli aiuti ancora da recuperare ammontassero ad € 14.627.415,32 mln in conto capitale.

Stato della Procedura

Il 17/09/2015 la Corte UE, rilevando che l’Italia non aveva ancora dato esecuzione alla sentenza C-302/09, ha condannato detto Stato UE a pagare pesanti sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Gravi oneri per la finanza pubblica derivano dall’assoggettamento dello Stato alle sanzioni pecuniarie di cui alla sentenza della Corte UE in data 17/09/2015: 1) € 30 mln a titolo di sanzione forfettaria “una tantum”; 2) € 12 mln per ogni semestre di ritardo nel “pieno” recupero degli aiuti di Stato in oggetto, a decorrere dalla data predetta del 17/09/2015 e senza beneficio della degressività. Con nota del 30 aprile 2018 la Commissione ha enunciato che, alla data in oggetto, l’Italia doveva ancora recuperare € 11.610.011,85 di aiuti illegittimi. Ciò è stato confermato dalle Autorità italiane. Si precisa che l’Italia, per cinque semestri, ha già pagato al Bilancio UE la penale semestrale pari a € 12.000.000.

Scheda 4 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2012/2201 – ex art. 260 del TFUE

“Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis) ”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Agenzia delle Entrate

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l'Italia responsabile di aver violato l'art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all'Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati “illegittimi”, e che i procedimenti di recupero attivati dalle Autorità italiane sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara informativa circa l'identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nei confronti di alcuni beneficiari degli aiuti – che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero potuto accedere neppure per la normativa italiana – l'Italia ritiene debba agirsi mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale (quella volta al recupero delle imposte inevase). La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e che, sempre con riguardo a tale tipologia di “beneficiari” (c.d. “evasori fiscali”), l'Italia non avrebbe ancora fornito dati numerici precisi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari “evasori fiscali”, sia per quelli “normali”, le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l'insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell'aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane avrebbero applicato, ad alcuni beneficiari, il regime “de minimis” (questi sono gli “aiuti di Stato” di minore importanza, che il diritto UE sottrae all'obbligo di recupero), senza accertare che le autocertificazioni, con le quali gli stessi beneficiari hanno attestato il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi a tale trattamento, fossero veridiche.

Stato della Procedura

Il 21/11/12 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Dagli aggiornamenti forniti dall'Agenzia delle entrate al 30/06/2015, risulta che a quella data gli aiuti recuperandi riguardavano unicamente 5 beneficiari “evasori fiscali”, per un importo di € 813.192, 77.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, dovrebbero distogliere la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.

Scheda 5 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - INPS

Violazione

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione alla sentenza n.C-99/02 dell’1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano per incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero erano stati impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, che ne avevano disposto la sospensione e già, in taluni casi, l’annullamento. In seguito, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali per i contenziosi, di fronte alla Giustizia civile e tributaria, relativi all’impugnazione degli ordini in questione. Tuttavia, il 29/06/2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dall’Italia) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di adire nuovamente la stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza. Quindi, il 17/11/2011, la Corte di Giustizia, con una seconda sentenza nei confronti dell’Italia, condannava tale Stato UE a sanzioni pecuniarie.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia comporta, per l’Italia, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria forfettaria (€ 30 mln) e di una “penale”. Quest’ultima, da corrispondersi ogni semestre, a decorrere dalla sentenza di condanna del 17/11/2011 fino al completo recupero degli aiuti illegali, consta di una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali non ancora recuperati al termine del semestre di riferimento (tale percentuale rappresenta l’importo degli aiuti da recuperare alla fine del semestre di riferimento, rapportato alla quantità degli aiuti che non erano ancora stati recuperati alla data della sentenza di condanna del 17/11/2011). Al riguardo, si precisa che l’Italia ha pagato, il 24 gennaio 2012, la predetta sanzione forfettaria di € 30 milioni. Si precisa che, ad oggi, la Repubblica Italiana ha pagato: 1) la predetta somma forfettaria di € 30 mln; 2) a titolo di prima penalità – dovuta per il primo semestre di ritardo nel mancato perfezionamento del recupero degli aiuti – la somma di € 16.533.000. La Commissione ha quindi chiesto all’Italia il pagamento di una seconda penalità semestrale pari ad € 6.252.000. Inoltre, la Commissione stessa ha già quantificato l’importo di una terza penalità semestrale richiesta all’Italia, nei termini di € 7.485.000.

Scheda 6 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Tali indugi avevano indotto la Commissione ad adottare la decisione – pur non formalizzata in un rituale ricorso - di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 260 TFUE, onde chiedere l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'Italia, per mancata conformazione alle proprie decisioni. Tuttavia, constatando che le operazioni di rientro degli aiuti risultano, attualmente, vicine ad essere ultimate, la Commissione ha deciso, in data 27 febbraio 2012, di sospendere la predetta Decisione di ricorso. Contestualmente, tuttavia, la Commissione stessa ha richiesto alle Autorità italiane di inviare continui aggiornamenti circa gli ulteriori progressi delle attività di recupero, onde valutare volta per volta l'opportunità di mantenere la sospensione della Decisione di ricorso, ovvero di dare seguito alla procedura ricorrendo alla Corte UE. Con nota dell'01/07/2015, è stata inviata alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE – affinché l'inoltrasse alla Commissione UE - una nota dell'Agenzia delle Entrate con la quale si attesta che gli aiuti recuperati dallo Stato, a quella data, ammontavano ad € 766.179.045,82, pari al 99,2 % dell'importo complessivo da recuperare, corrispondente ad Euro 772.544.620,33.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE. Una Decisione non formale di adire la Corte di Giustizia UE, già assunta dalla Commissione, è stata in seguito sospesa.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si registra un aumento delle pubbliche entrate, pari agli aiuti recuperati sino a questo momento. La considerazione che, verosimilmente, la Commissione si asterrà dall'adire la Corte di Giustizia, induce ad escludere la possibilità dell'effetto negativo dell'irrogazione di sanzioni da parte di quest'ultima.

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2018/2044	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione e alle radiazioni ionizzanti	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2018/2021	Non corretta trasposizione della Direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2016/2027	Mancata osservanza della Direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Energia

Procedura di infrazione n. 2018/2044 – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione e alle radiazioni ionizzanti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione e alle radiazioni ionizzanti.

In base all’art. 106 di tale Direttiva, gli Stati membri sono tenuti a porre in essere, entro il 6 febbraio 2018, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative idonee a recepire la medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, inoltre, che all’attuazione della Direttiva in questione debba applicarsi il Considerando 53 della Direttiva “sulla notifica dei documenti esplicativi”, in base al quale è fatto obbligo agli Stati membri, in casi giustificati, di accompagnare la notifica, alla Commissione, delle disposizioni attuative di una Direttiva nell’ordinamento interno, con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una Direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

In quanto non le è ancora stato comunicato alcun provvedimento di trasposizione della Direttiva 2013/59/EURATOM, la Commissione ritiene che la stessa non sia stata ancora attuata nel sistema normativo italiano.

Stato della Procedura

Il 17 maggio 2018 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia

Procedura di infrazione n. 2018/2021 – ex art. 258 del TFUE

“Non corretta trasposizione della Direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia disatteso diversi obblighi previsti dalla Direttiva 2011/70/Euratom. A titolo di esempio: 1) l'art. 4, par. 1, prima frase, in combinazione con l'art. 4, par. 3, lettere da a) a f), prevede che ciascuno Stato UE elabori, in relazione alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, delle “politiche nazionali” rispettose dei criteri indicati dalle succitate lettere. Al riguardo, si contesta che l'Italia, al momento attuale, non ha ancora illustrato alla Commissione tali “politiche nazionali”. Queste, per la normativa italiana di cui all'art. 8, co. 1, del D. Lgs. 45/14, dovrebbero essere espresse nel “programma nazionale” (documento, questo, che la Direttiva impone a ciascuno Stato UE di adottare). Tuttavia, poiché tale programma non le è stato ancora notificato - come lamentato nella distinta procedura di infrazione n. 2016/2027 - la Commissione ne deriva che, in Italia, dette “politiche nazionali” non sono state ancora messe a punto; 2) l'art. 4, par. 1, 2° frase, attribuisce la “responsabilità ultima”, circa la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, allo Stato UE nel cui territorio tale materiale sia stato generato: ne consegue, come dal par. 2 dello stesso articolo, che laddove dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito vengano spediti, per eventuali trattamenti, in un altro Stato UE o in uno stato extraUE, “responsabile ultimo” del loro smaltimento sicuro e responsabile rimane pur sempre lo Stato UE o extraUE dal quale siano stati spediti. Diversamente, la legge italiana di cui all'art. 32, co. 4 ter del D. Lgs. n. 230/95, si limita a stabilire che l'esportazione dall'Italia o l'importazione per l'Italia, nonché il transito in territorio italiano, dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, debbano essere preventivamente autorizzati. Nessun cenno, invece, viene fatto dalle norme italiane alla persistenza della responsabilità “ultima”, circa lo smaltimento sicuro di tali materiali, in capo allo Stato UE che li ha prodotti. Ove, peraltro, le norme italiane ammettono una responsabilità di operatori italiani, la attribuiscono non allo Stato, ma solo ai “titolari di licenza” (D. Lgs 230/95), agli “operatori” (L. 1860/62) e alla Sogin S.p.A, quest'ultima con riferimento alla disattivazione degli impianti a fine vita e all'esercizio del Deposito nazionale dei rifiuti e del Parco tecnologico; 3) l'art. 5, par. 1, stabilisce che la normativa di ogni Stato UE individui le specifiche responsabilità incumbenti a ciascuno degli operatori coinvolti nella filiera della gestione e dello smaltimento dei materiali in questione, pur rimanendo ferma, la responsabilità “primaria”, in capo ai “generatori” di tali materiali: per l'art. 58 bis, co. 1, del D. Lgs. 230/95, invece, tale responsabilità “primaria” si imputa al “titolare di un'autorizzazione”, che può non coincidere con il soggetto “generatore” del materiale di cui si tratta; 4) l'art. 8 impone ad ogni Stato UE, fra l'altro, di intraprendere attività di ricerca e di sviluppo per coprire le esigenze del “programma nazionale” per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi: al riguardo, l'art. 8, co. 1, lett. f) del D. Lgs 45/14 impone allo Stato italiano, effettivamente, di sviluppare dette attività di ricerca, ma senza istituire alcun nesso tra queste e le esigenze del “programma nazionale”.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2018 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 3 - Energia

Procedura di infrazione n. 2016/2027 – ex art. 258 del TFUE

“Mancata osservanza della Direttiva 2011/70/Euratom”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia disatteso gli obblighi di cui all'art. 15, par.fo 4, della Direttiva 2011/70/Euratom, concernente la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. In particolare, l'art. 5, par. 1, lett. a) della succitata Direttiva impone ad ogni Stato UE di adottare un “quadro nazionale”, il quale contenga, tra l'altro, un “programma nazionale”. Quest'ultimo deve definire una politica di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e, a norma dell'art. 13, par. 1, della medesima Direttiva, deve essere notificato alla Commissione. Il summenzionato art. 15, poi, stabilisce, al par.fo 4, che gli Stati UE dovessero notificare detto “programma nazionale”, per la prima volta, entro il trascorso 23 agosto 2015. Quindi, in data 04/11/2015, la Commissione – constatando che il termine del 23 agosto era spirato senza che la Repubblica italiana avesse notificato alla Commissione stessa il primo “programma nazionale” - chiedeva alle Autorità italiane chiarimenti in ordine al calendario, da esse adottato, per l'ultimazione del programma medesimo e per la sua notifica. Al riguardo, le Autorità italiane facevano presente, con nota del 02/02/2016, di avere già concluso i lavori tecnici preliminari all'adozione del programma e di voler predisporre lo stesso, pertanto, entro la fine di detto mese di febbraio del 2016. Quindi, con comunicazione del 22/02/2016, le Autorità italiane notificavano alla Commissione il sopra menzionato “programma nazionale”. In proposito, tuttavia, la Commissione ha rilevato che, dal documento inviato, non era dato comprendere se esso facesse riferimento ad una versione definitiva del suddetto “programma”, ovvero ad una provvisoria. Infatti, lo stesso documento affermava, a pag. 3, secondo capoverso, seconda frase, che il “programma nazionale” – il quale, si precisava, doveva essere sottoposto a VAS (Valutazione Ambientale Strategica), compresa la consultazione pubblica e quella a livello di Governo – sarebbe stato comunicato alla Commissione. A seguito di ciò, la Commissione, con nota del 23/02/2016, chiedeva alle Autorità italiane di pronunciarsi chiaramente sullo “status” (definitivo o interlocutorio) del programma che le era stato comunicato. In data 29/06/2016, le Autorità italiane hanno risposto ai rilievi della Commissione sottolineando che il documento inviato costituiva, in effetti, il “programma nazionale” di cui ai già citati artt. 5 e 15 della Dir. 2011/70/Euratom. Tuttavia, le stesse Autorità precisavano di non aver ancora approvato il testo di tale “programma”, come risultante a seguito delle “osservazioni del pubblico” e delle decisioni finali dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente, le quali debbono essere rese, tutte, nell'ambito della già espletata procedura VAS. Dette Autorità, quindi, si impegnavano verso la Commissione - nel caso in cui, nell'ambito della VAS, il testo del “programma” avesse riportato delle modifiche – a trasmettere alla Commissione stessa il testo aggiornato. Aggiungevano poi che il testo trasmesso doveva ancora essere approvato dal Presidente del Consiglio, come dalla vigente normativa interna al riguardo. A seguito di tali chiarimenti, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia ancora assolto l'obbligo di comunicarle la versione definitiva del già citato “programma nazionale”.

Stato della Procedura

Il 14 luglio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Fiscalità e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2018/2054	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2018/0030	Mancato recepimento della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2014/4075	Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari	PM	Si	Variazione di stadio (da MMC a PM)
Scheda 4 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	RC (C-304/08)	Si	Variazione di stadio (da PM a RC)
Scheda 5 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	PM (Decisione di ricorso)	Si	Stadio invariato
Scheda 6 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	Si	Stadio invariato
Scheda 7 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2018/2054 - ex art. 258 del TFUE

“Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

E’ contestata l’applicazione del beneficio dell’esenzione dall’accisa ai carburanti utilizzati nei natanti da diporto privati in contratto di noleggio, senza rifiuto esplicito di tale beneficio in caso di uso privato del natante da parte dell’utilizzatore finale, contravvenendo così agli obblighi derivanti dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2003/96/CE, come interpretata dalla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea citando in particolare la sentenza del 13 luglio 2017, *Vakary Baltiyos laivy statykla*, C-151/16, e la sentenza del 21 dicembre 2011, *Haltergemeinschaft*, C-250/10, in base alle quali l’esenzione è esclusa per coloro che utilizzano le imbarcazioni da diporto a fini privati e non commerciali.

La procedura di infrazione è stata aperta ad esito della chiusura negativa del progetto pilota 7428/15/TAXU, di pari oggetto.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2018 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. Al riguardo, l’Italia ritiene di applicare correttamente la disciplina armonizzata in virtù dell’interrelazione delle norme armonizzate che disciplinano il settore delle accise e delle norme di settore che disciplinano il noleggio delle imbarcazioni da diporto che in nessun caso consentono al “noleggiatore” di disporre di un titolo giuridico che lo autorizzi ad utilizzare direttamente l’imbarcazione, ma solo di fruire del complesso servizio offerto dal noleggiante. Inoltre, in considerazione del divieto di uso privato di un’imbarcazione da diporto destinata ad uso commerciale, è altresì escluso che un noleggiante possa utilizzare per fini privati l’imbarcazione da diporto destinata a fini commerciali.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non è al momento ipotizzabile un effetto finanziario sul bilancio pubblico che derivi dalla presente procedura, dal momento che si è attualmente in attesa di un’eventuale modifica normativa nell’ambito del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità

Scheda 2 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2018/0030 - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora trasposta, nell'ordinamento interno italiano, la Direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.

Ai sensi dell'art. 2 di tale Direttiva, gli Stati membri debbono assumere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee alla trasposizione della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, entro e non oltre il 31 dicembre 2017. Di tali misure, gli Stati membri debbono dare immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché, al tempo della presente messa in mora, le misure di cui si tratta non le era state ancora comunicate, la Commissione ha ritenuto che la Direttiva in questione non fosse stata ancora recepita nell'ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 25 gennaio 2018 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE. Si precisa che in data 19 luglio 2018 la presente Direttiva è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Dalla presente procedura non derivano effetti per la finanza pubblica

Scheda 3 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2014/4075 - ex art. 258 del TFUE

“Imposta di registro sull’acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 18 e 63 del Trattato TFUE. Detto art. 18 vieta, ai singoli Stati UE, di introdurre discriminazioni fondate sulla “nazionalità”, mentre l’art. 63 impone ad ogni Stato UE di consentire, agli operatori di altri Stati UE, di investire i loro capitali nel proprio territorio, a parità di condizioni rispetto agli operatori interni. In Italia, il D.P.R. n. 131/1986 stabilisce, all’art. 2, che debbono essere “registrati” (cioè sottoposti ad imposta di registro) gli atti indicati sotto la rubrica “TARIFFA”, fra i quali rientrano quelli con cui un soggetto trasferisce ad un altro, dietro corrispettivo, la proprietà su beni immobili. Su tali atti, detta imposta è fissata di regola al 9%, ma, ove l’immobile acquistato sia una casa di abitazione “non di lusso”, ricorrendo talune condizioni (relative all’acquisto della c.d. “prima casa”), l’imposta stessa è abbassata al 2%. Una delle condizioni richieste per accedere a tale trattamento fiscale di favore, è che l’immobile acquistato sia ubicato nello stesso Comune ove risiede l’acquirente, o che quest’ultimo, entro 18 mesi dall’acquisto stesso, stabilisca la propria residenza nel Comune ove è sito detto immobile. Tale obbligo di residenza è imposto all’acquirente sia che abbia la cittadinanza italiana, sia che risulti cittadino di altro Stato UE. Tuttavia, dal predetto T.U., come integrato dalla circolare n. 38/E del 12/08/2005, risulta che il cittadino italiano, emigrato all’estero, può ugualmente godere dell’imposta di registro al 2% sull’acquisto del primo immobile sito in Italia, anche se non elegge la residenza nel Comune ove tale immobile è ubicato. Questo trattamento di favore, per il migrante italiano all’estero, risponde alla doppia finalità sociale di: 1) aiutare il migrante, che in genere si è trasferito all’estero per lavoro, a sostenere le spese per organizzare la propria vita fuori della terra di origine; 2) incoraggiare lo stesso migrante a non recidere i legami con la patria, stimolandolo ad acquistare un immobile nel suo paese. E’ evidente, quindi, la ragione per cui tale beneficio fiscale non è esteso al cittadino di un altro Stato UE che, continuando a risiedere all’estero, acquisti la sua “prima casa” in Italia, stante l’assoluta diversità della situazione oggettiva in cui versa quest’ultimo rispetto all’italiano migrante all’estero per lavoro. Tuttavia la Commissione ravvisa, nel trattamento “differenziato” applicato al cittadino di altro Stato UE, una discriminazione fondata sulla nazionalità, ad onta del predetto art. 18 TFUE. Inoltre, considerando l’acquisto della proprietà immobiliare una forma di investimento di capitali, la Commissione ravvisa, nella fattispecie, la violazione della “libera circolazione dei capitali” (art. 63 TFUE), la quale impone ad ogni Stato UE di concedere, sia agli operatori interni, sia a quelli “transfrontalieri”, le stesse possibilità di “investimento” dei rispettivi capitali. L’Italia osserva, tuttavia, che detti principi egualitari operano solo ove l’operatore interno e quello transfrontaliero versino in condizioni “oggettivamente comparabili”, caratteristica, questa, assente nel caso di specie.

Stato della Procedura

Il 28/01/2018 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

In caso di estensione dell’ambito dei beneficiari dell’agevolazione sull’imposta di registro al 2% per l’acquisto della prima casa, si determinerebbe una diminuzione di gettito

Scheda 3 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2013/2251 - ex art. 258 del TFUE.

“Perdita di risorse proprie”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Violazione

La Commissione europea rileva che – in contrasto con l’art 8 della Decisione 94/728/CE (il riferimento alla Decisione 88/376/CE era stato inserito, erroneamente, nella messa in mora) e con gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei Regolamenti 1552/1989 e 1150/2000 – l’Italia ha omesso di versare, al bilancio UE, Euro 2.120.309,50 di dazi doganali su tabacco importato di contrabbando. Nel 1997, la Dogana di Palermo scopriva dei containers vuoti, i quali, secondo fondati sospetti, presumibilmente erano serviti a veicolare 11.380 kg di tabacchi esteri in elusione dei relativi dazi UE. La Dogana medesima, in base ai propri controlli, riteneva che i containers fossero stati “pieni” e che avessero pertanto custodito merce del peso di 11.380 kg, per cui il dazio evaso sarebbe stato di € 2.120.309,50. Così “accertata” tale obbligazione veniva iscritta nell’apposito conto intestato alla UE presso il Tesoro. Nei confronti dei presunti contrabbandieri si procedeva anche penalmente e il 03/05/1999 uno di essi veniva condannato. La sentenza passava in giudicato il 06/04/2002. L’11/11/2003 - quindi 6 anni dopo l’accertamento dell’obbligazione doganale da parte della Dogana stessa - il condannato riceveva la notifica del titolo esecutivo per il pagamento del dazio eluso. Gli altri due imputati, condannati nel 2003, venivano eseguiti nel 2005. L’Italia non ha mai versato alla UE i prelievi in oggetto. Infatti - premesso che, per gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei citati Reg.ti 1552/1989 e 1150/2000, gli Stati UE sono obbligati a pagare l’obbligazione doganale solo dopo averla “accertata” - l’Italia stessa sostiene che il momento dell’“accertamento” sarebbe stato viziato e quindi come non fosse stato. Detto accertamento infatti sarebbe stato solo congetturale, dal momento che la sicura quantificazione della merce e del relativo dazio sarebbe stata possibile solo con una sentenza penale passata in giudicato. In proposito l’Italia rilevava che la sentenza penale di 1° grado, diversamente dalla Dogana, si limitava a stabilire che la merce pesava più di 15 kg. Si aggiungeva inoltre che prima del passaggio in giudicato di detta sentenza erano trascorsi più di 5 anni, nel corso dei quali non era stato possibile riscuotere l’obbligazione doganale, nell’incertezza dell’esistenza e dell’importo della stessa. Pertanto, tale obbligazione si sarebbe dovuta ritenere estinta ai sensi dell’art. 17 dei citati Regolamenti, per il quale un debito doganale si estingue quando una situazione di “forza maggiore” (in questo caso la pendenza del processo penale) si oppone alla sua riscossione per un periodo superiore ai 5 anni. Al riguardo, la Commissione replica che l’accertamento doganale del 1997 sarebbe valido, in quanto fondato su appropriati controlli amministrativi e che la normativa UE sopra citata non richiede assolutamente che l’istruttoria, eseguita al riguardo dall’Amministrazione, venga confortata dal pronunciamento dell’Autorità giudiziaria. Peraltro, quest’ultima si sarebbe limitata a stabilire che la merce contrabbandata era di peso superiore ai 15 kg, lasciando quindi impregiudicata la stima che della stessa era stata effettuata, in via amministrativa, dalla competente Dogana di Palermo.

Stato della Procedura

Il 4/05/2018 la Commissione ha presentato un ricorso, ex art.258 del TFUE (Causa C-304/18).

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

L’obbligazione doganale relativa ai dazi è stata stimata in € 2.120.309,50.

Scheda 5 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all’applicazione di un’accisa ridotta sulle benzine e sul gasolio per autotrazione nella Regione Friuli Venezia – Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul proprio territorio. La Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l’accisa gravante su tali prodotti è dovuta dal titolare del deposito fiscale che ne esegue il pagamento e la trasla, di fatto, sul distributore del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente all’accisa dovuta. Il distributore, a sua volta, vende il carburante al consumatore finale, applicando una maggiorazione di prezzo, corrispondente all’importo dell’accisa, nei suoi confronti. L’art. 1, comma 187, della Legge n. 244 del 2007 ha modificato l’art. 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli – Venezia Giulia, di cui alla Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, al fine di prevedere che una quota dell’accisa riscossa sulle benzine e sul gasolio consumati nella Regione per uso autotrazione spetti alla medesima Regione. D’altra parte, le stesse norme regionali prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori di carburanti, a condizione che risiedano nel territorio regionale. La normativa regionale prevede altresì che i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti ottengano il rimborso, da parte della Regione, dei contributi sull’acquisto di carburante, erogati ai beneficiari. Le Autorità italiane ritengono che, in tale contesto, non sembrano ravvisabili aspetti di incompatibilità della normativa italiana sopra rappresentata con la Direttiva 2003/96/CE: l’accisa, gravante sui carburanti citati, viene infatti applicata nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia con la stessa aliquota vigente nel resto del territorio nazionale e i titolari dei depositi fiscali, che forniscono i prodotti in questione ai gestori degli impianti di distribuzione ubicati nella medesima Regione, versano allo Stato, per intero, la relativa imposta.

Stato della Procedura

Il 10 dicembre 2015 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Il 27/04/2017 la Commissione ha deciso di adire la Corte di Giustizia UE, tuttavia senza formalizzare la sua volontà in un regolare “ricorso”.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura ha effetti solo sul bilancio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Scheda 5 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

Con tale procedura la Commissione contesta le modalità di recepimento della soggettività passiva nell'articolo 4 del D.P.R. IVA ed in particolare l'aver messo fuori campo operazioni che tutt'al più avrebbero dovuto essere esentate o anche, in alcuni casi, l'eccessivo allargamento della fattispecie posta fuori campo rispetto alla fattispecie che avrebbe dovuto essere esentata.

Con atto di messa in mora complementare è stato altresì contestato il mancato recepimento delle esenzioni di cui all'articolo 132 della direttiva IVA e delle condizioni di cui all'articolo 134.

Si ritiene che siano infondate le contestazioni di errato recepimento della soggettività passiva, mentre, soprattutto in considerazione dell'evoluzione economica e concorrenziale, situazioni poste attualmente fuori campo potrebbero effettivamente dover essere considerate esenti. Situazione che è stata peraltro riconosciuta nella risposta italiana, concordata tra questo Dipartimento e l'Agenzia delle entrate, con riguardo alla opportunità di recepire talune esenzioni, in considerazione della mutata situazione economica.

Per quanto noto, i Servizi europei intenderebbero adottare un parere motivato, ma con oggetto sostanzialmente ridotto.

Particolarmente sensibile, ove dovesse permanere, sarebbe la contestazione di cui all'atto di Messa in Mora Complementare relativa al non corretto recepimento dell'articolo 132, 1, lett. f) della direttiva IVA, con l'articolo 10, comma 2, del decreto IVA.

La norma italiana di esenzione viene contestata nella misura in cui:

- a) limita l'esenzione ai consorzi (ed esclude altre associazioni autonome di persone);
- b) stabilisce la percentuale di detrazione consentita al 10% nel triennio solare precedente (e quindi consente che l'esenzione si applichi anche a soggetti che non svolgono esclusivamente un'attività esente);
- c) non subordina l'esenzione alla condizione che non possa provocare distorsioni della concorrenza.

L'Agenzia delle Entrate avrebbe risolto in via interpretativa i profili sub a) e c). Il profilo di cui al punto b) è considerato indispensabile ai fini dell'applicazione concreta dell'esenzione in Italia, pertanto si intenderebbe difendere la norma nazionale in relazione ad esso.

Stato della Procedura

La procedura è stata aperta con lettera di costituzione in mora l'8 ottobre 2009.

Il 3 giugno 2010 la Commissione Europea ha notificato una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE

Un'ulteriore richiesta di informazioni è pervenuta dalla Commissione il 4 giugno 2012.

Una risposta è stata data dal Dipartimento delle Finanze di comune accordo con Agenzia delle Entrate con nota prot. n. 5934 del 13 luglio 2012.

Per quanto noto, la Commissione europea intenderebbe adottare un parere motivato, ma con oggetto sostanzialmente ridotto.

Nel corso della riunione di giugno 2017 tenutasi presso la Presidenza del Consiglio, sotto il coordinamento del Dipartimento per le Politiche Europee, i competenti Servizi della Commissione Europea avevano indicato l'intenzione di archiviare tout-court la procedura con riguardo ai seguenti punti:

- i) Definizione di attività economica;
 - ii) Definizione della soggettività passiva;
 - iii) Inclusione o esclusione dal campo di applicazione dell'IVA di cessioni o prestazioni identiche in funzione della finalità del soggetto che le effettua;
 - viii) Esenzione per biblioteche, discoteche e simili, musei, gallerie e pinacoteche;
 - ix) Messa a disposizione di personale da parte di istituzioni religiose o filosofiche.
- Con riferimento, invece, ai seguenti altri punti, sarebbero disponibili alla definitiva archiviazione della procedura a fronte dell'impegno delle Autorità italiana a versare una compensazione sulle risorse proprie:
- iv) L'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA (invece dell'esenzione, ove ne ricorrano i presupposti) delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per finalità istituzionali dalle associazioni politiche, sindacali, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona a favore dei propri soci, associati o partecipanti dietro pagamenti di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto;
 - v) L'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA (invece dell'esenzione, ove ne ricorrano i presupposti) delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;
 - vi) L'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA della somministrazione di alimenti e bevande a soci, associati o partecipanti effettuata da bar ed esercizi similari presso le sedi in cui le associazioni di promozione sociale, le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, svolgono l'attività istituzionale, sempre che tale attività sia strettamente complementare a quella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
 - ix) Mancata previsione di talune esenzioni obbligatorie.

Impatto finanziario

1. Mancanza del presupposto giuridico per la compensazione.

Il Regolamento 1553/89 prevede che al fine della determinazione delle risorse proprie I.V.A., devono essere prese in considerazione a titolo di compensazione:

- le operazioni elencate nell'allegato X parte A della direttiva 112/2006/CEE, che gli Stati membri continuano ad assoggettare all'imposta. Per tali operazioni, la base delle risorse I.V.A. si calcola come se le stesse fossero esenti;
- le operazioni elencate nell'allegato X parte B della direttiva 112/2006/CEE, che gli Stati membri continuano ad esentare dall'imposta. Per tali operazioni, la base delle risorse I.V.A. si calcola come se le stesse fossero sottoposte a tassazione;
- le operazioni di cui all'art. 391 della Direttiva assoggettate all'imposta in virtù di un'opzione accordata ai soggetti passivi dagli Stati membri. Per tali operazioni la base delle risorse I.V.A. si calcola come se le stesse fossero esenti.

Tale elenco di operazioni oggetto di compensazione è da considerarsi tassativo.

Una eventuale nuova compensazione può essere contemplata, in occasione di procedura di infrazione, esclusivamente a titolo cautelativo, solo nel caso in cui si scelga di pagare un importo provvisorio di risorse proprie, in attesa della sentenza della Corte di Giustizia. Infatti un tale accantonamento può essere concepito solo al fine di evitare l'imposizione degli oneri dovuti per gli interessi di mora per mancato versamento delle risorse proprie nei tempi richiesti.

Da qui, l'assenza di presupposto giuridici sia ai fini del Regolamento 1553/89 che nell'ipotesi di chiusura della procedura a normativa invariata.

2. Aleatorietà della quantificazione

In relazione alla quantificazione espressamente richiesta dalla Commissione, si sottolinea che, non esistendo informazioni specifiche sia in relazione alle operazioni svolte, che alle tipologie di soggetti individuati, allo stato, non è possibile effettuare una stima.

3. Conseguenze a lungo termine.

Si sottolinea inoltre che le risorse proprie IVA sono assoggettate ad audit periodico da parte della DG Budget e monitoraggio normativo da parte della DG Taxud.

Nell'ipotesi di allargamento del beneficio della non imponibilità al Terzo settore, si amplierebbe notevolmente la platea di soggetti coinvolti. Con i dati ad oggi disponibili non è possibile prevedere gli effetti finanziari sulle risorse proprie.

A giugno 2017, i competenti Servizi della Commissione hanno manifestato la disponibilità ad archiviare la procedura a fronte dell'impegno dell'Italia a versare le corrispondenti risorse proprie. Le trattative al riguardo si sono arenate a dicembre 2017 in considerazione del fatto che un tale impegno non avrebbe alcuna base giuridica e potrebbe comportare responsabilità contabili.

Scheda 7 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE

“Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale. Nell'ambito di tali misure rientrano quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30 TFUE) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle applicate ai prodotti interni similari (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull'energia elettrica come risulta, dopo l'abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della Deliberazione 29/12/2007 dell'AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di “sovrapprezzo” e articolato in “componenti tariffarie” (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l'energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale “sovrapprezzo”, transitando presso la “Cassa conguaglio per il settore elettrico”, viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l'incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell'attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l'entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall'Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell'imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall'Italia, con l'esigenza di coprire i costi che le industrie domestiche sopporterebbero per la produzione di energia “verde”. A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l'abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell'elemento di costo rappresentato dal sovrapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 4 giugno 2010 n. 13700, ha risposto alla Commissione europea inviando in difesa le proprie valutazioni di competenza. Capofila dossier: MISE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4199	Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la Direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	SC C-601/14	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 - Giustizia

Procedura di infrazione n. 2013/4199 - ex art. 258 del TFUE

“Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'art. 24, co. 10, del Decreto Legge convertito con L. 22/12/11, n. 214 – circa i requisiti contributivi richiesti per accedere alla pensione “anticipata”, cioè alla pensione percepibile dal lavoratore ancor prima di raggiungere l'età richiesta per la pensione di “vecchiaia” - sia incompatibile con l'art. 4 della Direttiva 79/7/CEE. A tal riguardo, si precisa che il predetto art. 24 del già citato Decreto Legge consente, alle lavoratrici, di accedere alla pensione suddetta in forza di un numero di anni contributivi inferiore, di un anno, a quello richiesto per l'uomo. Con l'iniziale “messa in mora”, la Commissione riteneva tale differenza di trattamento compatibile con la normativa UE e, in particolare, con la Dir. 22/12/11, n. 214 (sopra citata), ove riferita ai lavoratori del settore privato. Per converso, lo stesso regime pensionistico, ove applicato ai lavoratori del settore pubblico, sarebbe stato, per la Commissione, contrario ad un'altra Direttiva, segnatamente all'art. 5 della Dir. 2006/54/CE. Detto articolo, infatti, vieta di diversificare, a seconda del sesso dell'avente diritto, le condizioni di accesso al godimento delle pensioni “professionali”, quali sarebbero state, secondo la Commissione, le pensioni “anticipate” in questione qualora corrisposte ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e di altri organismi pubblici. Le Autorità italiane hanno contestato tale posizione, dimostrando la natura “generale” e non “professionale” del trattamento pensionistico “anticipato” dei lavoratori pubblici. Significative, al riguardo, le considerazioni per cui: 1) come dall'art. 21 della L. 22/12/11, n. 214, a decorrere dall'1/1/12 i dipendenti pubblici non dispongono più di un ente previdenziale specifico, in quanto le funzioni dell'INPDAP sono state assorbite dall'INPS, che attualmente vanta una competenza previdenziale “generale”; 2) con la L. 08/08/95 n. 335, la pensione di tutti i lavoratori, compresi quelli pubblici, non viene più calcolata in riferimento alle retribuzioni percepite alla fine dell'attività lavorativa, ma in rapporto ai contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa dell'avente diritto (sistema “contributivo”). La Commissione ha finito per consentire con le Autorità italiane, ritenendo attualmente anch'essa che le pensioni anticipate spettanti ai dipendenti pubblici non siano parte di un regime pensionistico “professionale” ma “legale”. Quindi, ad esse non è applicabile il divieto di discriminazione sancito dal predetto art. 5 della Dir. 2006/54/CE, il quale si riferisce solo alle pensioni “professionali”. Tuttavia, la Commissione argomenta che, se alla fattispecie in oggetto è corretto applicare la Direttiva 79/7/CEE (trattandosi di regime pensionistico “legale”), quest'ultima contiene in essa delle prescrizioni tali da stigmatizzare, nuovamente, la differenza di trattamento tra uomini e donne in materia di pensione “anticipata”. Precisamente, l'art. 1 di tale Dir. 79/7/CEE indica, come scopo di questa, l'attuazione del principio di parità tra uomini e donne in materia di “sicurezza sociale” (nozione nella quale rientrano le “pensioni”). Coerentemente, l'art. 5 impone a ciascuno Stato UE di abolire le norme contrarie al principio della “parità di trattamento”.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2015 è stata inviata una messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove fosse posticipato, anche per le donne, l'accesso alla pensione anticipata, si produrrebbe l'effetto finanziario positivo, per il bilancio dello Stato, di una diminuzione della spesa pubblica.

Scheda 2 – Giustizia

Procedura di infrazione n. 2011/4147 – ex art. 258 del TFUE.

“Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Giustizia UE ha dichiarato che la Repubblica Italiana non ha dato completa attuazione alla Direttiva 2004/80/CE, la quale è volta a garantire un indennizzo pubblico alle vittime “transfrontaliere” di reato. Queste ultime si identificano nelle persone fisiche che, normalmente residenti in uno Stato dell’Unione europea, ma trovandosi nel territorio di un altro Stato UE, divengono vittime di reati intenzionali e violenti consumati sul territorio di quest’ultimo. Si precisa che la giurisdizione, sul reato, compete allo Stato nel cui territorio esso ha avuto luogo (anche se la vittima è straniera). La Direttiva in questione, quindi, intende evitare che il transfrontaliero si trovi, nello Stato UE di realizzazione del reato, sprovvisto di protezione in ordine ai connessi profili “risarcitori”. Infatti, la tutela, che tale Direttiva appresta al cittadino di altri Stati UE in quanto vittima di un reato intenzionale e violento, è di tipo esclusivamente “civile”. Tale protezione, pertanto, non si estrinseca nella persecuzione penale dell’autore del reato, ma nella liquidazione, in favore della vittima, di una somma di denaro a ristoro del danno subito per effetto del reato medesimo. Ora, la Direttiva UE vuole perseguire lo scopo, di offrire al transfrontaliero un’adeguata “tutela civile” nello Stato UE in cui è stato vittima di reato, mediante l’estensione, alla vittima stessa, dello stesso sistema di tutela civile già previsto per i cittadini di quest’ultimo Stato. Tale sistema, si precisa, deve comunque rispondere a determinati criteri indicati dalla Direttiva stessa, la quale, segnatamente all’art. 12 della stessa, dispone che, in tutti gli Stati dell’Unione, le vittime di “tutti” i reati intenzionali e violenti debbono poter ottenere - se l’autore del reato non è in grado di pagare un risarcimento - la liquidazione, dallo Stato, di un “equo indennizzo”. Un tale sistema nazionale, per la Direttiva, deve, quindi, essere esteso alla vittima che sia cittadina di Stati UE diversi. Ora, la Corte UE osserva che, nell’ordinamento nazionale italiano, un complesso di norme siffatte (che prevedano l’accollo allo Stato della riparazione economica dei danni subiti dalla vittima di un reato intenzionale e violento, quando l’autore del reato stesso sia insolvente), da estendersi, “de plano”, alla vittima “transfrontaliera”, non sarebbe effettivamente previsto. In particolare, la Commissione osserva che, in Italia, l’indennizzo pubblico della vittima di reato è stato ammesso non con riguardo a “tutti” i reati intenzionali e violenti - come impone l’art. 12 della Direttiva stessa, affinché di un tale generale meccanismo di protezione possa usufruire anche il cittadino “transfrontaliero” - ma solo con riferimento ad alcuni reati specifici particolarmente gravi (terrorismo, criminalità organizzata, usura, alcuni reati perpetrati nei confronti di pubblici dipendenti, etc...). Di conseguenza, la Corte UE ha ritenuto la posizione dell’Italia non conforme alla Direttiva in questione e, segnatamente, all’art. 12 della medesima.

Stato della Procedura

L’11 ottobre 2016, con sentenza, la Corte UE ha dichiarato l’Italia inadempiente agli obblighi sorgenti dall’adesione all’Unione europea, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si rileva che, in Italia, è in dirittura di arrivo un provvedimento normativo di attuazione delle disposizioni della Direttiva rimaste inattuato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’incremento della platea delle vittime indennizzabili da parte dello Stato, nei termini richiesti dalla Commissione, incrementerebbe la spesa pubblica.

Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2017/0532	Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le Direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le Direttiva 98/59/CE e le Direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)

Scheda 1 – Lavoro e affari sociali

Procedura di infrazione n. 2017/0532 – ex art. 258 del TFUE.

“Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le Direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le Direttiva 98/59/CE e le Direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

La Commissione europea ritiene che, nell’ordinamento interno italiano, non sia stata ancora recepita la Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le Direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 98/59/CE e le Direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi.

Ai sensi dell’art. 8 di detta Direttiva (UE) 2015/1794, gli Stati membri debbono adottare, entro la data del 10 ottobre 2017, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni. Di tale recepimento deve essere data notizia immediata alla Commissione.

Poiché i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, la Commissione conclude che la Direttiva di cui si tratta non è stata ancora recepita nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2018 è stato comunicato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva in oggetto nel diritto interno, mediante il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 61.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Libera circolazione delle merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2018/0029	Mancato recepimento della Direttiva 2016/2037/UE, del 21 novembre 2016, che modifica la Direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol, e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele	MM	No	Nuova procedura

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2018/0029 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2016/2037/UE, del 21 novembre 2016, che modifica la Direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol, e adegua le sue disposizioni concernenti l’etichettatura al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

La Commissione europea ritiene che, nell’ordinamento interno italiano, non sia stata ancora recepita la Direttiva 2016/2037/UE, del 21 novembre 2016, che modifica la Direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol, e adegua le sue disposizioni concernenti l’etichettatura al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Ai sensi dell’art. 2 di detta Direttiva, gli Stati membri debbono adottare, entro la data del 12 dicembre 2017, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni. Di tale recepimento deve essere data notizia immediata alla Commissione.

Poiché i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, la Commissione conclude che la Direttiva di cui si tratta non è stata ancora recepita nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 23 gennaio 2018 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la Direttiva in questione mediante il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 18 dicembre 2017.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MMC	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE

“Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea ritiene contrastare - con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 del TFUE - l'art. 37 del Decreto Legge 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), l'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998 e, infine, l'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Il succitato art. 49 TFUE comporta che le imprese di uno Stato UE possano, in ogni altro Stato della stessa Unione, ubicare una qualsivoglia stabile organizzazione, alle medesime condizioni in cui ciò è consentito alle imprese interne del secondo Stato. L'obbligo, per ogni Stato UE, di applicare una tale uniformità di trattamento, implica di conseguenza che: 1) le Amministrazioni dello stesso Stato, ove vogliano affidare ad un operatore un appalto o una concessione di rilevante valore economico, debbano scegliere tale affidatario mediante una “pubblica gara”. Quest'ultima, infatti, è strutturata in modo da garantire che l'assegnatario del contratto si identifichi nel titolare dell'offerta più conveniente al pubblico interesse, anche se non ha la nazionalità dello stesso Stato UE committente ma quella di un altro Stato UE; 2) i suddetti appalti e concessioni non possano essere automaticamente prorogati, ma, una volta venuti in scadenza, vengano riassegnati mediante una nuova gara pubblica: infatti, con il trascorrere del tempo e il mutamento delle circostanze, il primo affidatario può non essere più portatore dell'opzione più consona al suddetto interesse pubblico. Quanto all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esso ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati “concessioni”, aggiungendo che l'affidatario della concessione scaduta non deve conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. Per converso, le sopra citate Leggi Provinciali prorogano, di imperio, le concessioni idroelettriche in esse menzionate. Inoltre, la normativa statale di cui al succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, con la quale il legislatore ha modificato il disposto dell'art. 12 del D. Lgs 79/1999, prevede una sostanziale proroga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, nonché di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo art. 12, nel suo attuale tenore come modificato dal succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, obbliga l'eventuale “nuovo” concessionario ad acquistare, da quello “uscente”, il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò contrasterebbe, secondo la Commissione, con il suddetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale, come sopra già sottolineato, nega al concessionario uscente la possibilità di ottenere un beneficio in ragione dello scioglimento del contratto di concessione stesso.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE. Si precisa che il 26/05/2015 e il 15/10/2015 sono state inviate, alla Commissione, due diverse bozze di norma modificativa del censurato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'abrogazione delle norme statuali e provinciali censurate implicherebbe l'annullamento delle attuali concessioni idroelettriche, con elevato rischio di contenziosi con gli attuali affidatari e la conseguente insorgenza di spese legali per l'Amministrazione. Aumento della spesa pubblica.

Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2167	Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Pesca

Procedura di infrazione n. 2015/2167 – ex art. 258 del TFUE.

“Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene violati l’“Accordo di partenariato” sulla pesca, fra la UE e lo stato africano della Gambia (Reg. 1580/87/CEE), nonché il Reg. 1224/2009/CE sul controllo delle navi da pesca e il Reg. 404/2011/UE, esecutivo del primo. La UE ha stipulato, con alcuni Stati dell’Africa occidentale, degli “Accordi di partenariato” vincolanti anche gli Stati membri di essa: di tali Accordi si considera, in particolare, quello con la Gambia, la cui “clausola di esclusività” (art. 4 del Reg. 1580/87/UE) vieta alle imbarcazioni, battenti bandiera di uno degli Stati UE, di esercitare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione territoriale della nazione africana, a meno che non vi siano abilitate da particolari licenze rilasciate ai sensi dell’Accordo medesimo, cioè dallo stesso Stato africano su richiesta delle Autorità UE. Tali Accordi (compreso quello di specie), pur divenendo applicabili solo in grazia di relativi Protocolli, conservano forza vincolante anche in mancanza di questi ultimi: ne deriva che, in ragione della già menzionata clausola di esclusività, è fatto divieto del tutto, alle imbarcazioni degli Stati UE, in rapporto ai periodi non coperti dai Protocolli in oggetto, di esercitare la pesca nelle acque sottoposte alla giurisdizione degli Stati africani in questione. Ora, la Corte UE - informata del fatto che diverse imbarcazioni italiane esercitavano la pesca nelle acque di vari Stati dell’Africa occidentale (Guinea Bissau, Sierra Leone etc..), in periodi non coperti dai Protocolli di esecuzione dei relativi Accordi di partenariato – ha ravvisato gravi inadempienze, da parte italiana, con particolare riferimento ai rapporti con la Gambia. L’Accordo di partenariato tra la UE e detto Stato produrrà effetti sino al 30/06/2018 ma, in ogni caso, i relativi Protocolli esecutivi hanno esaurito i loro effetti il 30/06/1996. Da tale data, pertanto, le imbarcazioni UE (Italia compresa) non possono più praticare la pesca nelle acque territoriali del predetto Stato africano: per converso, diverse navi italiane hanno ripetutamente infranto tale divieto sino all’agosto del 2015, nella sostanziale inerzia delle Autorità italiane. Queste ultime, in primo luogo, avrebbero omesso di creare le condizioni per un effettivo controllo della flotta da pesca in Gambia, in quanto hanno disatteso diverse norme dei summenzionati Reg.ti 1224/2009/CE e 404/2011/UE: gli stessi obbligano gli Stati UE ad istituire un sistema di controllo via satellite atto a localizzare i pescherecci battenti la propria bandiera, ovunque si trovino in mare. Almeno ogni due ore il dispositivo di localizzazione via satellite, installato a bordo di ogni peschereccio UE, deve trasmettere ai CCP (Centri di Controllo Pesca presso lo Stato UE di appartenenza) le proprie coordinate geografiche aggiornate. Norme specifiche, poi, regolano i doveri di pronto intervento, da parte dello Stato UE coinvolto, ove ricorrano guasti ai dispositivi predetti e, in ogni caso, ove i CCP non ricevano, per almeno 12 ore consecutive, le informazioni in oggetto. L’Italia, al riguardo, avrebbe tollerato il mancato invio di tali dati, circa la maggior parte delle navi da pesca operanti nelle acque territoriali della Gambia, per periodi di gran lunga superiori alle 12 ore predette, senza reagire a norma dei Regolamenti succitati. Soprattutto a motivo di tale mancato controllo, l’Italia non avrebbe spiegato serie azioni a contrasto della pesca illegale esercitata, nei termini sopra descritti, dai suoi pescherecci.

Stato della Procedura

Il 9 dicembre 2016 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2016/2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	PM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2014/2125	Qualità dell'acqua destinata al consumo umano	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2014/0386	Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Salute

Procedura di infrazione n. 2016/2013 – ex art. 258 del TFUE.

“Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, non sia stata correttamente trasposta, per molti versi, nell'ordinamento italiano. Si precisa che la normativa italiana di recepimento di tale Direttiva nell'ordinamento nazionale è stata, formalmente, adottata con il Decreto Legislativo n. 26 del 4 marzo 2014. Si sottolinea, ancora, come l'art. 2, par. 1 della suddetta Direttiva ha consentito ad ogni Stato UE di mantenere in vigore, al suo interno, le normative nazionali le quali adottino provvedimenti di tutela, per gli animali di cui sopra, più rigorosi di quelli previsti dalla Direttiva medesima. Ciò sotto condizione che tali normative interne risultassero già vigenti alla data del 9 novembre 2010 (che è quella di entrata in vigore della Direttiva in questione). La Commissione ha ravvisato la non conformità di svariate disposizioni, contenute nel succitato D. Lgs. 26/2014, con le prescrizioni della Direttiva che le prime avrebbero dovuto attuare. In particolare: l'art. 2 (2) della Dir.2010/63 dispone il divieto, per ogni Stato UE, di ostacolare la fornitura o l'uso di animali allevati o tenuti in un altro Stato UE nel rispetto dei criteri definiti dalla Direttiva stessa, nonché il divieto di ostacolare l'immissione sul mercato nazionale (purchè essa avvenga nel rispetto della Direttiva in oggetto) di prodotti derivanti dall'uso di tali animali (sempre nel rispetto della Direttiva in oggetto). Il D. Lgs 26/2014 di attuazione, per converso, non farebbe menzione di tali divieti. L'art. 3(1), par. 2, della Direttiva definisce una “procedura” come qualsiasi azione che possa determinare, tra l'altro, la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata. Al riguardo, l'art. 3 (1) (a) del D. Lgs 26/2014 definisce la procedura come quell'azione rivolta, tra le altre finalità, alla creazione e al mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata “con fenotipo sofferente”. Pertanto, il legislatore italiano, a dispetto del tenore della Dir. 2010/63/UE, avrebbe escluso dalla nozione di “procedura”, come rilevante per la stessa Direttiva, le procedure esitanti nella creazione e nel mantenimento di una linea di animali la quale, pur geneticamente modificata, non presenti un “fenotipo sofferente”. L'art. 3(2) della Dir. 2010/63, poi, definisce un “progetto” come un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico, che prevede il ricorso a una o più procedure. Integrando arbitrariamente tale disposto, l'art. 3(1) (b) del D. Lgs 26/2014 – attuativo di detto art. 3(2) della Direttiva – individua i momenti in cui un progetto deve ritenersi, rispettivamente, iniziato e terminato. La Commissione osserva che tali limiti sono fissati, dal legislatore italiano, non in accordo con quanto si desume dalla Direttiva stessa e dal resto del diritto UE. In aggiunta a quanto sopra, la Commissione ritiene non recepite correttamente nell'ordinamento italiano le seguenti norme: 3 (2, 5), 4 (1, 2 e 3), 6 (3, 5), 7(1, 1a), 8 (1), 9 (3), 10 (1 e 3), 11(1 e 2), 14 (1, 2 e 4), 16 (1 e 2), 17 (2), 20 (1 e 3), 23 (1), 24 (1, 1b, 1c e 2), 28, 31 (1 e 1d), 33 (3), 34 (3), 36 (2), 37 (1), 38 (2a, 2b, 2e, 3, 4), 39 (1), 41 (1), 41 (4), 44 (1), 44 (2), 45 (1), 59 (1), 61 (1), 64 (1), 64 (2), Allegato II, III (punto 3.3(a), tabella 2.3, tabella 10.2); Allegato VI (punti 1(a), 6, 9 e 10).

Stato della Procedura

Il 20 febbraio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Salute

Procedura di infrazione n. 2014/2125 – ex art. 258 del TFUE.

“Qualità dell’acqua destinata al consumo umano”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 98/83/CE sull’acqua destinata al consumo umano. L’art. 4 della stessa Direttiva impone ad ogni Stato UE di adottare le “misure necessarie” a garantire che tali acque risultino: 1) scevre dalla presenza di microrganismi, parassiti, o altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da porre a rischio la salute umana; 2) conformi ai “requisiti minimi” indicati all’allegato I della medesima Direttiva, parti A e B (parametri “microbiologici” e “chimici”). L’art. 5 stabilisce che detti parametri non possono essere abbassati da norme nazionali dei singoli Stati UE. Per l’art. 8, ogni volta che gli stessi parametri risultino non soddisfatti, lo Stato UE deve subito disporre le “misure” correttive idonee a ripristinare gli stessi, provvedendo, al contempo, ad informare la popolazione interessata dei rischi che l’uso di tali acque comporta per la salute e imponendo, se del caso, divieti o limitazioni a tale uso. Le Autorità debbono poi, con opportuni provvedimenti, aiutare la popolazione a soddisfare, in ogni caso, il suo fabbisogno idrico. L’art. 9, poi, consente ai singoli Stati UE di chiedere, alla Commissione, “deroghe” ai parametri suindicati, sempre nel rispetto della salute umana e ove l’approvvigionamento idrico non possa essere garantito altrimenti. Sono consentiti sino a tre periodi di deroga, ciascuno non eccedente i 3 anni. Nella domanda di “deroga” presentata alla Commissione, lo Stato UE deve addurre tutti gli elementi citati al suddetto art. 9, compresa la descrizione delle azioni correttive che si intendono adottare per il ripristino dei valori richiesti dalla Direttiva, nonché l’indicazione del calendario di tali azioni. Il co. 6° dello stesso art. 9 impone che le Autorità competenti informino la popolazione dell’esistenza e delle condizioni di tali “deroghe”. In Italia, risulterebbe particolarmente critica la non conformità, alle sopra rappresentate prescrizioni, della situazione concernente le acque destinate al consumo umano nel Lazio superiore e nella Toscana inferiore. Dette aree sono state sottoposte ad un regime di “deroga” dal 2004 al 2009. Quindi, con Decisioni del 28/10/2010 e del 22/03/2011, la Commissione ha concesso due ulteriori deroghe - limitatamente ai valori dell’arsenico, del fluoruro e del boro - le quali impongono all’Italia, tuttavia, il rispetto di obblighi concernenti: il rispetto dei parametri standard, e non di quelli in deroga, quanto all’arsenico, fluoruro e boro presenti nelle acque destinate al consumo dei bambini sino ai 3 anni; lo svolgimento di campagne di informazione sui rischi connessi all’uso dell’acqua nelle aree recanti concentrazioni “non a norma” dei suddetti valori chimici; l’attuazione delle azioni correttive di cui all’allegato III della Direttiva in oggetto; la presentazione di relazioni annuali sui progressi compiuti. La Commissione ritiene che l’Italia avrebbe violato non solo gli obblighi imposti dalle predette Decisioni, ma anche le prescrizioni di cui alla succitata Dir.va 98/83/CE, in quanto attuate da tali obblighi.

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. In data 10/05/2016 è stato inviato alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso la UE, per il successivo inoltro alla Commissione, un rapporto del Ministero dell’Ambiente sulle misure intraprese dalle competenti Autorità nazionali ai fini del superamento della presente procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si ipotizza un possibile aumento della spesa pubblica, connesso all’adozione di misure adeguate di contrasto all’inquinamento dell’acqua.

Scheda 3 – Salute

Procedura di infrazione n. 2014/0386 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro 17 giugno 2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26 febbraio 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Si precisa che la Commissione, rilevando che ancora l’Italia non avrebbe dato attuazione alla Direttiva in oggetto nel diritto interno, in data 17 maggio 2018 ha deciso, per il momento ancora informalmente, di adire la Corte di Giustizia UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2017/2192	Non corretto recepimento della Direttiva 2015/653/UE della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modifica della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2017/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2017/2044	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X-euro 6 diesel	MMC	No	Variazione di stadio (da MM a MMC)
Scheda 4 2014/4187	Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2014/0515	Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE	PM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2013/2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 7 2012/2213	Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2017/2192 - ex art. 258 del TFUE

“Non corretto recepimento della Direttiva 2015/653/UE della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modifica della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito completamente, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva 2015/653/UE della Commissione, del 24 aprile 2015. Quest'ultima modifica la Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la patente di guida. In particolare, l'allegato di detta Direttiva 2015/653/UE modifica l'allegato I della Direttiva 2006/126/CE, per quanto concerne la pagina 2 della patente di guida, lettera a), punto 12, sostituendo, peraltro, le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata.

Le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione, il 20 dicembre 2016, la misura nazionale di esecuzione della già citata Dir. 2015/653/UE. Tale misura, con la quale la Direttiva in questione dovrebbe essere recepita nell'ordinamento interno italiano, è stata indicata attraverso il riferimento MNE (2017) 57745. La Commissione europea, tuttavia, ha rilevato come, nel testo di tale provvedimento di recepimento, manchino i codici 40.15 e 42.01 previsti nell'allegato della Direttiva. Inoltre, la Commissione ritiene che la definizione del codice 40.14 - come fornita dal provvedimento di attuazione predisposto dalle Autorità italiane - non sia corretta, in quanto modulata in modo tale da ricomprendere anche la definizione del codice 40.15.

Da quanto sopra rappresentato, la Commissione deduce che la Repubblica italiana non abbia del tutto attuato, nel proprio ordinamento nazionale, la Dir. 2015/653/UE, in particolare disattendendo gli obblighi imposti dall'allegato I, parte 3, lettera a), punto 12, della Direttiva 2006/126/CE in quanto introdotti dalla medesima succitata Dir. 2015/653/UE.

Stato della Procedura

In data 8 marzo 2018 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 2 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2017/2124 - ex art. 258 del TFUE

“Non corretto recepimento della Direttiva 2012/35/UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva alcune non conformità della normativa italiana agli artt. 3, par. 1; 17, par. 2, lett.a), punto i); 19, par. 7, della Direttiva 2008/106/CE, la quale indica i “requisiti minimi” richiesti alla “gente di mare”, per imbarcarsi su navi battenti bandiera di uno Stato dell’Unione. Detto art. 3 impone, agli Stati UE, di adottare normative le quali prescrivano, per i “marittimi” di cui si tratta, che gli stessi: 1) ricevano una “formazione” inclusiva degli elementi di conoscenza, comprensione e addestramento - riassunti nella sigla “KUP” - di cui alla Convenzione STCW, ripresi dall’allegato I della medesima Dir. 2008/106/CE; 2) possano esercitare solo in grazia dei “certificati” rilasciati secondo le norme della stessa Direttiva. Quanto al predetto art. 17, questo impone agli Stati UE di stabilire che tutte le attività di formazione e valutazione dei marittimi vengano regolamentate in “programmi scritti”, i quali adottino i criteri, le procedure ed i metodi “occorrenti per conseguire i livelli di competenza prescritti”, vale a dire i “KUP” all’uopo menzionati dal già citato art. 3 (vedi sopra). Infine, detto art. 19 ammette, in deroga alla regole generali, che uno Stato UE consenta di prestare servizio, su una nave battente bandiera dello stesso Stato, per un periodo comunque non superiore ai “tre mesi”, ai marittimi che siano semplicemente in possesso di un valido certificato rilasciato da uno stato “terzo” rispetto alla UE, sempre che alle Autorità dello Stato UE in questione sia già stato richiesto di riconoscere il titolo dello stato extraUE e i marittimi, di cui si tratta, non rivestano la qualifica di “ufficiale radio” o di “radiooperatore”. Ora: alle Autorità italiane si obietta, in primo luogo, che diversi programmi scritti di istruzione e formazione, in Italia, omettono di richiedere - quali elementi imprescindibili di tali corsi di apprendimento - molti dei KUP di cui sopra. Si tratta, in particolare, dei Programmi “Trasporti e logistica-Conduzione del mezzo”, “Modulo di allineamento” e “Corso di specializzazione”, i quali non includono tutti gli elementi KUP richiesti, per essi, dalle regole II/1.2.5 e III/1.2.4 dell’allegato I della Dir. 2008/106/CE. Inoltre, si contesta che il Decreto Legislativo 30/11/2016, derogando illegittimamente alla stessa Dir. 2008/106/CE, ammetta che gli “ufficiali di coperta” su navi di stazza inferiore a 3000 GT - utilizzate in una navigazione che si svolga tra porti dello Stato italiano, nel corso della quale la nave non si allontani più di 20 miglia dalla costa (c.d. “navigazione nazionale costiera”) - risultino abilitati a tale navigazione purchè in possesso di un certificato regolato dallo stesso Decreto, il cui rilascio si fonda su requisiti meno rigorosi di quelli previsti per il rilascio dei certificati di cui alla Dir. 2008/106/CE. Peraltro, la normativa italiana ammette che - in attesa che le Autorità nazionali riconoscano, come efficace in Italia, un “certificato” rilasciato dal uno stato terzo - tale titolo extraUE sia idoneo a consentire al marittimo, che ne è titolare, di prestare servizio su navi adibite alla navigazione marittima e battenti bandiera italiana, per un periodo superiore ai 3 mesi (in contraddizione con il succitato art. 19 della Dir. 2008/106/CE). La UE osserva, poi, che diversi “certificati di competenza”, disciplinati dalla stessa Dir. 2008/106/CE, sono stati rilasciati, in Italia, senza che i titolari avessero svolto i periodi di pratica (servizio di guardia e di navigazione) previsti, da essa Direttiva, come condizione per il rilascio dei titoli stessi di cui si tratta.

Stato della Procedura

In data 8 dicembre 2017 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 3 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2017/2044 - ex art. 258 del TFUE

“Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violate alcune disposizioni della Direttiva 2007/46/CE e del Regolamento n. 715/2007/CE, inerenti al controllo delle emissioni da alcuni veicoli a motore. L'art. 5 di essa Direttiva e l'art. 4, par. 1, di detto Regolamento vietano che i veicoli nuovi possano essere messi in commercio o in servizio, nella CE (ora UE), se non corrispondenti ad un tipo previamente “omologato”, vale a dire munito di un apposito certificato il cui rilascio, da parte delle Autorità nazionali competenti, è subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuta applicazione delle norme della Direttiva stessa e di tutti i Regolamenti applicabili (fra cui lo stesso 715/2007/CE). Tra tali norme, assume particolare rilievo l'art. 5 della Dir. 2007/46/CE, il quale vieta che l'autoveicolo venga munito di un “impianto di manipolazione”, cioè di un qualsiasi “elemento di progetto” finalizzato a ridurre l'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni prodotte dal veicolo a motore (art. 3 della Direttiva). Pertanto, un veicolo dotato di un “impianto di manipolazione” non può essere “omologato”, salvo alcune limitate eccezioni (ad esempio ove un tale impianto risulti necessario a proteggere il motore da danni o da avarie). Gli artt. 12 e 30 della Direttiva in oggetto, inoltre, impongono ad ogni Stato UE di accertare che tutti i veicoli prodotti siano effettivamente conformi al tipo “omologato” e che, in caso di scostamenti rispetto a quest'ultimo, obblighino le imprese costruttrici a metterli a norma. Infine, l'art. 13 del succitato Reg. n. 715/2007/CE obbliga ciascuno Stato UE ad istituire sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive” contro i trasgressori delle norme del Regolamento stesso. Ora, la Commissione ritiene che alcuni modelli del tipo Fiat 500X Euro 6 diesel, realizzato dal gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA), risultino dotati di un impianto di manipolazione vietato dalle norme succitate. Le Autorità italiane, al tempo della “messa in mora” da parte della Commissione, avevano giustificato la presenza di tale impianto di manipolazione adducendo che il medesimo risultava necessario, rispetto allo scopo di proteggere il motore da danni o da avarie (vedi sopra). La Commissione, ritenendo che l'Italia non avesse suffragato la sua difesa con un serio studio scientifico, ribadiva la sua censura. Seguivano delle lettere inviate dalle Autorità italiane, con le quali - pur ribadendosi che l'applicazione del sistema contestato, agli autoveicoli in questione, si giustificava per ragioni tecniche di sicurezza – si rendeva noto alla Commissione UE che: 1) il Ministero dei Trasporti italiano aveva chiesto a FCA di spiegare una campagna di richiamo obbligatorio a livello europeo della FIAT 500X Euro 6 diesel; 2) sugli autoveicoli in oggetto la FCA aveva disposto degli interventi tecnici correttivi (ricalibrazione dei software), per far sì che le macchine stesse fossero conformi al modello “omologato”. La Commissione, pur apprezzando tali interventi, ha tuttavia chiesto precisi chiarimenti circa le misure correttive adottate dalla FCA, onde valutare se, effettivamente, i veicoli “ricalibrati” risultino conformi alla normativa unionale. Inoltre, ha richiesto che l'Italia applichi concretamente a FCA le sanzioni introdotte dalla normativa nazionale, come imposto dal succitato art. 13 dal Reg. 715/2007/CE, a corredo degli obblighi sanciti da esso Regolamento.

Stato della Procedura

Il 17 maggio 2018 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non dispiega effetti finanziari

Scheda 4 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2014/4187 - ex art. 258 del TFUE

“Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene non attuate in Italia, di fatto, alcune norme della Direttiva 2009/12/CE sui “diritti aeroportuali”, vale a dire sulle tariffe che le imprese, aventi in gestione gli aeroporti civili con un traffico annuale superiore ai 5 milioni di passeggeri, applicano alle imprese (“vettori”) che esercitano voli aerei all’interno dei suddetti. L’art. 6 di essa Dir.va 2009/12/CE consente a tali vettori, ove contestino i “diritti aeroportuali” loro applicati dai gestori, di attivare una procedura detta “di consultazione”, con la quale la controversia viene rimessa al verdetto di un’ “Autorità di vigilanza indipendente”. Quest’ultima – per l’art. 11 di essa Direttiva - deve essere istituita in ciascuno Stato UE, in posizione di autonomia rispetto a tutte le altre Autorità (soprattutto l’Esecutivo). Il già citato art. 6 consente, tuttavia, che tale procedura di “consultazione” possa non applicarsi nei seguenti casi specifici: 1) quando le tariffe aeroportuali vengano approvate dalla medesima Autorità di vigilanza (per cui sarebbe illogico che essa sindacasse sé medesima); 2) quando tale Autorità abbia il potere, su richiesta dei vettori, di verificare se nei loro confronti i gestori si attengono alle regole della libera concorrenza (di talché il sindacato sulle tariffe aeroportuali, come rivolto a verificare che le stesse si formino in base al gioco concorrenziale della domanda e dell’offerta, sarebbe superfluo). In Italia la gestione degli aeroporti è affidata in “concessione” dallo Stato, per una durata di solito non inferiore ai 40 anni, ad operatori economici. I termini della concessione, tra cui il “piano di investimenti” cui sono tenuti detti gestori – comprensivo della determinazione dei “diritti aeroportuali” che gli stessi debbono applicare ai vettori aerei - sono definiti in un “Accordo di programma” (CdP) tra essi gestori e l’ente pubblico ENAC. Tali Accordi, ciascuno relativo ad un aeroporto, sono soggetti all’approvazione del Presidente del Consiglio. Attualmente sono ancora in vigore, in Italia, dalla fine del 2012, degli Accordi di Programma stipulati tra l’Enac e i gestori aeroportuali degli aeroporti di Roma, Milano e Venezia, recanti l’approvazione del Presidente del Consiglio. Detti specifici CdP, ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, sono esclusi dall’assoggettamento alla procedura “di consultazione” di cui sopra, per la quale i vettori possono ottenere l’intervento di un’Autorità “indipendente” a sindacato dei predetti “diritti aeroportuali”. Si sottolinea che la succitata normativa italiana esclude dall’applicazione di tale “consultazione” i CdP stipulati, in generale, dall’ENAC. La Commissione osserva, al riguardo, che tale deroga non rientrerebbe in nessuna delle “eccezioni”, all’obbligo di esperire detta procedura, disciplinate dal sopra menzionato art. 6 della Dir. va 2009/12/CE (in quanto, in tal caso, né le tariffe considerate “insindacabili” vengono definite da Autorità di vigilanza indipendenti, né queste ultime hanno il potere di vigilare sul rispetto delle regole concorrenziali). La Commissione rileva, inoltre, che pur avendo, il D. L. 12/11/14 n. 133, istituito la “ART” quale Autorità di vigilanza indipendente, quest’ultima non è divenuta ancora operativa. La stessa, inoltre, non risulta aver concesso alcuna “delega” ai sensi della Dir. 2009/12/CE, quale unico strumento che potrebbe legittimamente conferire, ad un altro soggetto, l’esercizio dei suoi poteri.

Stato della Procedura

Il 22 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2014/0515 - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE.

Ai sensi dell'art. 5 della medesima Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a dare attuazione alla stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, il 20 agosto 2014, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Le Autorità italiane hanno comunicato alla Commissione di aver attuato la Direttiva 2009/13/CE, di cui si tratta, nell'ordinamento nazionale, a mezzo dell'art. 17 della Legge 29 luglio 2015, n. 115, c.d. “Legge europea 2014”. Il 22 marzo 2017, poi, hanno notificato alla Commissione medesima 6 ulteriori provvedimenti di attuazione, non contenuti nella succitata Legge n. 115/2015.

La Commissione europea, tuttavia, ritiene di non essere stata ancora messa al corrente dei provvedimenti, adottati dalla Repubblica italiana, idonei a recepire nell'ordinamento nazionale le seguenti norme della stessa Direttiva 2009/13/CE: A2.1, par. 2 “Contratti di lavoro dei marittimi”; 2.4, par. 2 “Diritto alle ferie”; A4.3, par. 2, lett. c) “Tutela della salute e della sicurezza e prevenzione degli infortuni”; A5.1.5 “Procedure relative ai reclami a bordo”.

La Commissione conclude, pertanto, che le singole disposizioni succitate non siano state ancora attuate, dall'Italia, nel proprio ordinamento interno.

Stato della Procedura

Il 7 dicembre 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2009/13/CE nell'ordinamento nazionale a mezzo dell'art. 17 della Legge 29 luglio 2015, n. 115, c.d. “Legge europea 2014”. Quindi, il 22 marzo 2017, hanno notificato alla Commissione 6 provvedimenti supplementari di attuazione. Tuttavia, la Commissione ritiene la Direttiva in oggetto non ancora completamente attuata nell'ordinamento italiano, come sopra già precisato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2013/2155 - ex art. 258 del TFUE

“Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l'art. 9 bis, par. fi 1 e 3, del Regolamento n. 550/2004/CE, che si propone di “armonizzare” la gestione dello spazio aereo europeo, per affrontare in modo “integrato” alcune criticità della navigazione aerea. Infatti, l'esigenza di soddisfare la crescente domanda di servizi di trasporto aereo deve essere soddisfatta garantendo, in ogni caso, che le imprese UE del settore rispettino requisiti minimi di sicurezza nei voli e di prevenzione e riduzione dell'impatto dell'attività aerea sull'ambiente. In vista di tali obiettivi, lo spazio aereo europeo deve essere suddiviso in FABs (Blocchi Funzionali di Spazio Aereo), istituiti ciascuno mediante Accordi stipulati fra alcuni Stati UE ed altri Stati anche terzi rispetto ad essa, a seconda delle necessità di collegamento che sussistono nei Blocchi funzionali in questione. Tale suddivisione in blocchi deve, innanzitutto, informarsi a “requisiti operativi” e non tenere conto dei confini politici tra Stati (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004). Scopo di detti FABs è, essenzialmente, quello di : 1) “ottimizzare l'uso dello spazio aereo” in modo da ridurre l'impatto, sugli utenti dei voli aerei, dei ritardi imposti dagli operatori di tali voli (art. 9 bis, par. 2, lett. b) del Reg. 550/2004/CE); 2) ottimizzare le prestazioni dei servizi aerei (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004), garantendo essenzialmente la fornitura dei servizi migliori al minor costo; 3) attuare requisiti operativi indipendentemente dai confini tra gli Stati (art. 2, par. 25, del Reg. 549/2004). Tali FABs debbono divenire operativi entro il 4 dicembre 2012. In proposito, l'Italia risulta aver stipulato, in data 12/10/2012, un Accordo con la Repubblica di Malta, la Repubblica di Cipro e la Repubblica Ellenica, istitutivo del FAB denominato BLUEMED FAB. Ora, con riguardo a tale specifico FAB, la Commissione ritiene non soddisfatti due dei tre requisiti sopra individuati. Al riguardo, risulta alla Commissione che: 1) quanto all'esigenza per cui il FAB dovrebbe ottimizzare la prestazione dei servizi di navigazione aerea, l'Italia, pur adottando una serie di validi progetti finalizzati alla riduzione delle tariffe aeree, non garantisce che gli stessi vengano completamente attuati prima del 2017. Attualmente, infatti, i prezzi applicati all'utenza dei servizi aerei risultano ancora troppo elevati rispetto alla percentuale di investimenti (86%) effettuati. Fra l'altro, anche “l'Organo di valutazione delle prestazioni”, istituito a livello UE, ha stabilito che l'obiettivo di riduzione delle tariffe della Repubblica italiana nel periodo 2012/2014, sarebbe potuto essere migliore; 3) quanto all'obiettivo dell'utilizzo ottimale dello spazio aereo, l'Italia risulta avere adottato, anche in relazione a tale profilo e in collaborazione con gli altri Stati aderenti allo stesso BLUEMED FAB, una serie di piani di implementazione della capacità dello spazio aereo del medesimo FAB, per il periodo 2015-2019. Tuttavia, il già citato “Organo di valutazione delle prestazioni” ha ritenuto che, quanto al periodo 2012-2014, l'obiettivo di capacità di gestione del traffico aereo della Repubblica di Cipro sarebbe potuto essere migliore e, relativamente al periodo 2015-2019 – cui si riferiscono i progetti predetti - che la capacità dello spazio aereo prevista sarebbe comunque insufficiente a contenere i ritardi imposti dai fornitori di servizi di trasporto aereo agli utenti medesimi di tali servizi.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2015 è stata inviata una seconda messa in mora complementare ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 7 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2012/2213 - ex art. 258 del TFUE

“Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violati non solo l'art. 6, par. 1, 3 e 4 della Direttiva 2012/34/UE, nonché l'art. 6, par. 1 e il punto 5 dell'allegato del Regolamento 1370/2007, ma, altresì, l'art. 4, par. 3, del Trattato TFUE. Nella “messa in mora” relativa alla presente procedura, si riteneva violata la Dir. va 91/440/CE (artt. 6 e 9). Attualmente, detta Direttiva è stata abrogata dalla succitata Dir. 2012/34/UE. Questa dispone che, in materia di trasporto ferroviario, l'attività di “gestione” – comportante il potere di concedere, alle varie imprese di trasporto su ferrovia, i diritti all'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie – rimanga distinta dall'attività materiale di trasporto ferroviario. Pertanto le succitate attività debbono essere esercitate in condizioni di separazione sostanziale, onde evitare, fra l'altro, che i finanziamenti pubblici all'attività di “gestione” vengano, surrettiziamente, stornati verso le imprese esercenti il trasporto, ponendole in una posizione di indebito privilegio rispetto ad altre imprese di trasporto ferroviario di altri Stati UE. Per il suddetto art. 6, quindi, le attività menzionate debbono essere rappresentate nell'ambito di bilanci rispettivamente “distinti”, in modo da poter individuare eventuali – ed illegittimi - storni di fondi pubblici da una di esse all'altra. Ora, in Italia, una stessa Holding possiede, al 100%, sia la società di gestione “Rete ferroviaria Italiana” (RFI), sia la società di trasporto ferroviario “Trenitalia”, sia la FS logistica (società formalmente operante nel settore delle infrastrutture ferroviarie). Al riguardo, risulta che: 1) la RFI (gestione) ha trasferito a Trenitalia (servizi ferroviari) svariati immobili che le erano stati attribuiti a titolo di finanziamento pubblico: con ciò, la RFI ha dirottato sull'impresa commerciale i fondi pubblici destinati alla “gestione”; 2) la medesima RFI ha trasferito ulteriori immobili a FS logistica, la quale, in sostanza, non si occupa di infrastrutture ma esercita, almeno in parte, servizi di trasporto per conto di Trenitalia. Inoltre, non solo i fondi pubblici sono stati illegittimamente stornati, ma è stato altresì violato l'obbligo della separazione dei bilanci delle due suddette funzioni, in quanto la FS logistica – quanto all'attività di trasporto esercitata - non ha fornito un proprio bilancio autonomo. Risulta violato, altresì, anche il succitato Reg. 1370/2007, il quale impone, per l'attività di trasporto esercitata in regime di “servizio pubblico”, che la medesima venga contabilmente rappresentata in un bilancio distinto rispetto a quello relativo alle attività di trasporto eseguite in regime commerciale. Tale obbligo è diretto ad evitare che i ricavi del servizio di trasporto pubblico vengano riversati – come la Commissione ritiene sia avvenuto nella fattispecie - su altre attività eseguite a puro scopo economico e che, per converso, i finanziamenti pubblici al trasporto per pubblico servizio vengano stornati su attività di trasporto orientate esclusivamente al profitto. Infine la Commissione – ritenendo che l'Italia abbia insistente omesso di comunicarle dati circostanziati e chiari sugli assets che si presumono trasferiti dalla società di gestione (RFI), rispettivamente, a Trenitalia e a FS logistica – lamenta che l'Italia stessa abbia violato l'obbligo di “leale cooperazione” ex art. 4, par. 3, del Trattato TFUE.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 è stata inviata una seconda messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari incidenti sul bilancio pubblico

Tutela del consumatore

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEL CONSUMATORE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2018/0081	Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 90/314/CEE del Consiglio	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/2169	Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Tutela del consumatore

Procedura di infrazione n. 2018/0081 - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 90/314/CEE del Consiglio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 90/314/CEE del Consiglio.

Ai sensi dell'art. 28 di essa Direttiva, gli Stati membri debbono porre in essere, entro e non oltre il 1° gennaio 2018, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi idonei all'attuazione della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dando immediata comunicazione alla Commissione delle misure di recepimento.

Poiché le misure predette non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora recepito, nel suo sistema giuridico interno, la Direttiva in questione.

Stato della Procedura

Il 21 marzo 2018 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva (UE) 2015/2302 mediante il Decreto Legislativo del 21 maggio 2018, n. 62.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari a carico del bilancio pubblico

Scheda 2 – Tutela del consumatore

Procedura di infrazione n. 2013/2169 - ex art. 258 del TFUE

“Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico; AGCOM.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2005/29/CE, nonché quella sul “servizio universale”, come modificata dalla successiva 2009/136/CE, non siano state correttamente attuate in Italia. La prima (2005/29/CE), a contrasto delle pratiche commerciali sleali realizzate dalle imprese nei confronti dei consumatori, prescrive alle imprese stesse obblighi “minimi” di correttezza, inderogabili. Tuttavia, per l’art. 3 par. 4 della Direttiva medesima, detti obblighi non troverebbero più applicazione ove esista una disciplina che concerna uno specifico settore commerciale, sia di derivazione UE diretta o indiretta e sia, infine, in “contrasto” con la stessa Direttiva sulle “pratiche commerciali sleali” (nel senso che l’osservanza della disciplina di settore renda logicamente impossibile quella della Direttiva predetta). Pertanto, ove una normativa UE, relativa ad uno specifico ramo degli affari, non contrasti con detta Direttiva n. 2005/29/CE, ma risulti complementare ad essa, la medesima Dir. 2005/29/CE deve applicarsi comunque, insieme alla legislazione UE di settore. L’altra Direttiva di cui sopra, sul “servizio universale”, si propone essa stessa come aggiuntiva alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, escludendosi quindi un contrasto tra le due: infatti l’art. 20, par. 1, della medesima Direttiva sul servizio universale, prevede che le norme in essa contenute facciano sempre salva l’applicazione delle “norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori”. Infatti, la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali disciplina alcuni aspetti che - ove fosse applicata solo la Direttiva sul servizio universale - rimarrebbero privi di regolamentazione, agevolando eventuali abusi delle imprese. Infatti, se la Direttiva sul “servizio universale”, per rendere i clienti più avveduti, obbliga le imprese ad informarli su svariati effetti del contratto, trascura d’altra parte di imporre alle imprese ulteriori comportamenti corretti previsti, invece, dalla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (es: l’obbligo di astenersi dal porre ostacoli non contrattuali all’esercizio, da parte del cliente, dei diritti attribuitigli dal contratto). In merito, la Commissione ritiene che in Italia - circa gli ambiti commerciali coperti dalla predetta Direttiva sul servizio universale, ma anche da altre specifiche normativa UE - le prescrizioni a tutela del consumatore, di cui alla Direttiva sulle “pratiche commerciali sleali”, non vengano applicate, anche quando la normativa UE di settore, come quella di attuazione della Direttiva sul servizio universale, non contrasti con la Direttiva 2005/29/CE. In questo senso alcune sentenze del Consiglio di Stato dell’11/05/12, cui è seguito l’intervento legislativo di cui all’art. 23, co. 12 quinquedecies, del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95. Detto articolo individua, implicitamente, “aree” commerciali non soggette alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, tanto che, in ordine alle stesse, l’AGCOM, come autorità preposta a vigilare sull’osservanza della Direttiva stessa, non potrebbe esplicare i pertinenti poteri: tali aree verrebbero individuate, semplicemente, in quanto oggetto di normativa di derivazione UE con finalità di tutela del consumatore, anche se non contrastante, quest’ultima normativa, con quella contenuta nella suddetta Direttiva a contrasto delle pratiche commerciali sleali.

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari a carico del bilancio pubblico

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII

PREGIUDIZIALI

PER SETTORE

Ambiente

RINVII PREGIUDIZIALI AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 117/17	Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Articolo 4, paragrafi 2 e 3, e allegati da I a III – Valutazione di impatto ambientale – Autorizzazione ad effettuare lavori in un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse senza previa verifica dell'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale – Annullamento – Regolarizzazione a posteriori dell'autorizzazione in base a nuove disposizioni di diritto nazionale senza previa verifica dell'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale	sentenza	No

Scheda 1 – Ambiente

Rinvio pregiudiziale n. C- 117/17 - ex art. 267 del TFUE

“Ambiente – Dir. 2011/92/UE – Art. 4, par.fi 2 e 3, e allegati da I a III”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

Il TAR per le Marche ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2011/92/UE. Per i par.fi 2 e 3 dell’art. 4 di essa, ai “progetti” elencati all’allegato II deve applicarsi, prima che vengano autorizzati, una procedura di “screening” volta a valutarne i possibili effetti sull’ambiente e a decidere, in esito a tale valutazione, se sottoporre gli stessi ad un’ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, detta “VIA”. Le stesse norme, tuttavia, consentono agli Stati UE di evitare di applicare detto “screening” a “tutti” i progetti menzionati nel predetto allegato II, ma di riservarne l’applicazione solo a quei progetti, di cui a tale allegato, che superino date “soglie”: dette soglie, tuttavia, non possono essere puramente “quantitative”, ma debbono informarsi a “tutti” i numerosi e ulteriori criteri riportati all’allegato III della Direttiva. Il caso: la Regione Marche autorizzava un progetto – relativo all’incremento di un impianto elettrico da 249 a 999 kilowatt - senza prima espletare uno “screening”: infatti, pur figurando detto progetto nell’allegato II della Dir. 2011/92/UE, una legge regionale stabiliva che il medesimo fosse soggetto a screening solo ove comportasse il potenziamento dell’impianto oltre la “soglia” puramente quantitativa di 1 MW. Tale Legge, come contraria ad essa Dir. 2011/92/UE (e quindi all’art. 10 della Costituzione), veniva annullata retroattivamente dalla Corte Costituzionale: ne risultava che al progetto in questione, nel frattempo realizzato, si sarebbe dovuta applicare, prima della stessa attuazione, la procedura di “screening” di cui all’art. 4, par.fi 2 e 3, della Dir. 2011/92/UE. In seguito, però, subentrava una Legge statale che escludeva, dallo “screening”, tutti quei progetti, di cui all’allegato II di essa Direttiva, che non raggiungessero la “soglia” quantitativa di 50 MW. La Regione, quindi, sottoponendo il progetto in questione ad una nuova procedura autorizzativa, e constatando che la sopravvenuta Legge statale esentava dallo “screening” i già eseguiti lavori che non attingessero la “soglia” di 50 MW, decideva di ribadire l’autorizzazione già rilasciata. In merito, la Corte UE ha chiarito che la già citata Dir. 2011/92/UE, pur stabilendo indubitabilmente che lo “screening” debba “precedere” l’autorizzazione di un progetto, non indica quali conseguenze giuridiche derivino dalla realizzazione di quest’ultimo in difetto di tale previo scrutinio. La giurisprudenza della Corte UE ha, al riguardo, precisato che anche un progetto già materialmente eseguito può rendersi oggetto di una valutazione ambientale, sempre che: 1) detta valutazione non concerna solo gli effetti ambientali futuri dell’opera, ma anche quelli già verificatisi dall’inizio della sua attuazione; 2) che le norme nazionali, le quali consentano tale regolarizzazione, non forniscano agli interessati l’occasione di eludere le norme UE. Circa il caso concreto, la Corte ha asserito che la normativa nazionale, vigente quando l’autorizzazione è stata reiterata, non può considerarsi “a priori” elusiva della Dir. 2011/92/UE. Infatti, non risulta se le “soglie”, fissate da tali norme nazionali, siano fissate con esclusivo riguardo al criterio quantitativo dei 50 MW (in tal caso sarebbero elusive), o con riguardo anche agli altri criteri dell’allegato II.

Stato della Procedura

Il 28 febbraio 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 117/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Appalti

RINVII PREGIUDIZIALI APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 144/17	Appalti pubblici – Articoli 49 e 56 TFUE – Direttiva 2004/18/CE – Motivi di esclusione dalla partecipazione a una gara d'appalto – Servizi assicurativi – Partecipazione di più sindacati dei Lloyd's of London alla medesima gara d'appalto – Sottoscrizione delle offerte da parte del rappresentante generale dei Lloyd's of London per il paese interessato – Principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione - Proporzionalità	ordinanza	No
Scheda 2 C- 523/16 e C- 536/16	Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Art. 51 – Regolarizzazione delle offerte – Direttiva 2004/17/CE – Chiarimento delle offerte – Normativa nazionale che subordina al pagamento di una sanzione pecuniaria la regolarizzazione, da parte degli offerenti, della documentazione da presentare – Principi relativi all'aggiudicazione degli appalti pubblici – Principio della parità di trattamento – Principio di proporzionalità	sentenza	No
Scheda 3 C- 152/17	Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali – Direttiva 2004/17/CE – Obbligo di revisione del prezzo dopo l'aggiudicazione dell'appalto – Mancanza di un siffatto obbligo nella Direttiva 2004/17/CE o derivante dai principi generali sottesi all'art. 56 TFUE e alla Direttiva 2004/17/CE – Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro collegati all'attività di trasporto ferroviario – Art. 3, par. 3, TUE – Artt. 26, 57, 58 e 101 TFUE – Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto della controversia nel procedimento principale nonché sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità – Art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Disposizioni del diritto nazionale che non attuano il diritto dell'Unione - Incompetenza	sentenza	No

Scheda 1 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C- 144/17 - ex art. 267 del TFUE

“Appalti pubblici – Artt. 49 e 56 TFUE – Direttiva 2004/18/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Il TAR per la Calabria chiede alla Corte UE di interpretare i principi generali UE della “trasparenza” e della “parità di trattamento”, nonché l’art. 2 della Dir. 2004/18/CE, che impone alle Amministrazioni il rispetto di tali principi nella scelta degli esecutori degli “appalti pubblici”. Tale Dir. 2004/18/CE è stata attuata, in Italia, con il D. Lgs. n. 163/2006, il cui art. 38, co. 1, lett. m-quater escludeva, dalla partecipazione ad una procedura per l’assegnazione di appalti pubblici, i candidati tra i quali sussistesse o un rapporto di “controllo societario” (art. 2359 c.c.) o comunque una qualche soggezione dell’uno rispetto all’altro o agli altri, così che le offerte, pur formalmente distinte, risultassero imputabili ad un “unico” centro decisionale. Il caso: da una gara per l’attribuzione di un appalto di “servizi assicurativi”, venivano esclusi due concorrenti, costituiti da due “sindacati” membri dei Lloyd’s londinesi. Il fatto che le offerte di tali sindacati fossero firmate dallo stesso “rappresentante generale”, per l’Italia, dei già citati Lloyd’s, avrebbe provato la colleganza dei due operatori con un unico centro decisionale (art. 38 D. Lgs. 163/2006). La Corte, sul punto, ha chiarito che: 1) la causa di “esclusione” in oggetto è in accordo con la giurisprudenza UE, secondo cui i singoli Stati UE possono istituire cause di esclusione dai pubblici appalti le quali, pur non presenti nella Dir. 2004/18/CE, rafforzano i principi di “trasparenza” e di “parità di trattamento” ad essa sottesi: l’ipotesi del succitato art. 38, in effetti, escludendo i candidati apparentemente autonomi ma rispondenti ad un unico centro decisionale, evita che alcuni concorrenti “colludano” in danno di altri e, pertanto, tutela la “trasparenza” della procedura e la “parità di trattamento” di tutti i candidati in concorso; 2) tale causa di esclusione, tuttavia, deve altresì conformarsi al principio generale UE della “proporzionalità”, per cui non deve eccedere, nei suoi effetti, quanto strettamente necessario a tutelare dette “trasparenza” e “parità di trattamento”: ora, se alcuni concorrenti in una procedura di assegnazione di appalti pubblici, ne venissero “automaticamente” esclusi per il mero fatto di risultare collegati dai rapporti sopra descritti – senza che si verifichi nel caso concreto se, a dispetto di tali rapporti, i singoli partecipanti non abbiano operato ciascuno autonomamente, senza una direzione unitaria – si esorbiterebbe da quanto richiesto ai fini di protezione dei già citati principi. Quindi, di fronte a collegamenti tra più operatori partecipanti alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, la riconducibilità di questi ad un unico centro di interessi non può essere presunta “a priori” dall’Amministrazione, ma valutata caso per caso. Quanto ai Lloyd’s, è pacifico che ciascun “sindacato” ad essi aderente è amministrato da propri gestori, per cui esprime decisioni autonome. Il fatto, poi, che la volontà dei singoli sindacati sia manifestata, nei confronti dei terzi, da un “unico” “rappresentante generale” per ogni Stato UE (il che è ammesso, segnatamente, dalla Dir. 2009/138), lascia impregiudicata la non interferenza dello stesso soggetto, di regola, nell’iter formativo della volontà dei singoli sindacati, la quale rimane pertanto imputabile a centri distinti.

Stato della Procedura

In data 8 febbraio 2018 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 144/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 2 – Appalti

Rinvii pregiudiziali n. ri C- 523/16 e C-536/16 - ex art. 267 del TFUE

“Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 51 – Regolarizzazione delle offerte”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Il TAR per il Lazio (Italia) ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare gli artt. 45 e 51 della Dir.va 2004/18/CE sugli “appalti pubblici”, nonché i principi UE della “parità di trattamento” e della “proporzionalità”. Di regola, quando le Amministrazioni indicano una procedura per aggiudicare l’esecuzione di un appalto ad un’impresa, le stesse verificano, in primo luogo, che le offerte dei diversi concorrenti siano assistite da dati requisiti, in difetto dei quali esse offerte non sono ammesse alla fase successiva della comparazione concorsuale. Diversi, di tali requisiti, sono richiesti dagli artt. 45-50 della stessa Dir. 2004/18/CE, i quali indicano, peraltro, i documenti da allegarsi alle rispettive offerte, a prova di tali referenze. Altri requisiti sono richiesti dalle stesse Amministrazioni, che indicano altresì i documenti necessari a provare i predetti presupposti. Le offerte, corredate della documentazione anzidetta, debbono essere presentate entro e non oltre un certo termine finale. Tuttavia, l’art. 51 di essa Dir. 2004/18/CE ammette che, già scaduto tale termine, l’Amministrazione possa invitare i concorrenti a “integrare” e “chiarire” i documenti da allegarsi alle offerte, così da recuperare le offerte inizialmente difettose. In Italia, il co. 2 bis dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 (ora abrogato) disponeva, in sintesi, che ogni irregolarità “essenziale” degli elementi, richiesti a corredo dell’offerta del concorrente, obbligasse il titolare dell’offerta stessa a corrispondere all’Amministrazione una sanzione pecuniaria quantificata entro un minimo ed un massimo indicati dallo stesso articolo e non superiore a € 50.000, nonché ad integrare e regolarizzare, entro un termine non superiore ai 10 gg., gli elementi carenti o difettosi. Circa tali norme italiane, la Corte ha chiarito che: A) la regolarizzazione delle offerte, una volta scaduto il termine per la loro presentazione, è ammissibile solo in presenza di precise condizioni (come da giurisprudenza UE), tra le quali quella per cui tale modifica istruttoria non riguardi i documenti relativi a quei requisiti la cui mancanza viene indicata, dagli artt. 45-50 della Dir. 2004/18/CE, come causa di “esclusione” dalla procedura per l’assegnazione del pubblico appalto, o a quei requisiti che, pur non richiesti a pena di esclusione, si considerano “essenziali” nella struttura dell’offerta: ne deriva che la “rettifica” può riguardare solo meri “chiarimenti”/“completamenti” di elementi già adottati (altrimenti, i concorrenti più diligenti, che hanno presentato offerte “regolari” nel termine assegnato, sarebbero ingiustamente sfavoriti dal “recupero” delle offerte dei candidati meno scrupolosi, risultandone leso il principio UE della “parità di trattamento”). Quindi la norma italiana, che consente la rettifica di elementi “essenziali”, non si concilia con l’art. 51 della Dir. 2004/18/CE; B) la sanzione pecuniaria, la cui applicazione venga minacciata nei confronti di quei concorrenti la cui offerta abbisogna di correzioni (non essenziali, come sopra precisato), è compatibile con il diritto UE sino a quando sia di entità “proporzionata” (principio UE della “proporzionalità”) a spingere i candidati a preparare l’offerta con rigore e a compensare l’Amministrazione dei costi per la verifica dei requisiti richiesti.

Stato della Procedura

Il 28 febbraio 2018, la Corte di Giustizia ha deciso i rinvii riuniti C- 523/16 e C-536/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 3 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C- 152/17 - ex art. 267 del TFUE

“Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

Il Consiglio di Stato (Italia) chiede, alla Corte UE, di interpretare la Direttiva 2004/17/CE, la quale disciplina gli appalti commissionati, alle imprese, da particolari enti pubblici come quelli erogatori di acqua, di energia, o di servizi di trasporto o postali. L'art. 10 di tale Direttiva stabilisce che l'assegnazione di tali appalti deve conformarsi ai principi generali UE della “parità di trattamento” e di “trasparenza”. In Italia, l'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 (ora abrogato) imponeva che tutti i contratti (incluso l'“appalto”) con i quali le Amministrazioni e altri organismi pubblici acquisissero, dalle imprese, servizi e/o forniture e che avessero durata continuativa, “dovessero” recare una “clausola” che attribuisse, anche all'impresa, il diritto ad ottenere la “revisione del prezzo” (in relazione al variare, nel tempo, dei costi dell'impresa). Ora, l'art. 206 di tale Decreto stabiliva che detto art. 115 non rientrasse tra le norme, del Decreto medesimo, applicabili anche agli appalti disciplinati dalla Dir. 2004/17/CE, di cui si tratta. Quindi, nel diritto italiano, non è obbligatorio inserire, nei contratti con i quali gli enti suddetti aggiudicano gli appalti di durata continuativa, una clausola di revisione del prezzo (salva l'ipotesi molto circoscritta di cui all' 1664 c.c., peraltro derogabile contrattualmente). Il caso: la società pubblica “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A” (erogatrice di servizi di trasporto), appaltava ad un'impresa il servizio di pulizia delle stazioni ferroviarie, stabilendo, in contratto, che detta impresa non avesse mai diritto alla revisione del prezzo (nemmeno nelle circostanze di cui all'art. 1664 c.c.). Al riguardo, la Corte ha affermato che: A) gli appalti concessi dagli enti erogatori rientrano nel campo di applicazione della Dir. 2004/17/CE non solo quando hanno ad oggetto l'attività tipica di detti enti (i servizi di trasporto, nella fattispecie), ma anche quando, come nel caso in esame, ineriscano ad attività strumentali a tale attività tipica; B) non risulta che la succitata Dir. 2004/17/CE riconosca, all'appaltatore di servizi o forniture nei riguardi degli enti erogatori speciali sopra descritti, un diritto ad ottenere una revisione del prezzo nel caso in cui l'appalto duri nel tempo; C) tale diritto alla revisione del prezzo non può desumersi nemmeno dai principi generali UE sottesi alla Dir. 2004/17/CE (vedi sopra): anzi, proprio questi ultimi imporrebbero, per converso, il “divieto” di procedere, di regola, ad una revisione dei prezzi dell'appalto dopo l'aggiudicazione di quest'ultimo. Infatti, l'Amministrazione deve concedere, a “tutti” i concorrenti ad una gara d'appalto, le stesse opportunità di presentare la propria offerta nel modo più appetibile, entro un termine finale inderogabile: ora, l'aggiudicazione di un appalto ad un concorrente, piuttosto che ad altri, dipende dalla valutazione degli elementi delle rispettive offerte, soprattutto dell'elemento del prezzo indicato dall'appaltatore. Ne deriva che se quello dei candidati - il quale ha ottenuto l'appalto perché ha offerto un prezzo più contenuto rispetto agli altri - fosse ammesso, dopo l'aggiudicazione dell'appalto stesso, ad aumentare il prezzo indicato in origine, verrebbero violati i principi di “parità di trattamento” e di “trasparenza” della gara, che informano la Dir. 2004/17/CE. Quindi, la succitata normativa italiana è compatibile con il diritto UE.

Stato della Procedura

Il 19 aprile 2018 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 152/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Concorrenza e Aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 518/16	Aiuti di Stato – Regolamento (CE) n. 1998/2006 – Articolo 35 TFUE – Aiuto “de minimis” sotto forma di agevolazione fiscale – Normativa nazionale che esclude dal beneficio di tale agevolazione fiscale gli investimenti nella fabbricazione di prodotti destinati all’esportazione	ordinanza	No

Scheda 1 – Concorrenza e Aiuti di Stato

Rinvio pregiudiziale n. C- 518/16 - ex art. 267 del TFUE

“Aiuti di Stato – Regolamento (CE) n. 1998/2006 – Art. 35 TFUE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Un giudice bulgaro ha chiesto alla Corte UE di interpretare - giudicandone la compatibilità con l'art. 35 del Trattato TFUE, il quale vieta le restrizioni quantitative alle esportazioni tra Stati UE - l'art. 1, par. 1, lett. d), del Regolamento n. 1998/2006. Ora: l'art. 107 TFUE vieta in generale, agli Stati UE, di elargire “finanziamenti” a determinate categorie di imprese “interne” (“Aiuti di Stato”), quando le stesse erogazioni possano recare danno alla “libera concorrenza” tra tutti gli Stati della stessa UE. Detti “aiuti”, infatti, normalmente avvantaggiano, in modo artificioso perché svincolato dal valore dell'impresa in sé, gli operatori nazionali rispetto a quelli esteri, in tal modo violando le regole concorrenziali. Tali Aiuti di Stato, quindi, prima di essere concretamente attuati, debbono essere comunicati alla Commissione europea, che li autorizza solo quando ne ha riscontrato la compatibilità con le regole del “libero” mercato. Tuttavia, la Commissione UE ha fissato un massimale – pari ad € 200.000,00 largiti nell'arco di 3 anni - al di sotto del quale gli aiuti in questione, stante il loro modesto ammontare, si ritengono inidonei a perturbare la concorrenza (aiuti “de minimis”): essi, quindi, possono essere erogati anche se in difetto di previa comunicazione alla Commissione. Nonostante ciò, detto art. 1, par. 1, lett. d), del Reg. 1998/2006 –ripristinando la regola generale ex artt. 107 e 108 TFUE – ha stabilito che gli aiuti aventi la finalità di sostegno alle “esportazioni” debbano, sempre, essere notificati alla Commissione, anche se di importo inferiore agli €200.000,00 predetti. Questo perché tali tipi di aiuti, in quanto specificatamente rivolti a sostenere il prodotto interno nella competizione con il prodotto di altri Stati UE, sono per sé stessi lesivi della concorrenza “libera” dei prodotti di tutti gli Stati UE. Tanto premesso, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte UE se le norme in oggetto - ove sottopongono alla previa valutazione della Commissione “tutti” gli aiuti di Stato in sostegno delle esportazioni - introducano, o meno, una restrizione quantitativa indiretta alle esportazioni fra Stati UE, come tale vietata dall'art. 35 TFUE (risultando, quindi, invalide, quali norme secondarie in conflitto con quelle dei Trattati). Al riguardo, la Corte ha negato che tali restrizioni quantitative possano ravvisarsi nell'art. 1 del Reg. 1998/2006, in quanto: 1) una restrizione quantitativa alle importazioni si sostanzia nel sostanziale ostacolo, introdotto in uno stato, all'esportazione all'estero di più di una certa quantità di un dato prodotto: ora, nel caso di specie, non figura nessun discrimine quantitativo, essendo, gli aiuti di Stato di finanziamento alle esportazioni, sottoposti alla “limitazione” dell'obbligo di previo scrutinio della Commissione (art. 1 Reg. 1998/2006), sia ove eccedenti la soglia di € 200.000,00, sia ove ad essa inferiori; 2) lo spirito sotteso al succitato art. 35 TFUE, il quale vieta le restrizioni quantitative alle esportazioni da uno Stato UE ad un altro, è quello di garantire, con tale divieto, il principio della “libera concorrenza”: tale principio, pertanto, non viene leso dal severo controllo cui il Reg. 1998/2006 sottopone gli aiuti di Stato alle esportazioni (anche inferiori ad € 200.000,00). Piuttosto, esso principio sarebbe stato violato ove un tale controllo non fosse stato previsto.

Stato della Procedura

In data 28 febbraio 2018 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 518/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Disposizioni istituzionali

RINVII PREGIUDIZIALI DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 370/16	Privilegi e immunità dell'Unione europea – Protocollo n. 7 – Articolo 1 – Necessità o meno di un'autorizzazione preventiva della Corte – Fondi strutturali – Contributo finanziario dell'Unione europea – Procedimento di pignoramento presso un'Autorità nazionale di somme provenienti da detto contributo	ordinanza	No

Scheda 1 – Disposizioni istituzionali

Rinvio pregiudiziale n. C- 370/16 - ex art. 267 del TFUE

“Privilegi e immunità dell’Unione europea – Protocollo n. 7 – Articolo 1”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Il Tribunale di Novara (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 1, ultimo periodo, del Protocollo n. 7, per il quale i beni e gli averi dell’Unione non possono essere oggetto di provvedimenti coercitivi né amministrativi né giudiziari, se non previa autorizzazione della Corte di Giustizia della stessa UE. Ora: il Reg. n. 1083/2006/CE disciplina il FESR e il FSE, quali “Fondi strutturali” preordinati al finanziamento dei “Programmi operativi” approntati dai singoli Stati UE. Esso Regolamento dispone: 1) all’art. 9, che detti Fondi intervengano in sinergia con i finanziamenti nazionali; 2) all’art. 11, che le Autorità dell’Unione e quelle interne dei singoli Stati UE gestiscano tali Fondi in “stretta collaborazione”; 3) all’art. 70, che spetta alle predette Autorità dei singoli Stati UE contrastare, nei rispettivi territori nazionali, le “irregolarità” nella gestione di detti Fondi, nonché “recuperare” le somme, rientranti in tali Fondi, percepite dai destinatari (“beneficiari”, infra) illecitamente. Ove uno Stato UE non recuperi gli importi in oggetto, riguardo ai medesimi è tenuto come responsabile nei confronti dell’Unione (se non è esente da colpa). Ora: le somme a valere sui Fondi strutturali sono pagate dalla UE, in prima battuta, a particolari “Organismi” interni ai singoli Stati UE, i quali provvedono, poi, in tranches successive, a riversarle agli esecutori dei “programmi operativi”(c.d. “beneficiari”), i quali debbono essere “pagati” entro 90 gg. dalla data in cui hanno fatto relativa domanda. Il caso: un soggetto era creditore di una società, la quale, come esecutrice di un “programma operativo” finanziato con i Fondi strutturali, era a sua volta creditrice, nei confronti della Regione Lombardia – che era “organismo” responsabile dei pagamenti ai beneficiari, per tale programma - di alcuni importi che essa non le aveva ancora erogato. Il primo creditore, quindi, chiedeva un “pignoramento presso terzi” nei confronti della Regione Lombardia. Si chiedeva alla Corte UE se i Fondi strutturali – ove già versati, dall’Unione, agli “organismi” nazionali all’uopo preposti, i quali tuttavia non li abbiano ancora erogati agli esecutori dei programmi operativi (cioè ai “beneficiari”) – costituiscano dei beni/averi dell’Unione medesima e, pertanto, non possano essere aggrediti da provvedimenti coercitivi (come il “pignoramento presso terzi”), se non su autorizzazione della Corte UE (vedi sopra). Sul punto, la Corte UE ha, in primo luogo, richiamato i predetti artt. 9, 11 e 70 del Reg. 1083/2006/CE, dai quali si evince che i singoli Stati UE (con le loro Autorità interne), in ordine alla gestione dei Fondi strutturali, non operano quali meri rappresentanti dell’Unione. Essi, al contrario, assumono una posizione distinta, che consente loro di “collaborare” con gli organi della medesima UE. Ne deriva che – pur rimanendo vincolate, le somme a valere sui Fondi UE, alla realizzazione del “programma operativo” e, quindi, degli scopi dell’Unione – le stesse somme, da quando vengono versate ai sopra menzionati “organismi” interni degli Stati membri, diventano definitivamente di proprietà di questi ultimi. Quindi, tali somme non possono essere qualificate come “beni/averi” della UE. Di conseguenza, non si applica loro il predetto art. 1 del Protocollo n. 7.

Stato della Procedura

In data 30 maggio 2018 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 370/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Fiscalità e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 125/17	Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del Regolamento di Procedura della Corte – Libera circolazione dei capitali – Articoli 64 e 65 TFUE – Direttiva 2011/16/UE – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Trasferimento di capitali verso lo Stato della Città del Vaticano – Obbligo di dichiarazione di trasferimento di fondi da o per l'estero - Abrogazione	ordinanza	No
Scheda 2 C- 524/15	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Mancato versamento dell'IVA dovuta – Sanzioni – Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52, par. 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem	sentenza	No
Scheda 3 C- 574/15	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Tutela degli interessi finanziari dell'Unione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Articolo 325, par. 1, TFUE – Direttiva 2006/112/CE – Convenzione TIF – Sanzioni – Principi di equivalenza e di effettività – Omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale – Normativa nazionale che prevede una pena privativa della libertà unicamente qualora l'importo IVA non versato superi una determinata soglia di rilevanza penale – Normativa nazionale che prevede una soglia di rilevanza penale inferiore per l'omesso versamento delle ritenute alla fonte relative all'imposta sui redditi	sentenza	No
Scheda 4 C- 459/17	Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto a detrazione dell'imposta pagata a monte – Condizioni sostanziali del diritto a detrazione – Cessione effettiva dei beni	sentenza	No
Scheda 5 C- 421/17	Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Cessione di beni effettuata a titolo oneroso – Trasferimento di un immobile da parte di una società per azioni a favore di un azionista quale corrispettivo del riacquisto delle sue azioni	sentenza	No

Scheda 6 C- 650/16	Articolo 49 TFUE – Imposta sulle società – Libertà di stabilimento – Società residente – Utile imponibile – Sgravio fiscale – Deduzione delle perdite subite da stabili organizzazioni residenti – Autorizzazioni – Deduzione delle perdite subite da stabili organizzazioni non residenti – Esclusione – Eccezione – Regime opzionale di consolidato fiscale internazionale	sentenza	No
------------------------------	--	----------	----

Scheda 1 – Fiscalità e Dogane

Rinvio pregiudiziale n. C- 125/17 - ex art. 267 del TFUE

“Art. 53, par. 2, e art. 99 del Regolamento di Procedura della Corte – Libera circolazione dei capitali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha chiesto alla Corte UE di interpretare, in primo luogo, l’art. 64 del Trattato TFUE, il quale introduce una deroga al principio sancito dal precedente art. 63, per il quale la circolazione dei capitali fra gli Stati dell’Unione e fra i medesimi e gli stati “terzi” (cioè estranei alla UE) deve essere “libera”. Detto art. 64 consente infatti, a ciascuno Stato UE, di mantenere le restrizioni, relative al libero flusso dei capitali tra il medesimo Stato e gli stati terzi, che risultassero già in vigore alla data del 31/12/1993. In Italia, il combinato disposto degli artt. 4 e 5 del Decreto Legge n. 167/1990 imponeva l’obbligo di dare menzione, nella dichiarazione annuale dei redditi, dell’ammontare dei trasferimenti da, verso e sull’estero, pena l’assoggettamento, ove tale dichiarazione fosse omessa, ad una sanzione pecuniaria dal 5% al 25% degli importi non dichiarati. In seguito, l’art. 9, co. 1, lett.re c) e d) della Legge n. 97/2013, ha soppresso tale obbligo di dichiarazione. Il caso: ad un cittadino italiano, l’Agenzia delle Entrate comminava una sanzione per avere omesso di dare contezza, nella dichiarazione dei redditi, del fatto di aver trasferito la somma di 10 miliardi di Lire nello Stato della Città del Vaticano, prima che la già citata Legge n. 97/2013 abrogasse l’obbligo di detta dichiarazione. L’atto recante tale sanzione era stato, quindi, impugnato fino al terzo grado di giudizio (Cassazione) dal soggetto sanzionato, che era stato sempre dichiarato soccombente. Al riguardo, la sentenza della Cassazione veniva emessa l’11/12/2012 e pubblicata il 23/10/2013: tra il pronunciamento di essa ed il suo deposito, precisamente il 23/10/2013, era entrata in vigore la legge abrogativa dell’obbligo in tal modo sanzionato. Poiché l’Agenzia delle Entrate procedeva comunque alla riscossione del credito tributario, il soggetto in questione ha impugnato la cartella di pagamento di fronte al giudice del rinvio (Commissione Tributaria Provinciale di Roma), il quale ha chiesto alla Corte UE se la normativa nazionale di cui alla Legge n. 97/2013 - laddove abroga l’obbligo di dichiarare in forma debita i movimenti di capitali da, verso o sull’estero, istituito dal precedente D. L n. 167/1990 – è compatibile con il predetto art. 64 TFUE, il quale consente, agli Stati UE, di mantenere i limiti alla libera circolazione dei capitali con gli stati extraUE (come lo Stato della Città del Vaticano), già in vigore alla data del 31/12/1993. La Corte ha ritenuto sussistere tale compatibilità: infatti, detto art. 64 TFUE semplicemente conferisce, a ciascuno Stato UE, la “facoltà” di mantenere in vita la normativa nazionale, vigente al 31/12/1993, istitutiva di vincoli al libero transito dei capitali con gli Stati terzi - come la normativa italiana che faceva obbligo di dichiarare i trasferimenti di denaro da, verso e sull’estero (D. L. 167/1990) – ma non ne impone affatto l’obbligo, rientrando nel pieno potere del singolo Stato UE di rimuovere a suo piacimento una disciplina siffatta (come nel caso di specie, con l’abrogazione dell’obbligo dichiarativo sopra descritto). Tale assunto, la Corte UE l’ha formulato non con sentenza ma con ordinanza, come vuole l’art. 99 del Regolamento di Procedura della Corte stessa quando una questione, posta a tale giudice, è già stata risolta da una giurisprudenza univoca della Corte medesima (come nella fattispecie).

Stato della Procedura

In data 22 febbraio 2018 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 125/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Scheda 2 – Fiscalità e dogane

Rinvio pregiudiziale n. C- 524/15 - ex art. 267 del TFUE

“Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Mancato versamento dell’IVA dovuta”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

Alla Corte UE, il Tribunale di Bergamo (Italia) chiede di interpretare l’art. 50 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” (c.d. “Carta”), per il quale un soggetto, già condannato o assolto, per un dato fatto, da una sentenza “penale” definitiva emessa in uno Stato UE, non può, né nello stesso né in nessun altro Stato UE, subire un giudizio penale o una condanna penale per il medesimo fatto (“ne bis in idem”). Ora: onde garantire l’effettiva riscossione dell’imposta indiretta dell’IVA, ogni Stato UE, come deriva dall’interpretazione degli artt. 2 e 273 TFUE e 4 TUE, ha l’obbligo di assumere “tutte” le misure utili a tale scopo, ferma restando la libertà di ricorrere, alla bisogna, o a misure soltanto amministrative, o soltanto penali, ovvero amministrative e penali cumulate insieme. A tal uopo, l’Italia ha previsto, per i trasgressori degli obblighi di pagare l’IVA, sia sanzioni definite formalmente come “amministrative” – come quelle di cui all’art. 13, co. 1, del D. Lgs. n. 471/1997, che impongono, al trasgressore, di pagare allo Stato una somma del 30% di ogni importo IVA non versato nei termini, rimanendo fermo l’obbligo di pagare il prelievo inevaso – sia sanzioni “penali”, come quelle che, agli artt. 10 bis e 10 ter del D. Lgs. n. 74/2000, comportano la reclusione da 6 mesi a 2 anni di quanti omettono di versare l’IVA per importi superiori ad € 50.000. Il caso: ad un contribuente, per l’omesso versamento di € 282.495,76 a titolo di IVA, l’Amministrazione finanziaria – come dalle norme succitate - ingiungeva di corrispondere la stessa somma e di pagare, altresì, una sanzione “amministrativa” del 30% del medesimo debito IVA. Chiusosi definitivamente tale procedimento amministrativo, lo stesso soggetto subiva un processo penale (integrando, i medesimi fatti, il reato di cui agli artt. 10 bis e 10 ter del D. Lgs. n. 74/2000-sopra). In merito, la Corte ha chiarito che: 1) le pretese sanzioni “amministrative” ex art. 13 del D. Lgs. 471/1997 sono, in realtà, essenzialmente “penali”: infatti, della sanzione penale, esse presentano, da una parte, lo scopo tipicamente “repressivo” (l’ammontare del 30% del tributo inevaso, cumulandosi con l’obbligo di pagare il tributo stesso, travalica quanto funzionale al mero “risarcimento” del danno subito dall’Amministrazione per l’evasione), dall’altro la “gravità”, stante la loro cospicua entità; 2) quindi, il cumulo previsto dalla legge italiana, tra le sanzioni pecuniarie sostanzialmente penali e quelle, penali anche formalmente, della reclusione, infinge il principio del “ne bis in idem”; 3) limitazioni al principio del “ne bis in idem” sono, comunque, ammesse dall’art. 52 della stessa “Carta”, purchè: a) siano previste dalla legge (nel nostro caso, dal D. Lgs. 471/1997); b) siano dirette a tutelare imperativi interessi “generalisti” riconosciuti dal diritto UE (nel caso di specie, si tratta dell’interesse in generale della UE a garantire, inasprendo le sanzioni minacciate, l’osservanza dell’obbligo di pagamento dell’IVA); c) siano “proporzionate” alla gravità dell’illecito commesso (nella fattispecie, tale proporzionalità è garantita, tra l’altro, dal fatto che la sanzione penale della “reclusione” non viene applicata all’evasione dell’IVA per qualsivoglia importo, ma solo ai casi più gravi di evasione (oltre i 50.000,00 Euro), circa i quali è lecito e anzi auspicabile rafforzare la risposta sanzionatoria.

Stato della Procedura

Il 20 marzo 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 524/15, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente sentenza non derivano effetti di ordine finanziario

Scheda 3 – Fiscalità e dogane

Rinvio pregiudiziale n. C- 574/15 - ex art. 267 del TFUE

“Imposta sul valore aggiunto (IVA)-Tutela degli interessi finanziari dell’Unione-Art. 4, par. 3, TUE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

Il Tribunale di Varese (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2006/112/CE inerente all’imposta indiretta “IVA”, nonché la Convenzione TIF (26/07/95) sugli interessi finanziari delle Comunità europee (ora della UE). Il contribuente gravato dall’IVA deve, per gli artt. 206 e 250 di detta Direttiva, presentare una “dichiarazione” annuale da cui risultino tutti i dati necessari a quantificare l’imposta dovuta, quindi deve pagare concretamente quest’ultima nei termini di legge. La giurisprudenza UE asserisce che, dagli artt. 2 e 273 TFUE e 4 TUE, emerge l’obbligo, per ogni Stato UE, di assumere “tutte” le misure utili a garantire l’effettiva riscossione dell’IVA, pur potendo liberamente, lo stesso Stato, provvedere alla bisogna con misure soltanto amministrative, o soltanto penali, o amministrative e penali insieme. La libertà di scelta dei singoli Stati UE trova un limite, tuttavia, negli artt. 1 e 2 della già citata TIF, in ordine ai casi in cui la mancata riscossione di entrate del bilancio UE – tra cui una quota dell’IVA riscossa da ciascun Stato dell’Unione - dipenda da alcuni comportamenti particolarmente gravi, in quanto “fraudolenti” (es: presentazioni di dichiarazioni false, inesatte o incomplete, o mancata presentazione di dichiarazioni obbligatorie, laddove da tali condotte consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio UE (quali l’IVA)): a tali ipotesi di “frode”, gli Stati UE debbono necessariamente applicare, come dalle predette norme TIF, sanzioni di tipo “penale” (con o senza sanzioni di altro tipo), segnatamente di tipo “detentivo” (reclusione) ove le stesse frodi risultino “gravi” e generative, per il bilancio UE, di perdite di entrate pari o superiori a € 50.000,00. Ora: per la normativa italiana, i contribuenti che omettono di pagare l’IVA sono perseguiti con sanzioni sia “amministrative” che “penali”. Circa queste ultime, l’art. 10 ter del D. Lgs. n. 74/2000 prevede quanto segue: ai contribuenti che, pur avendo dichiarato l’IVA dovuta per un dato anno, ne abbiano omissso il versamento - ove tale IVA sia di importo “superiore” ad € 250.000,00 - viene irrogata la sanzione penale della reclusione. Interpellata al riguardo, la Corte UE ha chiarito che nessun contrasto sussiste tra le norme italiane testè citate - ove non ritengono punibile con la reclusione il mancato pagamento dell’IVA, per somme inferiori ad € 250.000,00 - e le succitate norme TIF, che impongono di punire con la reclusione tutte le “frodi gravi” che sottraggano, al Fisco UE, importi IVA a partire da € 50.000,00. Infatti, il comportamento di chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale IVA (completa di tutti i dati necessari a quantificare l’imposta), omette di pagare il tributo medesimo, pone in essere un comportamento sicuramente illecito, ma non integrante una “frode” quale intesa dalla predetta TIF. Per quest’ultima, infatti, sono “frodi”, anche “gravi”, i comportamenti di quanti, prima di omettere il pagamento dell’IVA, omettono altresì di presentarne la dichiarazione annuale, o presentano una dichiarazione recante dati falsi o incompleti. Quindi, poichè la fattispecie, di cui alla normativa penale italiana in oggetto, è molto meno grave delle “frodi” cui si riferisce la Convenzione TIF, risulta giustificato l’innalzamento, per la prima, della “soglia” a partire dalla quale scatta l’applicazione della reclusione.

Stato della Procedura

In data 2 maggio 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 574/15 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Fiscalità e dogane

Rinvii pregiudiziali n.ri C- 459/17 e C-460/17 - ex art. 267 del TFUE

“Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA)-Diritto a detrazione di imposta a monte”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

Un giudice francese ha chiesto alla Corte UE l’interpretazione dell’art. 17 della Direttiva 77/388/CEE, la quale verte sull’“IVA”. Giuridicamente, tale imposta grava sul soggetto che, esercitando un’attività economica, “cede” un bene o “presta” un servizio in favore di un altro soggetto. E’ quest’ultimo, tuttavia, a sopportare di fatto l’IVA, in quanto paga, al cedente/prestatore, un corrispettivo comprensivo, oltre che del prezzo del bene o del servizio, anche dell’importo dell’IVA in questione. Pertanto, un imprenditore che operi cedendo beni e/o prestando servizi - e che su tali operazioni risulti, come di regola, gravato da IVA - ove a sua volta acquisti beni e/o servizi da un altro imprenditore, subisce lo “scarico” dell’IVA che deve pagare quest’ultimo. Tuttavia, il succitato art. 17 della Dir. 77/388/CEE consente all’imprenditore, qualora i beni/servizi acquisiti “a monte” siano da lui utilizzati per eseguire le proprie cessioni/prestazioni (“beni strumentali”), il diritto di “recuperare” l’IVA che gli è stata “scaricata”, tramite la “detrazione” della stessa dall’ammontare del proprio debito IVA. Quindi, nei passaggi di beni/servizi tra contribuenti IVA, tale imposta è “neutrale”: infatti, essa viene corrisposta, al Fisco, da un cedente/prestatore di beni “strumentali” che la paga con quanto percepito dalla controparte e, quindi, restituita dal Fisco stesso alla controparte stessa attraverso il meccanismo della “detrazione”. Ora, laddove un imprenditore detragga, dal proprio debito IVA, un’IVA a credito la quale – per diverse ragioni - non sia stata effettivamente corrisposta al Fisco da parte del cedente/prestatore “a monte”, il suddetto principio di neutralità fiscale ne viene compromesso, con danno economico del Fisco stesso. Al riguardo, caso tipico è quello in cui un imprenditore, per decurtare fraudolentemente il proprio debito IVA nei confronti del Fisco, ne detragga un’“IVA a credito” inerente ad acquisti puramente “fittizi” di beni e servizi strumentali, indicata in fatture IVA rilasciate da imprenditori compiacenti. Il caso: due imprenditori detraevano, dai rispettivi debiti IVA, l’IVA a credito risultante da fatture relative a presunti acquisti di beni strumentali, che vari elementi oggettivi dimostravano non essere “effettivi”, ma “fittizi” (es: il mancato pagamento del saldo del prezzo da parte di una di tali imprese, la mancata consegna materiale di tali beni, etc). Nel presente caso, la Corte UE ha affermato che il mero fatto, rappresentato dalla non “effettività” di tali acquisti “strumentali”, esclude di per sé il diritto dell’imprenditore “acquirente” a detrarre, dal proprio debito di imposta, l’IVA relativa a tali transazioni. Tale posizione si discosta da quella di cui alla sentenza C-642/11 (Stoy Trans): lì si affermava che, nel caso di acquisti “non effettivi” di beni strumentali, l’imprenditore acquirente non avesse diritto alla “detrazione” dell’IVA solo nell’ipotesi in cui si provasse che fosse a conoscenza, o che potesse esserlo usando la comune accortezza, del fatto che la fittizietà di detti acquisti fosse preordinata all’elusione dell’IVA. La diversità tra le due massime è dovuta al fatto che le circostanze del presente caso rendevano evidente ed implicita la mala fede dell’acquirente, mentre, nel caso all’origine della sentenza “Stoy trans”, essa non era chiaramente desumibile.

Stato della Procedura

Il 27/06/2018 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali riuniti C- 459/17 e C-460/17 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 – Fiscalità e dogane

Rinvio pregiudiziale C- 421/17 - ex art. 267 del TFUE

“Fiscalità – sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

Un giudice polacco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 2, par. 1, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE sull’imposta “IVA”. Detto articolo indica i presupposti in presenza dei quali deve applicarsi l’IVA, quando vengano eseguite “cessioni di beni” o “prestazioni di servizi”. Circa la predetta “cessione di beni”, l’IVA si applica ove ricorrano i seguenti elementi: 1) la realizzazione, per l’appunto, di una “cessione” di beni, cioè di un trasferimento, da parte di un soggetto in favore di un altro, del diritto di proprietà che il primo vanta su un “bene”; 2) il fatto che detta cessione avvenga “a titolo oneroso”, ciò che si verifichi non gratuitamente ma dietro attribuzione, in favore del soggetto che cede il bene, di un “corrispettivo”. Quest’ultimo può essere anche diverso da una somma di denaro; 3) che detta cessione si realizzi sul “territorio” di uno Stato dell’Unione europea; 4) il fatto che il soggetto “cedente” sia un “soggetto passivo che agisce in quanto tale”, cioè che eserciti stabilmente un’attività economica (imprenditore) – motivo per il quale in linea di principio viene inciso da IVA, cioè definito “soggetto passivo IVA” - ed esegua la cessione, di cui si tratta, in attinenza alla medesima attività di impresa. Il caso: una società per azioni – le s.p.a, per definizione, esercitano un’attività economica stabile e sono quindi soggette ad IVA – acquistava, da una società a responsabilità limitata, le azioni che quest’ultima possedeva nella medesima s.p.a. In cambio di tale trasferimento di azioni da parte della s.r.l. alla s.p.a., quest’ultima trasferiva, alla prima, la proprietà relativa a dei terreni su cui insistevano dei fabbricati muniti di attrezzature. Si chiedeva alla Corte UE se tale operazione fosse soggetta ad IVA. Al riguardo, la Corte ha precisato che, nella fattispecie, sussistono tutti i profili richiesti dal succitato art. 5 ai fini dell’applicazione dell’IVA e, in particolare: 1) la “cessione di un bene”, in quanto i terreni e i fabbricati costituiscono beni “immobili” e la s.p.a. ha trasferito, alla s.r.l., il suo diritto di proprietà sopra i medesimi; 2) il fatto che tale cessione di beni è avvenuta “a titolo oneroso”, in quanto il trasferimento di proprietà sugli immobili trova il suo “corrispettivo” nel trasferimento, dalla s.r.l. alla s.p.a, di un certo numero di azioni di quest’ultima; 3) il fatto per cui l’operazione ha avuto luogo in Polonia e quindi nel territorio di uno Stato UE; 4) il fatto per cui il cedente dei beni in questione è un “soggetto passivo” - cioè esercita un’attività economica stabile e come tale è soggetto ad IVA (vedi sopra) – e appare altresì aver posto in essere la transazione, di cui si discute, “nell’ambito” della medesima attività: infatti, risulta dagli atti di causa che, prima della cessione, gli immobili erano stati, dalla s.p.a “cedente”, destinati a strumento dell’esercizio della propria impresa (vedi C-291/92). Tuttavia è previsto, per la combinazione degli artt. 12 e 135 della Dir. 2006/112/CE, che quando la cessione abbia per oggetto dei fabbricati con gli annessi terreni, i quali abbiano già subito una “prima occupazione”, alla cessione medesima non si applichi l’IVA. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che, non risultando dagli atti di causa informazioni circa il fatto che gli immobili ceduti siano già stati, o meno, oggetto di occupazione, l’accertamento in merito deve essere lasciato al giudice nazionale del rinvio.

Stato della Procedura

Il 13 giugno 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 421/17 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 6 – Fiscalità e dogane

Rinvio pregiudiziale C-650/16 - ex art. 267 del TFUE

“Art. 49 TFUE – Imposta sulle società – Libertà di stabilimento – Società residente”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

Un giudice danese chiede, alla Corte UE, di interpretare l’art. 49 TFUE, in base al quale un’impresa deve essere libera di istituire una qualsiasi “stabile organizzazione”, sia nello Stato UE di appartenenza, sia in qualsiasi altro Stato UE (“libertà di stabilimento”). Ciò implica che ogni Stato UE si astenga dal creare condizioni tali per cui un’impresa, “interna” allo stesso Stato, trovi oggettivamente più conveniente porre una “stabile organizzazione” nel medesimo Stato, piuttosto che in un altro Stato UE. Ora: quando una società possiede, in un’altra società, una quota che assicura alla prima il controllo della seconda, la “controllata” costituisce uno “stabilimento” della “controllante”. Ora: la normativa danese prevede che se una società, con sede in Danimarca, “controlla” altre società con sede nello stesso Stato (stabilimento “interno”), essa può dedurre dal proprio reddito imponibile anche le perdite di tali controllate. Ciò non è, invece, concesso alla controllante danese, le cui controllate risiedono in altri Stati UE (stabilimento “transfrontaliero”), a meno che la controllante stessa non opti, con i gravami che ne derivano, per il “consolidato internazionale”. Il caso: una società sita in Finlandia, ma controllata da una società danese, aveva ereditato delle perdite dagli esercizi precedenti. Ora, avendo cessato la propria attività, la stessa società finlandese non produceva più redditi dai quali poter dedurre le perdite in questione. Queste, peraltro, non potevano essere dedotte neppure dal reddito della controllante, poiché la controllata aveva sede in un diverso Stato UE. In merito, la Corte UE ha chiarito che: 1) la normativa danese penalizza effettivamente una società danese controllante una società transfrontaliera, rispetto ad un’altra società danese che, a parità di condizioni, controlli una società anch’essa con sede in Danimarca. Infatti, nel primo caso, la controllante può dedurre dal proprio imponibile le perdite della controllata, solo se abbraccia il “consolidato internazionale”. Quindi, a causa di un diverso trattamento fiscale, le norme danesi scoraggierebbero le società “interne” dall’istituire “stabilimenti” (nella forma di società controllate) in altri Stati UE, invogliandole viceversa ad installarli nella stessa Danimarca. Risulta pertanto lesa la “libertà di stabilimento”; 2) lesioni alla libertà di stabilimento si giustificano, per il diritto UE, solo ove funzionali a soddisfare imperative ragioni di ordine pubblico, come quella relativa all’attuazione di un’“equilibrata” e “coerente” distribuzione del potere fiscale tra i diversi Stati: a tal proposito, è stato rilevato che è logico che una controllata residente in uno Stato UE diverso dalla Danimarca, i cui redditi sono sottoposti solo all’imposizione fiscale del primo Stato e non del Fisco danese, sopporti integralmente, senza poterle scaricare sulla controllante, anche le proprie perdite. Tuttavia, la Corte UE ha sottolineato che – attesa la peculiarità del caso di specie, in cui la controllata transfrontaliera, avendo cessato la propria attività, non produce più un reddito dal quale dedurre le perdite ereditate dagli esercizi passati – la non possibilità, per la controllata stessa, di scaricare le perdite sulla controllante, costituirebbe un sacrificio eccessivo rispetto allo scopo di distribuire equamente il potere fiscale tra tutti gli Stati UE.

Stato della Procedura

In data 12 giugno 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C - 650/16 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-596/16 e C-597/16	Direttiva 2003/6/CE – Abuso di informazioni privilegiate – Sanzioni – Normativa nazionale che applica una sanzione amministrativa ed una sanzione penale per gli stessi fatti – Autorità di cosa giudicata di una sentenza penale definitiva in un procedimento amministrativo – Sentenza penale definitiva che pronuncia l’assoluzione in un procedimento per abuso di informazioni privilegiate – Effettività delle sanzioni – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazione apportate al principio del ne bis in idem - Presupposti	sentenza	No
Scheda 2 C-537/16	Direttiva 2003/6/CE – Manipolazione dei mercati – Sanzioni – Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Art. 52, par. 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem - Presupposti	sentenza	No
Scheda 3 C-558/16	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Successioni e certificato successorio europeo – Ambito di applicazione – Possibilità di far figurare nel certificato successorio europeo la quota del coniuge superstite	sentenza	No
Scheda 4 C-284/16	Trattato bilaterale di investimento concluso nel 1991 tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale ceca e slovacca e tuttora applicabile tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica slovacca – Disposizione che consente ad un investitore di una parte contraente di adire un collegio arbitrale in caso di controversia con l’altra parte contraente – Compatibilità con gli artt. 18, 267 e 344 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Autonomia del diritto dell’Unione	sentenza	No
Scheda 5 C-1/17	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza in materia di contratti individuali di lavoro – Articolo 20, paragrafo	sentenza	No

	2 – Datore di lavoro convenuto dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato – Domanda riconvenzionale del datore di lavoro – Determinazione del foro competente		
--	---	--	--

Scheda 1 – Giustizia

Rinvii pregiudiziali n.ri C- 596/16 e 597/16 - ex art. 267 del TFUE

“Direttiva 2003/6/CE – Abuso di informazioni privilegiate - Sanzioni”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Cassazione (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare e l'art. 50 della “Carta dei diritti fondamentali della UE” (c.d. “Carta”) - per il quale un soggetto, che una sentenza “penale” definitiva emessa in uno Stato UE abbia già condannato o assolto per un certo fatto, non può, né nello stesso né in nessun altro Stato UE, subire un giudizio penale per il medesimo fatto (“ne bis in idem”) – e la Dir. 2003/6/CE attinente agli “abusi di mercato”, segnatamente all’abuso di “informazioni privilegiate”: sono, queste, informazioni inerenti al mercato finanziario, non rese pubbliche e tali che, se lo fossero, influirebbero rilevantemente sul prezzo dei titoli finanziari. Per l’art. 14 di tale Direttiva, gli Stati UE hanno l’“obbligo” di punire, con sanzioni “amministrative”, il comportamento di chi, conoscendo delle “informazioni privilegiate” in ragione del suo ufficio o lavoro, utilizza le stesse acquistando o cedendo i titoli cui esse si riferiscono, o raccomanda tali operazioni ad un’altra persona: tale obbligo non impedisce, ai singoli Stati UE, di colpire le stesse condotte anche con sanzioni di natura “penale”. In Italia, gli artt. 184-187 undecies del D. Lgs. n. 58/1998 impongono che quanti abusino di informazioni privilegiate subiscano, oltre che eventuali sanzioni penali, anche sanzioni amministrative pecuniarie da € 100.000,00 ad € 15 mln. Inoltre, l’art. 654 c.p.p. stabilisce – per i fatti rilevanti sia come illeciti amministrativi che come illeciti penali – che quando su tali fatti si apra un giudizio amministrativo, nell’ambito di questo abbia efficacia “di giudicato” la sentenza penale definitiva di condanna o di assoluzione, già pronunciata in un processo penale attinente ai medesimi fatti su cui verte tale giudizio amministrativo e nei confronti delle stesse persone in esso coinvolte. Il caso: due persone, accusate di “abuso di informazioni privilegiate”, instauravano un giudizio amministrativo per contestare le sanzioni amministrative loro irrogate in merito. Intanto, sopravveniva una sentenza penale definitiva che, in relazione agli stessi fatti, assolveva i predetti soggetti, in quanto gli stessi non avrebbero realizzato i comportamenti contestati. Per l’art. 654 c.p.p. tale sentenza imponeva che, anche nell’ambito del giudizio amministrativo, i fatti venissero automaticamente ritenuti non sussistenti: i soggetti assolti nel giudizio penale, quindi, non subivano neppure le sanzioni “amministrative”. Sul punto, la Corte UE ha chiarito che tale art. 654 c.p.p., sancendo la rilevanza del giudicato penale di assoluzione per “abuso di informazioni privilegiate” nel giudizio amministrativo sullo stesso fatto, non compromette affatto l’obbligo, che l’art. 14 della Dir. 2003/6/CE impone agli Stati UE, di colpire con sanzioni amministrative le condotte integranti il suddetto reato: tale obbligo permane, purché il fatto, ovviamente, “sussista”. Ovviamente, ove non “sussista” (come nel caso di specie), si estingue la ratio di qualsiasi sanzione, anche “amministrativa”. Peraltro, le sanzioni c.d. “amministrative”, che le norme italiane comminano a quanti “abusano” di “informazioni privilegiate”, rivelano, nella loro asprezza, una natura “sostanzialmente” penale: quindi, ove applicate nel caso di specie, in cui vi è già stato un giudicato penale di assoluzione per lo stesso fatto, lederebbero il principio del “ne bis in idem” (sopra)

Stato della Procedura

Il 20 marzo 2018 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali riuniti C- 596/16 e C-597/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C- 537/16 - ex art. 267 del TFUE

“Direttiva 2003/6/CE – Manipolazione dei mercati – Sanzioni”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Cassazione (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 50 della “Carta dei diritti fondamentali della UE” (c.d. “Carta”), il quale esclude che un soggetto, già condannato o assolto, per un dato fatto, da una sentenza “penale” definitiva emessa in uno Stato UE, possa subire, nello stesso o in un altro Stato UE, un altro giudizio penale o una condanna penale per il medesimo fatto (“ne bis in idem”). Ora: dagli artt. 5 e 14 della Dir. 2003/6/CE deriva l'obbligo, per ciascuno Stato UE, di vietare i comportamenti costitutivi di “manipolazioni del mercato”, nonché di sanzionare l'infrazione di tale divieto con “sanzioni amministrative”. Agli stessi Stati è comunque consentito di colpire le infrazioni, di cui si tratta, anche con sanzioni “penali”. In Italia, in attuazione di tali norme della Direttiva, il combinato disposto degli artt. 185 e 187 ter del D. Lgs. n. 58/1998 prevede: 1) il divieto di realizzare “manipolazioni del mercato”; 2) l'applicazione, ai trasgressori di detto divieto, sia di sanzioni detentive penali, sia di “sanzioni amministrative pecuniarie” da € 20.000,00 ad € 5 mln, innalzabili sino al triplo di detto massimale o a 10 volte il profitto del reato. Il caso: pendente un giudizio amministrativo nei confronti di un operatore, circa la commissione di “manipolazioni del mercato” (il che, se accertato, gli sarebbe valsa l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ex artt. 185 e 187 ter del D. Lgs 58/1998), sopravveniva la sentenza di un giudice penale, che condannava lo stesso soggetto, in rapporto agli stessi atti, a pena detentiva. Per le già indicate norme italiane, tale condanna penale, di per sé, non esonerava il medesimo soggetto dalla soggezione alle sanzioni pecuniarie amministrative. Al riguardo, la Corte ha chiarito che nonostante il legislatore italiano abbia formalmente qualificato, come “amministrativi”, il giudizio e le correlative sanzioni pecuniarie di cui agli artt. 185 e 187 ter del D. Lgs 58/1998 (sopra), i medesimi presentano una natura sostanzialmente “penale”. L'ingente entità di tali sanzioni, infatti, e ancor più il loro cumulo con la confisca del “profitto” del reato, dimostra come esse, eccedendo la misura del danno subito dalle vittime dell'illecito, non siano funzionali al risarcimento di detto danno, ma all'intento “repressivo” di punire in modo esemplare il trasgressore, come le sentenze penali. Tanto premesso, la Corte conclude che la normativa italiana, di cui sopra, pone delle restrizioni al principio del “ne bis in idem”, di cui all'art. 50 della “Carta”: essa, infatti, ammette che un soggetto, condannato definitivamente in un giudizio penale, subisca un'ulteriore condanna in un giudizio anch'esso “sostanzialmente” penale. Ora, la Corte precisa che le restrizioni a tale principio sono comunque ammesse, purchè, oltre che ad essere dirette alla tutela di interessi “generali” riconosciuti dal diritto UE – come, nel caso di specie, quella di proteggere efficacemente la collettività dalle illecite turbative dei mercati dei titoli finanziari – non impongano ad un soggetto un sacrificio “eccedente” quanto necessario a soddisfare i predetti scopi (principio di “proporzionalità”), circostanza, questa, che deve essere valutata dal giudice del rinvio.

Stato della Procedura

Il 20 marzo 2018 la Corte di Giustizia UE ha deciso la causa C- 537/16, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 3 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C- 558/16 - ex art. 267 del TFUE

“Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 650/2012”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare il Regolamento (UE) n. 650/2012. L'applicazione di quest'ultimo è limitata (vedi l'art. 1 e i Considerando) alle “successioni a causa di morte” aventi attinenza con gli ordinamenti di due o più Stati. A tali successioni “transfrontaliere”, quindi, il Regolamento dispone che, di regola, si applichino solo le norme nazionali dello Stato UE in cui il defunto aveva, alla sua morte, la “residenza abituale”: sono tali norme, quindi, che identificano sia i titolari di diritti sulla successione di un defunto, sia la portata di tali diritti. Ora, gli artt. 67 e 68 di esso Regolamento consentono ai soggetti - cui spettano diritti successori in base alle norme nazionali da applicarsi alla successione - di esigere, dallo Stato UE in cui tali norme vigono, un “Certificato successorio europeo”. Quest'ultimo - circa l'esistenza, l'ampiezza e la titolarità dei diritti successori da esso attestati - ha valore di “prova” non solo nello Stato UE del suo rilascio, ma direttamente in qualsiasi altro Stato UE. L'art. 1, par. 2, dispone poi che il Regolamento non si applichi alle questioni riguardanti i “regimi patrimoniali tra coniugi” (quindi, si ribadisce, solo alle “successioni a causa di morte”). Il caso: sui beni - tra cui un immobile in Svizzera - spettanti al coniuge defunto, “residente abitualmente” in Germania alla propria morte, la moglie di lui acquistava la quota di un mezzo (1/2). Di essa quota, ¼ le spettava quale “erede” ai sensi della legge tedesca sulle successioni e ¼ in base alla disciplina tedesca del “regime patrimoniale tra coniugi”, detto della “comunione legale”, già esistente con il marito deceduto. Ora: la donna chiedeva che la Germania le rilasciasse un “Certificato successorio europeo” attestante, con efficacia nei confronti delle Autorità svizzere, come la medesima fosse titolare, in grazia della successione “mortis causa” sui beni del marito, della quota complessiva di un mezzo (1/2) sull'immobile sito in territorio elvetico. Le Autorità tedesche attestavano, nel Certificato, che la donna era titolare solo di ¼ dell'immobile sito in Svizzera, in quanto l'acquisto del “quarto” residuo - riconducendosi non alla “successione mortis causa” ma allo scioglimento della comunione legale a seguito della morte del marito e, quindi, al funzionamento di un “regime patrimoniale esistente tra i coniugi” - sarebbe stato estraneo all'applicazione del Reg. 650/2012/UE e, quindi, a quella del “Certificato successorio europeo”. Sul punto, la Corte UE ha precisato che: 1) la nozione letterale di “successione a causa di morte” (art. 1) - cui si applica il Reg. 650/2012/UE - abbraccia “qualsiasi” modalità di trasferimento di beni/diritti che sia fondato sul presupposto della morte di un soggetto; 2) è opportuno dilatare il più possibile l'ambito delle informazioni menzionabili nel “Certificato di successione europeo”, affinché la condizione giuridica dei soggetti che effettuano acquisti “mortis causa” goda, in generale, di uniformità e prevedibilità in tutti gli Stati UE, onde favorire la “libera circolazione delle persone”. Quindi: nel “certificato successorio europeo” si possono menzionare anche gli acquisti effettuati da un coniuge, in virtù dello scioglimento della comunione legale a causa della morte dell'altro coniuge

Stato della Procedura

Il 1° marzo 2018 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C - 558/16, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 4 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C- 284/16 - ex art. 267 del TFUE

“Trattato bilaterale di investimento concluso nel 1991”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 344 e 267 del TFUE. Detto art. 344 vieta che il diritto, posto dai Trattati dell’Unione europea, venga applicato e interpretato da Autorità giudiziarie diverse da quelle indicate nei Trattati stessi, le quali sono le uniche ritenute idonee a fornire, di tale diritto, un’applicazione e un’interpretazione uniformi in tutta l’area comunitaria. Al riguardo, i Trattati stabiliscono che, in prima battuta, il diritto in essi contenuto sia applicato dai singoli giudici nazionali, in ordine alle controversie loro sottoposte. Ove detti giudici “interni” nutrano dei dubbi interpretativi sulle norme UE applicabili al caso di loro competenza, gli stessi – come dall’art. 267 TFUE succitato - hanno la “facoltà”, o, se sono giudici di ultima istanza, “l’obbligo”, di interpellare la Corte di Giustizia UE per acquisire, da quest’ultima, i chiarimenti necessari. Tale interpellato – c.d. “rinvio pregiudiziale alla Corte UE” - concentra nella Corte UE stessa, in ultima battuta, l’interpretazione del diritto dell’Unione: con ciò, viene assicurata l’unitarietà di tale diritto in tutta l’area “comune”. Ora: il Trattato Bilaterale per gli Investimenti (TBI) vigente tra la Repubblica Ceca, da una parte, e il Regno dei Paesi Bassi, dall’altra, stabilisce che gli operatori economici di ciascuno Stato contraente possano, “liberamente”, investire i loro capitali nell’altro Stato contraente. Ove, poi, insorga un lite tra gli investitori di uno Stato contraente e l’altro Stato contraente, in merito all’investimento effettuato dai primi, tale controversia deve essere devoluta ad un “collegio arbitrale” nominato dalle parti stesse. Per l’art. 8 di detto “TBI”, tale “collegio arbitrale” deve applicare fra l’altro, alle liti di sua competenza, sia il diritto vigente nello Stato contraente che è parte della lite stessa, sia il diritto contenuto in “qualsiasi altro accordo pertinente” esistente tra lo Stato contraente che è parte in causa e lo Stato di cui ha la cittadinanza l’operatore/controparte. Inciso: nel 2004, la Repubblica di Slovacchia è entrata nella UE. Il caso: un collegio arbitrale, scelto come dal predetto art. 8, ha deciso una lite tra un’impresa dei Paesi Bassi, investitore dei suoi capitali in Slovacchia, e quest’ultimo Stato. Sulla vicenda, la Corte UE ha asserito che: A) poiché il “collegio arbitrale”, di cui si tratta, deve interpretare e applicare, alle controversie per le quali è competente, anche il diritto vigente nello Stato contraente che è parte in causa (vedi sopra), lo stesso deve applicare, nel caso di specie, anche i Trattati dell’Unione europea, atteso che dal 2004 la Slovacchia è entrata nella stessa UE; 2) tale collegio arbitrale deve interpretare e applicare il diritto dei Trattati UE, anche in ragione del fatto che gli stessi Trattati rientrano negli “accordi pertinenti” eventualmente esistenti tra gli Stati contraenti dell’accordo TBI (vedi sopra). Se ne deriva, pertanto, che tale “collegio arbitrale” opera nel senso di interpretare e applicare, alle liti per cui è competente, il diritto dei Trattati UE. Ora: non rientrando, detto “arbitro”, fra i giudici che gli stessi Trattati UE individuano come legittimati ad interpretare e applicare i Trattati medesimi (non è infatti ammessa l’equiparazione ai “giudici nazionali”), le sue funzioni contrastano con gli artt. 344 e 267 del TFUE

Stato della Procedura

Il 6 marzo 2018 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 284/16, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 5 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C- 1/17 - ex art. 267 del TFUE

“Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte d'Appello di Torino ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 20, par. 2, del Reg.to n. 44/2001/CE. Quest'ultimo è ispirato al concetto per cui una controversia, intersecante gli ordinamenti di più Stati UE, deve essere decisa da giudici individuati secondo criteri tali da tutelare la parte che viene considerata, tendenzialmente, come la più “debole” del rapporto. Ora: l'art. 19 del succitato Reg. 44/2001/CE dispone che, se l'attore che intraprende la lite è un “lavoratore” il quale “convenga” in giudizio un datore di lavoro, è all'attore stesso, in quanto incarna la parte socio/economicamente più “debole”, che spetta scegliere se proporre la controversia di fronte ai giudici dello Stato UE in cui il “convenuto” è domiciliato, ovvero di fronte a quelli dello Stato UE in cui esso lavoratore svolge o svolgeva la sua attività, nel quale può più agilmente reperire le prove a sostegno delle sue ragioni. Tutela la parte “debole” della lite, altresì, il criterio di competenza di cui al già menzionato art. 20, per il quale, nel caso in cui “attore” sia il “datore di lavoro” ed il convenuto sia il “lavoratore”, il primo deve per forza instaurare la lite innanzi ai giudici dello Stato UE in cui è domiciliato il “convenuto” (al datore di lavoro, il quale non rappresenta la parte debole del rapporto, non spetta la facoltà di scelta che il succitato art. 19 concedeva all'attore, quando lo stesso fosse rappresentato da un “lavoratore”). Il 2° co di esso art. 20 stabilisce, poi, che tutti i criteri di competenza indicati dal Regolamento in oggetto (precisamente dalla sezione V del Capo II), non “pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione”. Nel caso di specie, si chiedeva alla Corte UE se - nel caso in cui un datore di lavoro presentasse un'azione nei confronti del lavoratore, non in via principale ma in forma di azione “riconvenzionale”, innestandola sull'azione principale dispiegata dal lavoratore nei suoi confronti - tale domanda riconvenzionale dovesse essere proposta di fronte al giudice dello Stato UE in cui fosse domiciliato il lavoratore, o potesse essere decisa, insieme con la principale, dal giudice di fronte al quale già pendesse quest'ultima, pur quando il medesimo giudice non appartenesse allo Stato dell'Unione in cui il lavoratore avesse il proprio domicilio e, pertanto, per il predetto art. 20 risultasse incompetente. La Corte UE ha risposto che - per il combinato disposto di detto co. 2° dell'art. 20 e dell'art. 6 dello stesso Regolamento - una volta che la competenza sia stata correttamente attribuita, dall'attore proponente la domanda principale, al giudice indicato dalle pertinenti norme del Reg. 44/2001/CE in questione, il medesimo giudicante è competente a decidere anche la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, quand'anche, se quest'ultimo avesse proposto tale domanda in via principale, esso giudice non fosse stato competente ai sensi del medesimo Regolamento. Ciò, anche se il datore di lavoro, con tale riconvenzionale, oppone al lavoratore dei diritti che, spettanti in origine ad una società controllata “in toto” dallo stesso datore, gli sono stati ceduti dopo la proposizione della domanda principale.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2018 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 1/17, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Lavoro e politiche sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E POLITICHE SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-142/17 e C-143/17	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Politica sociale – Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Direttiva 2006/54/CE – Normativa nazionale che prevede la possibilità temporanea per i lavoratori dello spettacolo che hanno raggiunto l'età pensionabile di continuare a esercitare fino all'età precedentemente prevista per il diritto alla pensione, fissata a 47 anni per le donne e a 52 per gli uomini	ordinanza	No
Scheda C-494/16	Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Contratti conclusi con un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico – Misure dirette a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Principi di equivalenza e di effettività	sentenza	No

Scheda 1 – Lavoro e politiche sociali

Rinvii pregiudiziali n.ri C-142/17 e C-143/17- ex art. 267 del TFUE

“Art. 99 del Regolamento di Procedura della Corte – Politica sociale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

Alla Corte UE, la Corte di Cassazione (Italia) ha chiesto di interpretare la Direttiva 2006/54/CE, attuativa, in materia di lavoro, del principio della parità di trattamento tra uomini e donne. L'art. 2 di essa distingue, tra le discriminazioni fondate sul sesso, quelle “dirette” da quelle “indirette”: le prime ricorrono quando l'appartenenza di una persona ad un sesso viene, in quanto tale, assunta a motivo dell'applicazione, alla medesima, di un trattamento peggiorativo rispetto a quello che verrebbe applicato, in una situazione “analoga”, ad una persona dell'altro sesso. Si tratta invece di discriminazione “indiretta” quando, pur essendo applicato, alle persone di entrambe i sessi che versino in situazioni analoghe, lo stesso trattamento, quest'ultimo finisce comunque – attese le circostanze effettive in cui viene attuato – per porre gli appartenenti ad un sesso in una condizione peggiore rispetto a quelli appartenenti all'altro sesso che si trovino in situazioni comparabili. Ora, l'art. 14, par. 1, lett. c) della succitata Dir. 2006/54/CE vieta di applicare discriminazioni dirette o indirette, fondate sul sesso, all'ambito delle “condizioni di lavoro”, nelle quali rientrano quelle del “licenziamento”. Il divieto delle discriminazioni “dirette” è assoluto e incondizionato, mentre le discriminazioni “indirette” possono essere ammesse se sostenute da una “legittima finalità”. In Italia, i lavoratori dello spettacolo rientranti nella categoria dei ballerini, tradizionalmente, raggiungevano l'età pensionabile a: A) 47 anni le donne; B) 54 gli uomini. In seguito, l'art. 3, co. 7, del D. L. n. 64/2010 ha istituito per tutti i ballerini, sia uomini che donne, un medesimo limite di età per il mantenimento in servizio, corrispondente a 45 anni. Tuttavia, per rendere graduale il passaggio al nuovo regime pensionistico, lo stesso articolo ha previsto un regime transitorio, che consentiva ai ballerini i quali, alla data di entrata in vigore della stessa normativa, avessero già compiuto o superato i 45 anni, di esercitare, nei due anni successivi alla stessa data, l'opzione di rimanere in servizio fino al compimento delle età pensionabili indicate dalla normativa precedente (47 anni per le donne e 52 per gli uomini). Circa tale “regime transitorio”, la Corte ha osservato che esso disciplina le “condizioni di licenziamento” dei lavoratori in oggetto, nello specifico il licenziamento “definitivo” conseguente all'eventuale esercizio, da parte dei predetti, dell'opzione del mantenimento in servizio fino al raggiungimento dell'età pensionabile fissata dalla normativa nazionale anteriore al D. L. n. 64/2010. Tali condizioni di licenziamento sono disciplinate in modo da discriminare, in via “diretta”, le “ballerine”: esse, infatti, in quanto tali possono essere licenziate a 47 anni, laddove “i ballerini” possono godere del mantenimento in servizio sino ad anni 52. Tale discriminazione, peraltro, colpisce soggetti appartenenti ad un sesso (le ballerine, appunto) che versano in condizioni “comparabili” rispetto agli uomini che si trovino nella stessa situazione (una ballerina di 47 anni non è meno atta, all'espletamento della sua professione, di un ballerino della stessa età). Trattandosi di una discriminazione “diretta” fondata sul sesso, si conclude che essa non può, a differenza di quelle “indirette”, essere ammessa in ragione di un'asserita “finalità legittima”.

Stato della Procedura

Il 7 febbraio 2018 la Corte di Giustizia ha deciso i rinvii riuniti C-142/17 e C-143/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 2 – Lavoro e politiche sociali

Rinvio pregiudiziale n. C-494/16 - ex art. 267 del TFUE

“Politica sociale – Lavoro a tempo determinato”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

Alla Corte UE, il Tribunale di Trapani ha chiesto di interpretare la clausola 5 dell’“Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato” (detto anche “a termine”), allegato alla Dir.va 1999/70/CE. Ora: è frequente che i datori di lavoro, anziché reclutare un lavoratore con un unico contratto a tempo “indeterminato”, stipulino con esso lavoratore, per la stessa prestazione, “successivi” contratti “a termine”. Per evitare, quindi, che il “lavoro a termine” venga utilizzato abusivamente, cioè solo per eludere i più cospicui diritti che il lavoratore vanterebbe ove ingaggiato “a tempo determinato”, la succitata clausola 5 impone, ai singoli Stati UE, di adottare almeno una delle “misure” indicate dallo stesso articolo: di queste, il legislatore italiano ha adottato, segnatamente, quella di vietare che più contratti di lavoro a termine, successivamente stipulati tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di una medesima mansione, abbiano una durata complessiva superiore ai 36 mesi (art. 5 del D. Lgs 368/2001). Ove tale limite venga superato, e il datore di lavoro sia un “privato”, quest’ultimo viene sanzionato, dalle norme italiane, con la trasformazione del rapporto di lavoro in uno “a tempo indeterminato” (con effetti anche retroattivi). Ove il datore sia invece “pubblico”, il superamento del termine anzidetto comporta solo l’attribuzione, al lavoratore, di un’indennità “globale” tra le 2,5 e le 12 mensilità della sua ultima retribuzione (art. 36, D. Lgs n. 165/2001 e art. 32, co. 5, L. n. 183/2010) e di un risarcimento da “perdita di chance” (Cassazione, n. 5072/2016), in quanto l’impegno nel lavoro “a termine” può aver distolto il lavoratore stesso dal cercarsi un’occupazione a tempo indeterminato. E’ evidente, quindi, che i lavoratori del settore pubblico godono di una tutela meno intensa degli occupati nel settore privato: infatti, nelle circostanze sopra considerate (il rinnovo, per più di 36 mesi, di contratti a termine successivi), il lavoratore pubblico non solo non ottiene la conversione “a tempo indeterminato” del suo lavoro, ma neppure acquista un’indennità ragguagliata al danno dovuto a tale mancata trasformazione (tale non può ritenersi, infatti, il pagamento di un modesto numero di mensilità, oltre al risarcimento da perdita di chance). Sul punto, la Corte ha precisato che il suindicato art. 5 dell’“Accordo quadro”, quando ha consentito, ai singoli Stati UE, di scegliere di fissare un termine massimo di durata ai contratti a tempo indeterminato successivamente stipulati, non ha indicato quale “sanzione” dovesse seguire al mancato rispetto di tale termine: insindacabile, quindi, l’opzione del legislatore italiano di fissare, per il settore pubblico, sanzioni diverse da quelle relative al settore privato. Rimane tuttavia l’obbligo, per il legislatore italiano, di configurare una sanzione - per lo sfioramento del termine di durata di 36 mesi per il rinnovo dei contratti di lavoro a termine nel settore pubblico - la quale, pur differenziandosi da quella afferente al settore privato, sia sufficientemente vigorosa da garantire comunque, allo stesso lavoratore “pubblico”, una protezione “effettiva”. Tale è stata considerata, dalla Corte, quella consistente nella concessione, al lavoratore pubblico, delle indennità e dei risarcimenti sopra indicati.

Stato della Procedura

Il 7 marzo 2018 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-494/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Libera circolazione dei capitali

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 52/16 e C-113/16	Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Diritti di usufrutto su terreni agricoli – Normativa nazionale che riserva ai soli familiari prossimi congiunti del proprietario dei terreni la possibilità di acquistare in futuro tali diritti e che sopprime, senza prevedere alcuna compensazione, i diritti precedentemente acquistati da persone giuridiche o da persone fisiche che non sono in grado di dimostrare un vincolo di stretta parentela con detto proprietario	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione dei capitali

Rinvii pregiudiziali n.ri C-52/16 e C-113/16 - ex art. 267 del TFUE

“Art. 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Diritti di usufrutto su terreni agricoli”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Alla Corte UE, un giudice ungherese ha chiesto di interpretare l'art. 63 TFUE, che vieta a ciascuno Stato della UE di applicare nel suo territorio, agli operatori economici che siano cittadini di altri Stati della stessa Unione, condizioni di investimento dei loro capitali meno vantaggiose di quelle offerte agli operatori aventi la cittadinanza del primo Stato (c.d. operatori “interni”). Il caso: in Ungheria (Stato UE), vige una norma per cui il diritto di usufrutto, relativo ai “terreni agricoli”, può essere acquistato solo da persone fisiche che siano “prossimi congiunti” dei titolari del diritto di proprietà sui medesimi immobili. Ciò, per i seguenti scopi: a) garantire che un diritto rilevante come quello di usufrutto (quasi un proprietà, dalla quale differisce solo perché “a termine”), sia acquisito solo da soggetti intenzionati a coltivare i terreni di cui si tratta e quindi a promuovere l'agricoltura, e non da “speculatori” intesi semplicemente a lucrare sugli aumenti dei prezzi di tali beni; b) impedire il frazionamento dei fondi, che ricorrerebbe ove l'usufrutto andasse a degli speculatori; c) con lo sviluppo agricolo, arginare lo spopolamento delle aree rurali. La Corte UE, circa tale disciplina nazionale, ha precisato quanto segue: 1) l'acquisto del diritto di usufrutto su immobili (quali i terreni in oggetto) costituisce una forma di “investimento” di capitali. Ora: esigendo che un “usufrutto”, inerente a terreni agricoli posti in Ungheria, possa essere acquistato solo da un “prossimo congiunto” del proprietario dello stesso immobile, la normativa ungherese rende più difficoltoso, per i cittadini di altri Stati UE, l'acquisto di tale usufrutto. Infatti, alcune norme ungheresi, ora abrogate, per lungo tempo hanno riservato solo ai cittadini ungheresi l'acquisto della proprietà sui predetti “terreni agricoli”. Pertanto, è presumibile che la maggior parte dei “prossimi congiunti” di tali proprietari sia costituita anch'essa da cittadini ungheresi, piuttosto che da quelli di altri Stati UE. La normativa ungherese, quindi, ha riservato, ai cittadini di altri Stati UE, condizioni meno favorevoli - rispetto a quelle accordate agli operatori “interni” (ungheresi) - di accesso alla forma di investimento/circolazione di capitali, inerente all'acquisto dell'usufrutto su terreni agricoli posti in Ungheria: ciò è lesivo del principio della “libera circolazione dei capitali”; 2) tale principio, tuttavia, può subire delle eccezioni, ove le stesse siano funzionali a tutelare “imperativi interessi generali”, fra cui quello alla tutela dell'agricoltura” e alla conservazione della popolazione agricola. La Corte, tuttavia, ha osservato che detta disciplina interna non è, obiettivamente, pertinente a soddisfare gli scopi predetti e, segnatamente: a) non quello di favorire l'agricoltura: infatti il “prossimo congiunto”, acquirente l'usufrutto, può anche non essere un coltivatore ma uno “speculatore”; B) non quello di evitare il “frazionamento” dei fondi, in quanto il prossimo congiunto, se è uno speculatore e quindi non utilizza l'usufrutto per coltivare la terra su cui esso insiste, finisce per frazionare/svuotare, ugualmente, la proprietà agricola; C) non quello di evitare lo spopolamento rurale, perché la qualità di “prossimo congiunto” dell'usufruttuario non garantisce che lo stesso abiti presso il fondo medesimo cui inerisce il suo diritto.

Stato della Procedura

Il 6 marzo 2018 la Corte di Giustizia ha deciso i rinvii riuniti C-52/16 e C- 113/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI			
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 65/17	Appalti pubblici di servizi – Servizi sanitari e sociali – Attribuzione al di fuori delle regole di aggiudicazione degli appalti pubblici – Necessità di rispettare i principi di trasparenza e di parità di trattamento – Nozione di “interesse transfrontaliero certo” – Direttiva 92/50/CEE – Articolo 27	sentenza	No
Scheda 2 C- 616/16 e C-617/16	Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di medico – Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE – Formazione come medico specialista – Remunerazione adeguata – Applicazione della Direttiva 82/76/CEE alle formazioni iniziate prima del termine assegnato agli Stati membri per la trasposizione di questa Direttiva e terminate dopo tale data	ordinanza	Sì
Scheda 3 C-259/16 e C-260/16	Servizi postali nell’Unione europea – Direttiva 97/67/CE – Articoli 2, 7 e 9 – Direttiva 2008/6/CE – Nozione di “fornitore di un servizio postale” – Imprese di autotrasporti, di spedizione e di corriere espresso che forniscono servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali – Autorizzazione richiesta ai fini della fornitura al pubblico di servizi postali – Contribuzione ai costi del servizio universale	ordinanza	No
Scheda 4 C - 654/16 C-657/16 C-658/16	Diritto delle società – Direttiva 2004/25/CE – Offerte pubbliche di acquisto – Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma – Possibilità di modificare il prezzo dell’offerta in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati – Normativa nazionale che prevede la possibilità per l’autorità di vigilanza di aumentare il prezzo di un’offerta pubblica di acquisto in caso di collusione tra l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori – Nozione di “criterio chiaramente determinato”	ordinanza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvio pregiudiziale n. C-65/17 - ex art. 267 del TFUE

“Appalti pubblici di servizi – Servizi sanitari e sociali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Corte di Cassazione italiana ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare la Direttiva 92/50/CEE. L'art. 8 di essa stabilisce che, fra i “pubblici appalti”, quelli elencati nell'allegato “I A” soggiacciono all'applicazione degli articoli da 11 a 37. Ai sensi di detti articoli, quando le Amministrazioni intendano stipulare tali appalti, debbono, di regola, affidarli ad operatori selezionati tramite procedure “aperte” o “ristrette”: risultano, queste, le più rispettose dei principi fondamentali UE della “trasparenza” e della “parità di trattamento”, non solo in quanto aperte alla partecipazione di una pluralità di operatori, ma in quanto regolate, nel funzionamento, da una disciplina volta a garantire, in massimo grado, l'applicazione dei predetti principi. Ora, gli stessi articoli stabiliscono che, solo in casi particolari già da essi definite, le Amministrazioni possano affidare gli appalti ex All. “I A” mediante procedure meno formali e meno conformi ai principi fondamentali UE sopra citati, come la procedura di “negoziazione privata”. Quest'ultima, tuttavia, non sfugge completamente all'influenza dei principi UE della trasparenza e della parità di trattamento, poiché l'art. 27 stabilisce che, salvo casi eccezionali, l'Amministrazione che sceglie di ricorrere a tale procedura non può contattare esclusivamente un operatore e affidargli l'appalto pubblico, ma deve sempre garantire una sia pur cauta apertura al mercato, con l'individuare l'aggiudicatario dell'appalto solo dopo aver comparato – sia pure “informalmente” e senza applicare la severa regolamentazione di cui agli artt. 11-37 - le offerte di non meno di tre imprese. Ora, con riferimento ad altri tipi di appalti pubblici, vale a dire quelli elencati all'allegato “B I” (fra i quali figurano gli appalti di servizi socio/sanitari), l'art. 9 impone che gli stessi soggiacciono solo agli artt. 14 e 16 e non a quelli compresi dall'art. 11 all'art. 37. Pertanto, detti appalti non sono soggetti alla regola dell'attribuzione mediante procedura “aperta” o “ristretta”. Nondimeno, la Corte UE ha precisato che anche tali appalti ex All. “B I” – ove rivestano un “interesse transfrontaliero certo”, valutato in base alle “dimensioni” dell'appalto, alla “prossimità” del luogo della sua esecuzione ad un altro Stato UE, all'esistenza di reclami da parte di ditte di altri Stati unionali - debbano essere affidati ad operatori selezionati tramite procedimenti i quali, pur senza il rispetto delle rigide forme prescritte dagli artt. 11-37, prevedano una consultazione del mercato e, quindi, il rispetto dei principi fondamentali UE sopra ricordati. Ciò non significa tuttavia - ha precisato la Corte stessa - che, circa gli appalti in oggetto (All. “B I”), onde vi sia conformità ai già citati principi, si debba applicare per forza il summenzionato art. 27 della Direttiva, per il quale l'aggiudicazione deve sempre fondarsi, quando avvenga per “procedura negoziata”, sulla base della comparazione di almeno “tre” candidati”. Infatti, il predetto art. 9, quando si è riferito alle tipologie di appalti di cui all'All. “B I”, ha espressamente previsto che ad essi si applichino solo gli artt. 14 e 16, e non detto art. 27, il quale trova applicazione solo con riferimento agli appalti di cui all'All. “A I”, nei termini sopra indicati.

Stato della Procedura

In data 19 aprile 2018 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 65/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvii pregiudiziali n. C- 616/16 e 617/16 - ex art. 267 del TFUE

“Coordinamento disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di medico”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Corte di Cassazione italiana chiede alla Corte UE di interpretare la Direttiva 75/363/CEE, il cui art. 2 prevedeva che il conseguimento del titolo di “medico specialista” richiedesse il compimento di un periodo di “formazione”, di regola a “tempo pieno” o anche, su scelta dei singoli Stati UE, a “tempo ridotto”. In seguito, la Dir. 75/363/CEE è stata modificata dalla Dir. 82/76, la quale doveva essere attuata, da parte dei singoli Stati comunitari mediante le loro normative interne, entro il 31 dicembre dello stesso 1982. Tale Dir. 82/76 aggiungeva, alla precedente Dir. 75/363/CEE, un Allegato che sanciva, tra l’altro, il diritto del medico ad ottenere una “remunerazione adeguata” per il periodo di formazione, sia a tempo pieno che a tempo “ridotto”. Inoltre, l’art. 14 della Dir. 82/76 disponeva che le “formazioni” medico specialistiche a “tempo ridotto”, conformi a quanto prescritto dalla precedente Dir. 75/363/CEE e iniziate prima dell’01/01/1983 (termine finale di attuazione della Dir. 82/76), potevano essere completate in conformità alla medesima Dir. 75/363/CEE. Ora: il legislatore italiano ha attuato la Dir. 82/76 non nel prescritto termine del 31/12/1982, ma nel 1991, con il D. Lgs. n. 257/1991: quest’ultimo stabiliva che le disposizioni della Dir. 82/76, compresa quella che istituiva una remunerazione per la formazione medico specialistica (anche a tempo ridotto) e quella che “salvava” le formazioni iniziate prima del 31/12/1982, avessero effetto solo a partire dal 1991. Pertanto, la mancata attuazione della Dir. 82/76 in tempo debito, privava del trattamento remunerativo, fra gli altri, i medici autori del ricorso principale, i quali avevano iniziato e ultimato la loro formazione, a tempo ridotto, in un periodo (1982/1990) in cui la Dir. 82/76 ancora non era vigente in Italia. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che il diritto sufficientemente determinato e incondizionato ad una “rimunerazione adeguata”, riconosciuto dalla Di. 82/76 a tutte le formazioni (anche a tempo ridotto) come medico specialista, iniziate nel 1982 e proseguite fino all’anno 1990 – sempre che attenga ad una specializzazione medica comune ad almeno due Stati della UE e citata negli artt. 5 o 7 della Dir. 75/362/CEE sul “reciproco riconoscimento dei titoli di medico” – spetta, ai loro titolari, anche se la stessa Dir. 82/76, per il periodo predetto, non era stata attuata dal legislatore italiano. Infatti, scaduto il termine per l’attuazione di una Direttiva, tutti gli organi di uno Stato UE sono tenuti, ciascuno per le proprie competenze, a garantire tale attuazione: pertanto, pur nell’inerzia del potere normativo, quello giudiziario deve interpretare il diritto interno in modo da piegarlo al perseguimento degli scopi della Direttiva in questione. Ove tale interpretazione giudiziale non sia possibile, lo Stato UE, che normativamente non ha attuato la Direttiva in tempo debito, deve corrispondere ai soggetti, cui la Direttiva stessa abbia attribuito diritti determinati e incondizionati (come nel caso di specie), un pertinente “risarcimento” del danno risentito per non aver potuto approfittare dei vantaggi che la Direttiva avrebbe loro riconosciuto nel periodo in cui, illegittimamente, non è stata attuata.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2018 la Corte di Giustizia ha deciso i rinvii riuniti C- 616/16 e C-617/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il sostanziale riconoscimento di un diritto risarcitorio, in capo ai medici italiani versanti nelle condizioni sopra descritte, comporta l’effetto finanziario negativo dell’aumento della spesa pubblica.

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvii pregiudiziali n.ri C-259/16 e C-260/16 - ex art. 267 del TFUE

“Servizi postali nell’Unione europea – Direttiva 97/67/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Il TAR per il Lazio (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare alcuni punti dell’art. 2, dell’art. 7 e dell’art. 9 della Direttiva 97/67/CE, come modificata dalla Direttiva 2008/6/CE. I Considerando di detta Dir. 97/67/CE riconoscono che il servizio “di posta espressa”, risultando dotato di valore aggiunto rispetto al “servizio postale universale”, di distingue da quest’ultimo. Il succitato art. 2 definisce, quali “servizi postali”, attività di vario tipo (raccolta, smistamento, trasporto, distribuzione) aventi per oggetto comune gli “invii”. Il Considerando 17 della già indicata Dir. 2008/6/CE precisa che, quando un’impresa gestisce “solo” l’“autotrasporto di invii”, essa non si ritiene svolgere un “servizio postale”. Ai sensi di dette Direttiva, l’erogazione dei “servizi postali” può essere sottoposta, dagli Stati UE, ad “autorizzazioni” che impongano all’impresa interessata di soddisfare date condizioni. Più precisamente, per l’art. 9 della Dir. 97/67/CE: 1) le imprese eroganti “servizi postali” non “universali” possono essere obbligate, con tali autorizzazioni, a soddisfare “esigenze essenziali”, cioè interessi di rilevanza sociale (es: la riservatezza della corrispondenza e la tutela della sicurezza sul lavoro; 2) le autorizzazioni possono imporre, all’impresa, di assumere l’obbligo di contribuire ad un “Fondo” di finanziamento dei gestori del servizio postale “universale”. Per il Considerando 27 di essa Dir. 2008/6/CE, obbligati a partecipare al Fondo predetto possono essere solo i prestatori di un servizio postale il quale, pur non essendo formalmente qualificato come “universale”, viene considerato come tale dall’utente medio, in quanto dotato di un livello di “intercambiabilità sufficiente” rispetto al servizio universale vero e proprio. In Italia, attuano le Direttive predette il D. Lgs. 261/99, il D. Lgs. 58/2011, la Delibera 129/15/CONS dell’AGCOM e il Decreto 29/07/2015. Tali atti impongono tra l’altro, sia alle imprese esercenti l’autotrasporto di invii insieme con altre forme di gestione degli invii stessi, sia a quelle esercenti servizi di “posta espressa” – tutte formalmente non esercenti il servizio postale “universale” - l’obbligo di munirsi di “autorizzazioni generali” ottenibili solo sia dimostrando l’adempimento agli obblighi previdenziali sia rappresentando le misure che intendono adottare ai fini della “segretezza della corrispondenza”. In merito, la Corte UE ha asserito che: 1) “l’autotrasporto di invii” non rientra tra i “servizi postali” ove esercitato in via esclusiva (sopra), ma, ove l’impresa gestisca almeno un ulteriore servizio (anche se accessorio) avente ad oggetto invii, si qualifica come “servizio postale”; 2) il servizio di posta “espressa”, pur distinto dal “servizio postale universale”, rientra tuttavia nella generale categoria dei “servizi postali” (sopra); 3) sono coerenti, con il diritto UE, dette norme italiane le quali impongono, agli esercenti i servizi postali non universali, le autorizzazioni predette: queste, infatti, appaiono funzionali a soddisfare due delle “esigenze essenziali” al soddisfacimento delle quali la Dir. 97/67/CE ammette possa subordinarsi il rilascio dell’autorizzazione a svolgere i “servizi postali non universali” stessi; 4) le norme italiane - ove impongono, ai gestori di servizi postali formalmente “non universali”, di contribuire al Fondo per il finanziamento di quest’ultima categoria di gestori – sono coerenti con il diritto UE purchè sussistano, con riferimento al servizio esplicito dai soggetti obbligati, i profili indicati dal succitato Considerando 27 della Dir. 2008/6/CE (sopra).

Stato della Procedura

Il 31/05/2018 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali riuniti C- 259/16 e C-260/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente ordinanza

Scheda 4 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvii pregiudiziali C- 654/16, C-657/16 e C-658/16 - ex art. 267 del TFUE

“Diritto delle società – Direttiva 2004/25/CE – Offerte pubbliche di acquisto”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Il TAR per il Lazio (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 5, par. 4, co. 2°, della Direttiva 2004/25/CE. Detto articolo stabilisce che ove un soggetto acquisti in una società per azioni, direttamente o meno, una quota di tale ampiezza da attribuirgli, unitamente alle quote già in suo possesso, il “controllo” di essa società, lo stesso soggetto debba lanciare un’“Offerta Pubblica di Acquisto/OPA” delle quote dei soci che non controllano la società (c.d. “soci di minoranza”). In tal modo questi ultimi, se non gradiscono il nuovo “governo” societario, possono vendere le proprie quote e così ritirarsi dalla società stessa. Onde evitare, però, che i soci di minoranza siano costretti a “svendere” le loro azioni, agli stessi deve essere offerto, per le azioni medesime, un “prezzo equo”, cioè il medesimo prezzo che la nuova leadership ha esborsato nella più recente operazione di completamento dell’acquisto del controllo societario. Il par. 4 di detto art. 5 concede ai legislatori dei singoli Stati UE di attribuire, alle rispettive “Autorità di vigilanza” (in Italia è la Consob), il potere di “modificare” il prezzo di tale OPA, sempre che ricorrano “circostanze determinate”. Ai predetti legislatori nazionali, esso art. 5 rimette la definizione discrezionale non solo delle predette “circostanze”, ma anche dei “criteri” in base ai quali le competenti Autorità di Vigilanza stabiliscono l’entità delle modifiche del prezzo dell’OPA. In Italia, il D. Lgs. 58/1998 individua quale circostanza “determinata”, idonea a consentire alla Consob una modifica in aumento del prezzo dell’OPA, la “collusione” tra l’acquirente e uno o più dei venditori del pacchetto di “comando” della società. Sussiste tale “collusione” quando l’acquirente e il venditore dichiarano che il passaggio delle azioni, conferenti il “controllo” societario, è avvenuto ad un prezzo che è, in realtà, inferiore a quello effettivamente pagato: ciò onde poter sottovalutare le azioni degli azionisti di minoranza, offrendo a questi ultimi, nell’OPA, tale prezzo falsato. Con la Delibera 11971, la Consob ha stabilito che, nel caso in cui essa stessa disponga un aumento del prezzo dell’OPA – previo accertamento di una “collusione” – tale aumento dovrà innalzare lo stesso prezzo fino all’importo di quello “accertato”. Quest’ultimo si identifica nel prezzo effettivo, più elevato di quello formalmente dichiarato, che la Consob, nell’ambito dell’istruttoria eseguita per verificare l’esistenza o meno di una collusione, ha constatato essere stato trasferito tra le parti colluse. Si chiede, alla Corte, se tale riferimento al “prezzo accertato”, come limite dell’aumento disposto da Consob sul prezzo delle azioni offerto nell’OPA, sia compatibile con il succitato art. 5 della Dir. 2004/25/CE, nel caso in cui lo stesso “prezzo accertato” risulti inferiore al “valore medio di mercato in un certo periodo” delle azioni oggetto dell’OPA. Si precisa che il criterio del “valore medio di mercato” è suggerito dallo stesso disposto dell’art. 5, par. 4, della Direttiva. La Corte ritiene la disciplina italiana concorde con il diritto UE, in quanto: a) la definizione dei criteri dell’aumento in questione è rimessa, dalla Dir. 2004/25/CE (art. 5), alla “discrezionalità” degli Stati UE; b) il predetto art. 5, quando cita il criterio del “valore medio di mercato”, si limita ad un mero esempio.

Stato della Procedura

L’11/01/2018 la Corte UE ha deciso i rinvii riuniti C- 654/16, C-657/16 e C-658/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Proprietà intellettuale

RINVII PREGIUDIZIALI PROPRIETA' INTELLETTUALE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-44/17	Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande alcoliche – Regolamento (CE) n. 110/2008 – Art. 16, lett.re da a) a c) – Allegato III- Indicazione geografica registrata come “Scotch Whisky” – Whisky prodotto in Germania e commercializzato con la denominazione “Glen Buchenbach”	sentenza	No
Scheda 2 C- 642/16	Proprietà intellettuale – Diritto dei marchi – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 13 – Esaurimento del diritto conferito dal marchio – Importazione parallela – Ricondizionamento del prodotto munito del marchio – Nuova etichettatura – Requisiti applicabili ai dispositivi medici	sentenza	No

Scheda 1 – Proprietà intellettuale

Rinvio pregiudiziale n. 44/17 - ex art. 267 del TFUE

“Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande alcoliche – Regolamento (CE) n. 110/2008”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare, del Reg. (CE) n. 110/2008, l'art. 16, lett. da a) a c), il quale riconosce alle imprese, titolari di registrazioni, nell'allegato III ad esso Regolamento, di “indicazioni geografiche” (IGP) di “bevande spiritose” – cioè di indicazioni che le bevande in questione sono state fabbricate in un “luogo” considerato, dalla cultura comune, idoneo a conferire qualità speciali alle bevande stesse – il diritto di opporsi a: 1) l'uso commerciale che altri faccia di tali IGP, per prodotti simili a quelli oggetto di registrazione (lett. a); 2) qualsiasi “evocazione” di esse IGP, anche ove fosse indicata la vera origine del prodotto (lett. b); 3) qualsiasi altra indicazione “falsa” o “ingannevole” circa il prodotto e fuorviante per i consumatori (lett. c). Il caso: posto che l'allegato III del Reg. 110/2008/CE “registra” l'indicazione geografica “Scotch Whisky” (Whisky fatto in Scozia) – si era verificato che un'impresa, con sede a Berglen nella valle del Buchenbach (Germania), producesse del whisky con la denominazione “Glen Buchenbach”. Su tale caso concreto, la Corte UE ha chiarito che: 1) esso non rientra nell'ipotesi di cui alla lett. a) di detto art. 16, riferendosi, tale lettera, ad un'impresa che applichi, alle proprie bevande spiritose oggettivamente simili a quelle per le quali è stata eseguita la registrazione dell'IGP, una denominazione geografica “identica” o “fortemente affine” alla stessa IGP, in senso “fonetico” e/o “visivo”; 2) tale caso potrebbe rientrare nel concetto di “evocazione” (lett. b) dell'art. 16): quest'ultima sussisterebbe quando, di fronte alla denominazione di una merce, un consumatore medio europeo normalmente avveduto ed informato si trovi indotto ad associare “direttamente”, alla stessa, la merce che beneficia dell'IGP registrata, con ciò equivocando l'identità dei prodotti in questione. Tale immediata associazione di idee può essere suscitata, nel consumatore medio UE, non solo da una denominazione incorporante una porzione dell'IGP o fortemente affine ad essa sotto il profilo fonetico e/o visivo, ma anche da una denominazione - applicata ad una bevanda alcolica “simile” a quella per cui è stata effettuata la registrazione dell'IGP - che presenti, rispetto a tale IGP, una “somiglianza concettuale”. Nel caso di specie, la denominazione “Glen Buchenbach” presente su un whisky simile a quelli prodotti in Scozia e indicati con la IGP “Scotch Whisky”, pur non incorporando una porzione di tale IGP né presentando con essa forti assonanze fonetiche o visive, potrebbe suscitare nel consumatore un'immediata associazione concettuale con la IGP registrata, in quanto reca, al suo interno, il termine “Glen”, largamente usato, in Scozia, come sinonimo di “valley” e presente nel marchio (anche se non nella denominazione) dello stesso “Scotch Whisky”. Non elimina tale illecita “evocazione”, poi, il fatto per cui, accanto alla denominazione “Glen Buchenbach”, il prodotto in questione rechi anche altre “denominazioni” indicanti la vera origine di esso (tipo: “prodotto tedesco”): infatti, l'“evocazione” ex lett. b) dell'art. 16, come comportamento lesivo della IGP registrata, sussiste a prescindere dal fatto che, nel “contesto” della denominazione “evocativa”, sia presente il riferimento alla vera origine del prodotto (vedi sopra)

Stato della Procedura

Il 7 giugno 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 44/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in conseguenza della presente sentenza

Scheda 2 – Proprietà intellettuale

Rinvio pregiudiziale n. C- 642/16 - ex art. 267 del TFUE

“Proprietà intellettuale – Diritto dei marchi – Regolamento (CE) n. 2007/2009”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Un giudice tedesco chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 13, par. 2, del Reg.to (CE) n. 207/2009, sul “marchio dell'Unione europea”. Il marchio è un segno distintivo che contraddistingue la merce, cui è apposto, come proveniente da una specifica impresa. Se “registrato” presso appositi Uffici dell'Unione europea (è in tal caso che si propone come “marchio UE”), riceve una tutela estesa a tutti gli Stati dell'Unione. Ora, il par. 1 di detto art. 13 dispone che, di regola, il titolare del marchio UE, laddove egli medesimo immetta, sul mercato, della merce recante tale marchio, o consenta a che altri immettano sul mercato la merce contrassegnata da detto marchio, non può opporsi a che la stessa merce continui a circolare sotto il marchio in questione, salvo che, come dal par. 2 di esso art. 13, lo stato dei prodotti si sia modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio. Il caso: una società, con sede in Germania, produce e commercializza diversi prodotti medici sotto il marchio UE “Debrisoft” di cui è titolare, esportandoli, fra l'altro, in Austria. Un'altra società, con sede in Austria, da tale Stato riesporta in Germania i medesimi prodotti (c.d. importazione “parallela”). Ora: uno dei prodotti in oggetto – avente nome “Debrisoft per debridement” - recante sulla confezione il marchio UE “Debrisoft”, era stato reimportato dall'Austria in Germania e, quindi, messo in circolazione sul mercato tedesco, non nella confezione originaria, ma in una modificata, dalla stessa importatrice parallela, con l'apposizione, sulla parte non stampata di essa e senza coprire il marchio “Debrisoft”, di un'etichetta che indicava il nome, la sede, il recapito telefonico dell'impresa importatrice medesima, nonché un codice a barre e un numero farmacologico. La modifica di detta confezione era stata peraltro effettuata, dalla seconda impresa, senza informarne la prima. Si chiedeva alla Corte UE, quindi, se la prima impresa, titolare del marchio UE, potesse opporsi alla circolazione in Germania di tale merce – in quanto modificata nel modo sopra descritto – ai sensi del par. 2 dell'art. 13 del Reg.to (CE) n. 207/2009, in particolare in base all'interpretazione, di tale norma, come riportata nelle sentenze C-143/00 e C-348/04. In esse, la Corte UE aveva affermato che il “riconfezionamento” di un prodotto medico recante un marchio UE, nel quadro dell'importazione “parallela”, di regola lede il marchio stesso, inducendo il consumatore a ritenere che il prodotto sia stato cambiato e che il marchio, quindi, non faccia più fede circa la provenienza della merce. Tuttavia, il “riconfezionamento” cui si riferivano le predette sentenze, si sostanzava in una “sostituzione” della confezione originaria con nuove confezioni realizzate dall'importatore parallelo, su cui il marchio UE veniva riprodotto ex novo o addirittura omissis (con la semplice indicazione del nome generico del medicinale). Nel presente caso, invece, l'importatore parallelo si limitava ad apporre una piccola etichetta su una parte non stampata dell'originaria confezione, in guisa tale, peraltro, da non coprire il marchio come stampato originariamente. Pertanto, nel caso di specie, la Corte ritiene che non sia stato leso il marchio UE “Debrisoft”, per cui l'impresa che ne è titolare non potrebbe avvalersi della tutela conferita dal par. 2, art. 13, del Reg. n. 207/2009.

Stato della Procedura

Il 17 maggio 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 642/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Trasporti

RINVII PREGIUDIZIALI TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 258/16	Trasporti aerei – Convenzione di Montreal – Articolo 31 – Responsabilità di vettori aerei per i bagagli consegnati – Requisiti formali e sostanziali del reclamo scritto rivolto al vettore aereo – Reclamo presentato elettronicamente e registrato nel sistema informatico del vettore aereo – Reclamo presentato da un responsabile del vettore aereo a nome della persona avente diritto alla consegna del bagaglio	sentenza	No

Scheda 1 – Trasporti

Rinvio pregiudiziale n. C- 258/16 - ex art. 267 del TFUE

“Trasporti aerei – Convenzione di Montreal – Art. 31”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

Un giudice finlandese chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 31 della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale, conclusa il 28/05/1999 e quindi approvata, a nome e per conto della CE, con Decisione n. 2001/539/CE. L'art. 17 di essa disciplina la responsabilità dell'impresa, che eroga il servizio di trasporto aereo (c.d. "vettore aereo"), in ipotesi di danni alle persone e alle cose. Tra le fattispecie di danno alle cose trasportate, detto art. 17 considera il caso specifico del danno consistente nella "mancata consegna" del bagaglio e/o degli oggetti ivi contenuti. In merito, il suindicato art. 31 prevede, ai par. fi 2 e 3, che: 1) per essere risarcito del danno predetto, il passeggero, come titolare del diritto alla consegna del bagaglio, deve presentare "reclamo" al vettore aereo entro gg. 7 dalla consegna stessa; 2) detto reclamo deve avere "forma scritta". Il caso: un passeggero di un volo aereo - il quale constatava, al suo arrivo, che dal bagaglio riconsegnatogli dal vettore mancavano alcuni oggetti - il giorno medesimo telefonava ad un competente agente della compagnia aerea, che provvedeva a registrare la denuncia di detto passeggero, completa di dettagliate informazioni sugli oggetti smarriti, nel sistema informatico della propria compagnia. Il 3/11/2010 (3 giorni dopo la consegna del bagaglio) lo stesso passeggero chiedeva, allo stesso vettore aereo, che gli rilasciasse un attestato circa la presentazione della precedente denuncia. L'Assicurazione del passeggero, liquidatogli un risarcimento danni, si surrogava nei diritti spettanti, al primo, nei confronti del vettore aereo. Quest'ultimo, tuttavia, negava che il passeggero avesse diritto a pretendere, nei suoi confronti, un risarcimento danni, in quanto detto passeggero non avrebbe, nel termine debito, presentato un reclamo "scritto". In merito, la Corte ha riconosciuto che il succitato art. 31 esige inequivocabilmente - quale condizione di validità del "reclamo" del passeggero verso il vettore aereo - che il reclamo stesso, da presentarsi tassativamente entro gg. 7 dalla consegna del bagaglio, si rivesta della forma "scritta". Tale requisito formale, tuttavia, deve essere interpretato nel senso più esteso possibile, prefiggendosi, la Convenzione di Montreal, di tutelare robustamente i fruitori del trasporto aereo: quindi, costituisce uno "scritto" ogni complesso di "segni grafici" dotato di significato, a prescindere dalla modalità di scrittura (a mano o con mezzi automatici) o dalla natura del supporto su cui lo scritto viene fissato (nel caso di specie: piattaforma elettronica). Nel caso di specie, pertanto, il fatto che il reclamo verbale del passeggero sia stato "registrato" sul sistema elettronico del vettore aereo, integra il requisito dello "scritto" in ordine a tale reclamo. Detto art. 31 richiede, però, che il reclamo "scritto" provenga dal passeggero. Ora, tale requisito sussiste anche ove l'estensore materiale dello scritto non sia direttamente il passeggero ma un suo ausiliario, al pari di quanto verificatosi nel caso concreto, in cui il reclamo è stato messo per iscritto dall'agente del vettore aereo. Affinchè, tuttavia, tale "scritto" sia effettivamente imputabile al passeggero, occorre altresì che quest'ultimo si sia trovato in condizioni, prima che scadesse il termine di gg. 7 dalla consegna, di modificare o sostituire lo scritto medesimo.

Stato della Procedura

Il 12 aprile 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 258/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Tutela dei consumatori

RINVII PREGIUDIZIALI TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 210/16	Direttiva 95/46/CE – Dati personali – Tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento di tali dati – Provvedimento diretto a disattivare una pagina Facebook (fanpage) che consente di raccogliere e di elaborare determinati dati collegati ai visitatori di tale pagina – Articolo 2, lettera d) – Responsabile del trattamento di dati personali – Articolo 4 – Diritto nazionale applicabile – Articolo 28 – Autorità nazionali di controllo – Poteri d'intervento di tali autorità	sentenza	No

Scheda 1 – Tutela dei consumatori

Rinvio pregiudiziale n. C-210/16 - ex art. 267 del TFUE

“Direttiva 95/46/CE – Dati personali – Tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento di tali dati”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Un giudice tedesco chiede alla Corte UE di interpretare la Direttiva 95/46/CE, per la quale: 1) è un “trattamento” di “dati personali” una “qualsiasi” operazione – raccolta, elaborazione, modifica, etc - avente ad oggetto “qualsiasi” informazione circa una persona fisica; 2) è “responsabile del trattamento dei dati personali” qualsiasi soggetto il quale determini le “finalità” e i “mezzi” del trattamento dei dati in parola (art. 2); 3) tale soggetto deve applicare tutte le misure – indicate dalla Direttiva stessa e dalle rispettive norme nazionali di attuazione - atte ad evitare che il trattamento dei dati leda il diritto delle persone a non subire indesiderate ingerenze nella loro vita privata (art. 17); 4) uno Stato UE – per mezzo di un’apposita “Autorità di controllo” - ha il potere di pretendere, dal responsabile del trattamento, che applichi le misure anzidette, solo nel caso in cui tale soggetto possieda nel territorio dello stesso Stato UE una stabile organizzazione (cioè uno “stabilimento”) e a condizione ulteriore, peraltro, che il trattamento eseguito rientri “nel contesto di attività” di tale stabile organizzazione (art. 4). Il caso: per aprire, su “Facebook”, una “Fanpage” - cioè uno spazio pubblicitario ove presentare i propri servizi agli eventuali visitatori - una società tedesca sottoscriveva un contratto con la “Facebook Ireland”, stabilita in Irlanda e appartenente al gruppo Facebook la cui “holding” è stabilita negli USA. Tale contratto imponeva, al creatore della Fanpage, di accettare che Facebook raccogliesse dati statistici “anonimi” riguardanti i visitatori della fanpage stessa. Ora, l’“Autorità di controllo” tedesca imponeva, alla società di servizi creatrice della Fanpage, di cancellare quest’ultima e di pagare una multa, per non aver avvertito i visitatori di tale pagina che i loro dati personali sarebbero stati trattati. Inciso: per la ripartizione di funzioni interna al gruppo “Facebook”, il trattamento dei dati degli utenti di tale piattaforma compete alla “Facebook Ireland” e, in parte, alla Holding del gruppo, mentre la società del gruppo stabilita in Germania (Facebook Germany) si occupa solo di marketing e pubblicità per Facebook. La Corte UE ha chiarito che, nel caso di specie, sono qualificabili come “responsabili del trattamento”, “principalmente”, la holding del gruppo Facebook e la “Facebook Ireland”. Nondimeno, la succitata società tedesca, creando la Fanpage e accettando che i dati dei visitatori di questa fossero trattati da Facebook, ha contribuito a rendere possibile il trattamento stesso: anch’essa, pertanto, è una “responsabile del trattamento”; 2) il trattamento dei dati personali dei visitatori della Fanpage, pur non realizzato direttamente dallo stabilimento “Facebook Germany”, incentiva i profitti delle attività gestite da questo: infatti, poichè tale trattamento seleziona i gusti e le preferenze commerciali dei visitatori delle Fanpages, la Facebook Germany viene a disporre di informazioni tali da rendere i propri servizi su Facebook sempre più mirati e, quindi, più appetibili dai consumatori. Ne deriva che, nella fattispecie, il trattamento dei dati personali, se non esplicito “da” Facebook Germany, si può definire rientrante “nel contesto delle sue attività” (vedi sopra). Quindi, ai sensi del diritto UE, l’Autorità di controllo tedesca sarebbe potuta intervenire anche avverso la “Facebook Germany”.

Stato della Procedura

Il 5 giugno 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 210/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Stampa eseguita da: Centro Stampa XX Settembre
e-mail: rgs.igics.CentroStampa.XXSettembre@mef.gov.it
RGS - I.G.I.C.S. - Ufficio VIII